



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 n. 231

- PARTE GENERALE -

Approvato dal CdA di Giove Clear S.r.l. il 18/12/2009.

Aggiornato dal CdA di Giove Clear S.r.l. in data 21/10/2011, 22/10/2013, 19/7/2017.

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	5
2. PREMESSA.....	7
3. LA SOCIETÀ.....	7
4. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	7
4.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche.....	7
4.2 I reati commessi all'estero	12
4.3 Le sanzioni	12
4.4 L'adozione del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.....	13
5. ADOZIONE DEL MODELLO.....	14
5.1 Finalità e destinatari del modello.....	14
5.2 Struttura del Modello	15
5.3 Aggiornamento del Modello	16
Fase 1: Identificazione delle attività a rischio.....	17
Fase 2: Analisi del sistema di controllo	17
a) Sistema delle deleghe e delle procure.....	18
b) Sistema organizzativo	18
c) Protocolli.....	19
d) Sistema di controllo	19
Fase 3: Gap analysis.....	20
5.4 Comunicazione del Modello	20
6. ORGANISMO DI VIGILANZA	21
6.1 Identificazione e composizione dell'Organismo di Vigilanza	21
6.2 Nomina	21
6.3 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza	21
6.4 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	22
6.5 Reporting verso gli Organi Societari.....	24
6.6 Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.....	25
6.7 Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e il Collegio Sindacale.....	25
6.8 Durata e revoca	25
7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	26
7.1 Segnalazioni relative a presunte violazioni del Modello	27
8. FORMAZIONE	27
8.1 Formazione del personale.....	27
8.2 Informativa a collaboratori e partner	27
9. CODICE DISCIPLINARE	28
9.1 Condotte rilevanti.....	28
9.2 Sanzioni nei confronti dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Componenti del Collegio Sindacale	29
9.3 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti	29
9.4 Sanzioni applicabili nei confronti dei "Terzi Destinatari"	30
9.5 Procedimento di istruttoria	31
Procedimento di istruttoria nei confronti dei Componenti del Consiglio di Amministrazione	31
Procedimento di istruttoria nei confronti dei Componenti del Collegio Sindacale	32
Procedimento di istruttoria nei confronti dei Dipendenti	33
Procedimento di istruttoria nei confronti dei "Terzi Destinatari"	34
PARTE SPECIALE "A" - REATI IN DANNO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	36
A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - (Artt. 24 e 25 del Decreto)	36

A.2 AREE A RISCHIO	48
Aree a Rischio Diretto.....	48
Aree Strumentali	48
A.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO	48
A.4 PARTE SPECIALE A - PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	49
A.5 AREE A RISCHIO DIRETTO - PROTOCOLLI DI CONTROLLO	50
A.6 AREE A RISCHIO STRUMENTALI - PROTOCOLLI DI CONTROLLO	51
A.7 SCHEDA DI EVIDENZA	56
PARTE SPECIALE “B” - REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI	57
B.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)	57
1. Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni.....	57
2. Tutela penale del capitale sociale.....	62
3. Tutela penale del regolare funzionamento della Società	67
4. Tutela penale contro le frodi	69
5. Tutela penale delle funzioni di vigilanza	69
6. Corruzione tra privati	70
B.2 AREE A RISCHIO	75
B.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO	76
B.4 PARTE SPECIALE B - PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	78
B.5 AREE A RISCHIO PER I REATI SOCIETARI - PROTOCOLLI DI CONTROLLO	80
B.6 AREE A RISCHIO PER IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI - PROTOCOLLI DI CONTROLLO	84
PARTE SPECIALE “C” - MARKET ABUSE	86
C.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI ED ILLECITI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (art. 25-sexies del Decreto)	86
C.2 AREE A RISCHIO	90
C.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO	90
C.4 PARTE SPECIALE C - PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	92
C.5 AREE A RISCHIO - PROTOCOLLI DI CONTROLLO	93
PARTE SPECIALE “D” - REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	95
D.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)	95
D.2 AREE A RISCHIO	96
D.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO	97
D.4 PARTE SPECIALE D - PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	99
D.5 AREE A RISCHIO - PROTOCOLLI DI CONTROLLO	100
PARTE SPECIALE “E” - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’ AUTORICICLAGGIO 104	
E.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL’Art. 25-Octies del Decreto	104
E.2 AREE A RISCHIO	109
E.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO NELLE AREE A RISCHIO	110
E.4 AREE A RISCHIO PER I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’ AUTORICICLAGGIO - PROTOCOLLI DI CONTROLLO	111
PARTE SPECIALE “F” - REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001)	113
F.1 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (Art. 24-bis del Decreto)	113

F.2 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001)	116
F.3 AREE A RISCHIO	118
F.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO.....	118
F.5 PARTE SPECIALE F - PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	120
F.6 AREE A RISCHIO - PROTOCOLLI DI CONTROLLO	121
ALLEGATO "I REATI PRESUPPOSTO E L'EVOLUZIONE NORMATIVA"	124

1. DEFINIZIONI

Giove Clear o la Società	Giove Clear S.r.l.
ASPI	Autostrade per l'Italia S.p.A
Atlantia	Atlantia S.p.A.
Gruppo Atlantia	Società controllate da Atlantia ai sensi dell'art. 2359, 1° e 2° comma, Codice Civile
SDS	EsseDiEsse S.p.A., Società di servizi del Gruppo Autostrade per l'Italia.
P. A.	Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti Incaricati di Pubblico Servizio
Decreto o D. Lgs. 231/2001	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Linee Guida di Confindustria	Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria in data 3 novembre 2003 e s.m.i.
Modello	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001 e adottato dalla Società al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al predetto Decreto
Codice Etico	Codice Etico del Gruppo Atlantia adottato, nella sua versione aggiornata, da Giove Clear in data 18 luglio 2016, che compendia l'insieme dei valori e delle regole di condotta cui la Società intende fare costante riferimento nell'esercizio delle attività imprenditoriali
Ethic Officer	Organismo unico per il Gruppo preposto alla divulgazione, alla diffusione e alla vigilanza sull'osservanza del Codice Etico
Aree a rischio	Aree di attività considerate potenzialmente a rischio in relazione ai reati di cui al D. Lgs. 231/2001
Protocolli	Complesso delle norme aziendali, quali procedure, norme operative, manuali, modulistica e comunicati al personale
Organismo di Vigilanza o OdV	Organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento, sull'efficacia, sull'osservanza del Modello e a curarne il relativo aggiornamento, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001
Organi Societari	Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale di Giove Clear

Soggetti Apicali	Ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. a) del Decreto, <i>persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso</i> . In Giove Clear, stante l'attuale assetto organizzativo, sono: Amministratori e Sindaci.
Soggetti subordinati	Ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. b) del Decreto <i>persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)</i> (ovvero Soggetti Apicali). In Giove Clear, stante l'attuale assetto organizzativo, sono solo i Dipendenti, in quanto, alla data di approvazione del presente Modello, la Società non ha personale con qualifica di "dirigente".
Terzi destinatari	Coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con la Società
Organo di Controllo	Collegio Sindacale di Giove Clear
Direzione Internal Audit di Gruppo	Direzione Internal Audit di Gruppo di Atlantia
C.C.N.L.	Accordo aziendale dell'11 maggio 2011. Per alcuni aspetti legati alla parte normativa il rimando è al C.C.N.L. per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori. Per i dipendenti assunti prima dell'Accordo 11 maggio 2011, si applica il C.C.N.L. multiservizi.

2. PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, in attuazione dell'art. 11 della legge 300/2000, ha introdotto nell'ordinamento giuridico la *“disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*.

La Società, - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione di mercato assunta e della propria immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto opportuno adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche *“Modello”*) con il quale definire un sistema strutturato di regole e di controlli ai quali attenersi per perseguire lo scopo sociale in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente documento rappresenta, pertanto, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società.

3. LA SOCIETÀ

La Società, come disciplinato nello Statuto sociale (art. 2), ha per oggetto l'espletamento delle seguenti attività:

- a) l'attività di pulizia in genere, comprese le opere ed i servizi di disinfezione, sia civili che industriali, ivi compresi i servizi di pulizia di superfici adibite ad aree pubbliche, negozi ed abitazioni;
- b) la manutenzione di giardini, lo sgombero di cantine e solai, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei pavimenti, la prestazione di tutti i servizi connessi con lo sgombero delle immondizie ed in genere di tutti quei servizi, ivi compresa la fornitura dei materiali a tali attività necessari, connessi con la manutenzione degli stabili.

Per l'espletamento delle attività che costituiscono lo scopo sociale, la Società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria ed industriale, mobiliare od immobiliare, nonché assumere interessenze e partecipazioni anche mediante incorporazione in altre Società od imprese aventi scopi analoghi ed affini o comunque connessi al proprio, sia direttamente che indirettamente.

4. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

4.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito il **“Decreto”**), che introduce la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle seguenti convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva già da tempo aderito:

- la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;

- la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri; e
- la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico di società ed associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito denominate "Enti") per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da:

- a) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. "soggetti in posizione apicale");
- b) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. "soggetti subordinati").

La responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso di un procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia stata identificata o non risulti punibile.

In caso di tentativo di uno dei delitti indicati nel Decreto le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Ai sensi dell'art. 23 del Decreto 231/2001, l'Ente risponde anche nel caso in cui, chiunque nello svolgimento dell'attività dell'Ente, e nell'interesse o a vantaggio di esso, abbia trasgredito agli obblighi o ai divieti inerenti a sanzioni interdittive applicabili all'Ente stesso.

La responsabilità dell'Ente, ad oggi, sussiste esclusivamente nel caso di commissione delle seguenti tipologie di condotte illecite (c.d. reati presupposto) richiamate espressamente nel Decreto:

- i. Reati in danno della Pubblica Amministrazione (Malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico; concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione), artt. 24 25, D.Lgs. n. 231/2001;
- ii. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001);
- iii. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001);
- iv. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001);
- v. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001);
- vi. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001);
- vii. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001);

- viii. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001);
- ix. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001);
- x. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001);
- xi. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001);
- xii. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001);
- xiii. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001);
- xiv. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001);
- xv. Reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia (Legge 16 marzo 2006, n. 146 artt. 3 e 10);
- xvi. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001);
- xvii. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001).

All'esito dell'analisi delle attività svolte dalla Società, si ritiene che possano potenzialmente riguardare Giove Clear gli illeciti riportati sub i), ii), iii), vi), ix), x), xi), xii), xiii), xiv), xvii).

In merito ai **delitti di criminalità organizzata**, si rinvia a quanto previsto dai principi generali di comportamento e dai presidi di controllo menzionati nelle seguenti Parti Speciali del Modello: A) Reati in danno della Pubblica Amministrazione; B) Reati societari e corruzione tra privati; E) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Per quanto riguarda la **Legge n. 69 del 27 maggio 2015**, entrata in vigore il successivo 14 giugno, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", con la promulgazione di tale normativa è stata revisionata la struttura del reato di false comunicazioni, prevedendo la procedibilità d'ufficio, l'eliminazione delle precedenti soglie di punibilità e modificando il relativo regime sanzionatorio in ragione della nuova natura di "delitto" dello stesso. In merito alle Disposizioni sopra richiamate, si rinvia a quanto previsto dai principi generali di comportamento e dai presidi di controllo menzionati nella Parte Speciale A) del Modello "Reati in danno della Pubblica Amministrazione" e nella Parte Speciale B) "Reati Societari e Corruzione tra Privati".

Per quanto riguarda i **reati ambientali** (ivi compresi gli "ecoreati", introdotti nell'ordinamento legislativo con la Legge n. 68 del 22 maggio 2015), la Società ritiene di poter escludere la presenza di attività in capo alla stessa che abbiano impatti su tale fattispecie. In particolare:

- per quanto riguarda la gestione dei rifiuti (RSU) raccolti nelle «aree di interesse generale» all'interno delle Aree di Servizio, in virtù di quanto disciplinato dalle Convenzioni stipulate tra ASPI e gli Affidatari ristoro e recepito dai contratti attivi della Società, la stessa raccoglie

e recupera i rifiuti e li trasferisce presso gli appositi spazi predisposti dagli Affidatari ristoro, tenuti al loro smaltimento a norma di legge;

- per quanto riguarda la gestione dei rifiuti prodotti durante lo svolgimento delle attività di pulizia all'interno dei locali degli Affidatari ristoro, la responsabilità della loro gestione e smaltimento a norma di legge è di competenza degli Affidatari ristoro;
- per quanto riguarda i rifiuti prodotti direttamente dal personale impiegatizio della Società, essi sono riconducibili alla normale attività di ufficio (es., rifiuti di tipo urbano, come carta, rifiuti di tipo speciale, come toner, etc. ma non "pericolosi"). Inoltre, gli uffici utilizzati dal personale di Giove Clear si trovano nelle sedi di proprietà di ASPI, che, a sua volta, ha affidato a SDS, con apposito contratto, la responsabilità della gestione degli immobili ed, in particolare, delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nelle quali rientrano anche le attività di pulizia degli uffici e quelle di smaltimento dei relativi rifiuti a norma di legge.

In tema di **market abuse**, le novità legislative sono rappresentate dal Regolamento 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, contenente la disciplina sugli abusi di mercato (meglio noto come «Market Abuse Regulation» ovvero Regolamento MAR), che a decorrere dal 3 luglio 2016 ha trovato applicazione su tutto il territorio dell'Unione Europea, inclusa l'Italia, ed ha abrogato la Direttiva 2003/6/CE, con l'obiettivo di completare e aggiornare il quadro normativo comunitario a tutela dell'integrità, efficienza e trasparenza del mercato finanziario. In linea più generale, si evidenzia che la normativa in tema di market abuse (art. 25-sexies del Decreto) risulta astrattamente applicabile alla realtà di Giove solo per il reato "Abuso di informazioni privilegiate" (Art. 184 D.Lgs. 58/1998), considerando che:

- la Società è controllata da ASPI, società quotata (in quanto Società emittente bond quotato);
- la Società ha altresì un rapporto indiretto con Atlantia (Società che controlla ASPI), società quotata;
- Giove Clear, ai sensi dello Statuto, può almeno potenzialmente, compiere qualsiasi operazione commerciale finanziaria e industriale, mobiliare e immobiliare, nonché assumere interessenze o partecipazioni anche mediante incorporazione in altre Società od imprese aventi scopi analoghi ed affini o comunque connessi al proprio, sia direttamente che indirettamente.
- inoltre, il top management della Società, in virtù della propria posizione e dei rapporti, ancorché indiretti, con Atlantia, società quotata, potrebbe disporre di Informazioni Privilegiate o comunque con impatto sui mercati.

In relazione alla **Legge n. 199 del 29 ottobre 2016**, recante «*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*», che ha modificato l'art. 603-bis c.p., rubricato "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*" (che è stato altresì inserito nell'art. 25-quinquies, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 231/200), è stata svolta, nel mese di aprile 2017, a cura della Società e della struttura Risk Officer

di ASPI, una specifica analisi¹ che ha identificato i processi sensibili² per i quali è astrattamente configurabile la commissione del reato in questione³.

Alla luce di quanto evidenziato in tale analisi e tenuto conto del sistema dei controlli preventivo posto in essere da Giove Clear (con particolare riferimento ai principi generali di comportamento e ai presidi di controllo menzionati nella Parte Speciale A «Reati in danno della Pubblica Amministrazione» (in particolare nelle “Aree Strumentali”) e nella Parte Speciale D «Reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro), si è pervenuti alla conclusione che tale sistema assolve pienamente alla funzione di prevenire le ipotesi di rischio reato di cui all’art. 25-quinquies D.Lgs. n. 231/01.

Da ultimo, in data 15 marzo 2017, è stato promulgato il D. Lgs n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”.

In merito a tale fattispecie di reato, è stato svolto, a cura della Società e, sulla base del contratto di service con ASPI, delle competenti strutture della Controllante, un approfondimento⁴ per la valutazione degli impatti derivanti dalle novità introdotte dal citato provvedimento, entrato in vigore il 14 aprile u.s.

Analizzando la normativa, i processi sensibili e i relativi protocolli di controllo già mappati per il reato di corruzione tra privati (Parte Speciale B), si è pervenuti alla conclusione che il complesso dei presidi organizzativi e procedurali -adottati in Giove Clear a fini preventivi o, più in generale, per assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali- sia idoneo a minimizzare il rischio di commissione della fattispecie di reato in questione.

Inoltre, l’analisi ha messo in evidenza che le modalità di attuazione del reato in esame sono riconducibili, con le dovute differenziazioni⁵, a quelle relative ai delitti contro la P.A.. Sono di riferimento, pertanto, per quanto applicabili, anche i principi di comportamento e i protocolli di controllo inseriti nelle Aree Strumentali della Parte Speciale A, che sono:

- acquisti di beni, servizi e/o affidamenti di incarichi di consulenza, specialistici e professionali;
- selezione, assunzione, gestione ed amministrazione del personale;
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione degli omaggi.

In considerazione di quanto su esposto, si ritiene che il complesso dei presidi - organizzativi e procedurali - adottati dalla Società ai fini della prevenzione degli illeciti suddetti o, più in generale,

¹ «Analisi Aree a rischio reato ex art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/01 (post modifiche ex art. 6 Legge 29 ottobre 2016, n. 199, in G.U. n. 257 del 3 novembre 2016)».

² “Selezione, assunzione, gestione e amministrazione del personale” e “Acquisti e logistica”.

³ Per l’illustrazione degli aspetti normativi si rinvia all’Allegato al presente documento “I reati presupposto e l’evoluzione normativa”.

⁴ Le conclusioni del lavoro di analisi svolto sono state inserite nel Documento “Progetto di aggiornamento della mappatura delle aree a rischio reato ex D.Lgs 231/01 di Giove Clear s.r.l.” del 20 giugno 2017.

⁵ Ad. es., per la diversa qualifica rivestita dal soggetto destinatario del denaro o di altra utilità.

per assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali, sia idoneo a minimizzare il rischio di commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.

4.2 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

L'Ente risponde anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo di commissione.

In particolare, in base al disposto dell'articolo 4 del Decreto, l'Ente che ha sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati consumati all'estero, secondo i seguenti presupposti:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente (art. 5 comma 1 del Decreto);
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato Italiano;
- c) l'Ente può rispondere solo nei casi e nelle condizioni previste dagli artt. 7 (Reati commessi all'estero), 8 (Delitto politico commesso all'estero), 9 (Delitto comune del cittadino all'estero) e 10 (Delitto comune dello straniero all'estero) del codice penale.

4.3 LE SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti contemplati dall'art. 9 del Decreto sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare, le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
 - i. da soggetti in posizione apicale, ovvero
 - ii. da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario, per un periodo di uguale durata a quello della misura interdittiva, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: l'Ente svolge un servizio pubblico o di pubblica necessità, la cui interruzione potrebbe provocare grave pregiudizio alla collettività; l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, ex art. 10 del Decreto, sono determinate secondo un sistema basato su "quote", in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile di una singola quota fra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 1.549.

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente, nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità di valore equivalente, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

4.4 L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO" QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, l'articolo 6 del Decreto, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale - in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione e di controllo dell'Ente - prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;

- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso i reati hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla precedente lett. b).

Nel caso, invece, di reati commessi dai soggetti subordinati⁶, l'art. 7 del Decreto prevede che l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede inoltre che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli di Organizzazione e di Gestione possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria. Per **Giove Clear** il riferimento è individuato nelle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (le "**Linee Guida**") predisposte da Confindustria.

5. ADOZIONE DEL MODELLO

5.1 FINALITÀ E DESTINATARI DEL MODELLO

Il Modello può essere definito come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e responsabilità, funzionale all'attuazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività a rischio con riferimento ai reati previsti dal Decreto.

Il Modello si propone le seguenti finalità:

⁶ Si rinvia a quanto riportato nel capitolo "Definizioni", pag. 6.

- rafforzare il sistema di Corporate Governance;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo volto alla eliminazione o riduzione del rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, anche nella forma del tentativo, connessi all'attività aziendale, con particolare riguardo alla eliminazione o riduzione di eventuali comportamenti illeciti;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Giove Clear nelle "aree a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni del Modello, in un illecito punito, non solo nei confronti del suo autore, ma anche nei confronti dell'azienda, con sanzioni penali ed amministrative;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Giove Clear che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni;
- ribadire che Giove Clear non tollera comportamenti illeciti e contrasta ogni pratica corruttiva, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi e, dunque, in contrasto con l'interesse della stessa;
- censurare le violazioni del Modello con la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

Si considerano **Destinatari** del presente Modello e, come tali, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza nell'ambito delle specifiche competenze:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, cui spetta il compito di fissare gli obiettivi, decidere le attività, realizzare i progetti, proporre gli investimenti ed adottare ogni decisione o azione relativa all'andamento della Società;
- i componenti del Collegio Sindacale, nell'espletamento della funzione di controllo e verifica della correttezza formale e sostanziale dell'attività della Società e del funzionamento del sistema di controllo interno;
- i Dirigenti⁷;
- i Dipendenti e tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche temporanei e/o soltanto occasionali;
- tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con la Società.

Stante la specifica articolazione organizzativa adottata dalla Società, sono considerati "Soggetti apicali" gli Amministratori e i Sindaci. Sono invece considerati "soggetti subordinati" i Dirigenti (*si veda la nota 4*) e i Dipendenti.

5.2 STRUTTURA DEL MODELLO

⁷ Alla data di approvazione del presente Modello, Giove Clear non ha personale con la qualifica di "dirigente".

Il Modello è costituito dalla presente Parte Generale, dalle Parti Speciali predisposte per le diverse tipologie di reato, relativamente alle quali si è ravvisata la sussistenza di rischi per la Società e dal Codice Etico.

Alla data di approvazione del presente Modello, le Parti Speciali sono le seguenti:

- la Parte Speciale “A”, relativa alle tipologie specifiche di reati previsti dagli articoli 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati in danno della Pubblica Amministrazione;
- la Parte Speciale “B”, relativa alle tipologie specifiche di reati previsti dall’art. 25-ter del Decreto, cioè i reati societari e di corruzione tra privati;
- la Parte Speciale “C”, relativa alle tipologie specifiche di reati previsti dall’art. 25-sexies del Decreto, cioè i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato;
- la Parte Speciale “D”, relativa alle tipologie specifiche di delitti previsti dall’art. 25-septies di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- la Parte Speciale “E”, relativa alle tipologie specifiche di reati previste dalla Legge 231/2007 e dall’art. 25-octies del Decreto, cioè i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- la Parte Speciale “F”, relativa alle tipologie specifiche di reati previsti dall’art. 24-bis del Decreto e dalla Legge 48/2008, cioè i reati informatici e i delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del Decreto).

Per tutti gli altri illeciti che, in base all’analisi delle attività svolte, si ritiene non possano potenzialmente riguardare la Società, opera, in ogni caso, il complesso dei presidi di controllo, organizzativi e procedurali adottati ed illustrati nel presente Modello.

Giove Clear ha adottato per la prima volta il Codice Etico in data 22 ottobre del 2009 e la sua ultima versione aggiornata in data 18 luglio 2016 (la responsabilità di vigilare sull’osservanza del Codice, che compendia l’insieme dei valori e delle regole di condotta cui la Società intende fare costante riferimento nell’esercizio delle attività imprenditoriali, è stata affidata all’Ethic Officer).

È stata realizzata, inoltre, una stretta interazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un *corpus* di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell’etica e della trasparenza aziendale, anche in coerenza con quanto previsto dalle **Linee Guida di Confindustria**.

5.3 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Per favorire la *compliance* delle diverse attività aziendali alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e, contemporaneamente, garantire un efficace controllo del rischio di commissione di reati presupposto, è previsto un procedimento di aggiornamento del Modello al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- innovazioni legislative o giurisprudenziali della disciplina della responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- significative modifiche della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società;

- significative violazioni del Modello, risultati del *risk assessment*, verifiche sull'efficacia del Modello, *best practices* di settore.

Il Modello, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Giove Clear e inizialmente adottato il 18 dicembre 2009, è stato oggetto, negli anni, di interventi di aggiornamento, in funzione dell'evoluzione del quadro normativo ed organizzativo.

Il processo di aggiornamento del Modello, che non è uno strumento statico di definizione di protocolli di prevenzione, ma è un apparato dinamico che permette la definizione di un sistema di controllo interno adeguato alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto, si articola nelle fasi di seguito descritte:

Fase 1: Identificazione delle attività a rischio

In tale fase, in riferimento a ciascuna fattispecie dei reati presupposto, sono identificate le aree di attività aziendali nell'ambito delle quali, astrattamente, potrebbe essere commesso uno di tali reati, nonché quelle che potrebbero essere strumentali alla commissione degli illeciti, rendendo possibile o agevolando il perfezionamento del reato presupposto.

L'identificazione delle aree aziendali a rischio e delle fattispecie di reati potenzialmente realizzabili è attuata anche attraverso l'esame della documentazione aziendale più significativa (organigrammi, procure, disposizioni organizzative, ecc.) e l'effettuazione di una serie di interviste con i soggetti aziendali chiave.

Sono quindi individuati i singoli reati potenzialmente realizzabili nell'ambito di ciascuna area di attività a rischio, così come identificata, e, per ogni reato, ne sono indicati i possibili autori ed alcune esemplificazioni concrete delle modalità di commissione.

Fase 2: Analisi del sistema di controllo

In tale fase, si procede ad analizzare il sistema di controllo per ogni area sensibile di attività (protocolli formali come norme interne, procedure, comunicati organizzativi, comunicati al personale, ecc. e/o prassi adottate), verificando, in particolare, la chiara individuazione delle responsabilità, la separazione o segregazione delle funzioni, la documentabilità e "tracciabilità" delle operazioni e dei controlli, ecc.), con l'obiettivo di valutare la loro efficacia nella prevenzione dei reati astrattamente applicabili.

Nell'ambito delle attività di risk assessment, sono quindi analizzati tutti gli elementi del sistema di controllo che vengono descritti nella presente Parte Generale, ovvero:

- a) il sistema delle deleghe e delle procure;
- b) il sistema organizzativo;
- c) i protocolli;
- d) il sistema di controllo interno.

Le verifiche sul sistema di controllo riguardano anche le attività svolte con il supporto di Società del Gruppo o esterne (*outsourcing*). Tali verifiche sono condotte sulla base dei seguenti criteri:

- la formalizzazione delle prestazioni fornite in specifici contratti di servizio;
- la previsione di idonei presidi di controllo sull'attività in concreto espletata dalle società di servizi sulla base delle prestazioni contrattualmente definite;
- l'esistenza di procedure formalizzate/linee guida aziendali relative alla definizione dei contratti di servizio e all'attuazione dei presidi di controllo, anche con riferimento ai criteri di determinazione dei corrispettivi ed alle modalità di autorizzazione dei pagamenti.

a) Sistema delle deleghe e delle procure

Conformemente a quanto previsto dal codice civile e dallo Statuto della Società⁸, al Consiglio di Amministrazione di Giove Clear spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto disposto dalla legge. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può delegare, con le limitazioni che - oltre a quelle di legge - ritenga opportune, tali poteri, o parte di essi, al Presidente e/o ai Consiglieri muniti di delega.

In materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Consiglio di Amministrazione ha riconosciuto all'Amministratore Delegato la qualifica di Datore di Lavoro ai sensi della normativa sopra richiamata, conferendo allo stesso piena autonomia decisionale e di spesa, con facoltà di conferire procure speciali.

L'Amministratore Delegato della Società può, a sua volta, conferire, nell'ambito dei poteri riconosciuti dal Consiglio di Amministrazione ed in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, procure e deleghe operative a personale interno ed anche a terzi, aggiornate in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano individuati e fissati in coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura. I poteri così conferiti sono aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi intervenuti nella struttura della Società.

L'aggiornamento del sistema dei poteri e deleghe viene curato, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione e, per esso, dell'Amministratore Delegato, dalla struttura competente di Autostrade per l'Italia, che svolge attività di service.

L'analisi del sistema delle deleghe e delle procure nell'ambito del processo di aggiornamento del Modello ha riguardato l'esistenza dei poteri autorizzativi e di firma conferiti. L'accertamento è stato condotto sulla base dell'esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne, alla luce dell'organigramma aziendale.

b) Sistema organizzativo

Il sistema organizzativo è costituito da una serie di disposizioni aziendali volte a definire o a modificare:

- la macro-struttura organizzativa, nonché la comunicazione di disposizioni di carattere generale di notevole importanza (Ordini di Servizio);

⁸ Art. 17

- l'articolazione e le aree di responsabilità delle strutture organizzative di secondo livello (Istruzioni di Servizio).

Tali documenti vengono aggiornati dalla competente struttura della Società in funzione dei cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società ha adottato una specifica articolazione organizzativa che individua l'Amministratore Delegato (così come definito dal CdA della Società) quale Datore di lavoro, nonché le figure previste dal D. Lgs. 81/2008 operanti in tale ambito, con illustrazione delle relative aree di responsabilità.

Nel processo di aggiornamento del Modello, la verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo si effettua sulla base dei seguenti criteri:

- formalizzazione del sistema;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- esistenza della segregazione e contrapposizione di funzioni;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto nei documenti organizzativi della Società.

c) Protocolli

Giove Clear ha messo a punto un complesso di norme interne volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, definendo responsabilità, competenze, applicazioni informatiche, ove presenti, e attività di controllo e monitoraggio. In particolare:

- le Procedure approntate dalla Società costituiscono le regole da seguire per la realizzazione dei processi aziendali corrispondenti. Esse prevedono anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali che abbiano particolare rilevanza e definiscono le modalità di gestione da seguire.
- le Norme Operative sono istruzioni operative relative alle attività di uno specifico settore o ruolo;
- i Manuali, come, ad es., il Manuale per il personale operativo relativo alle attività da svolgere, contenente anche il materiale informativo previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

In materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, la Società ha adottato specifici protocolli, sia procedure che norme operative (sul punto si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale "D").

La valutazione dell'adeguatezza dei protocolli, nel processo di aggiornamento del Modello, ha tenuto conto non soltanto delle fasi negoziali ma anche di quelle di istruzione e formazione delle decisioni aziendali.

d) Sistema di controllo

Il sistema di controllo di Giove Clear è articolato, come suggerito dalle *best practices* in materia, in 3 livelli:

- 1° Livello (anche detto “controllo di linea”) ovvero quello operato direttamente dai responsabili delle aree operative che hanno la responsabilità della gestione dei rischi e dell’attuazione dei presidi di controllo;
- 2° Livello ovvero quello proprio dell’Amministratore Delegato, anche avvalendosi del supporto di enti esterni, preposto alla gestione di tutti i rischi della Società;
- 3° Livello ovvero quello svolto dalla Direzione Internal Audit di Gruppo.

Nell’ambito di tale sistema, sono previsti meccanismi di verifica della gestione delle risorse finanziarie che devono garantire la verificabilità e la tracciabilità delle spese, l’efficienza e l’economicità delle attività aziendali.

La rilevazione di eventuali scostamenti dei dati correnti rispetto al piano e la valutazione degli stessi da parte degli appropriati livelli gerarchici assicurano il controllo della spesa effettiva rispetto a quanto programmato ad inizio esercizio.

L’analisi del sistema di controllo, nel processo di aggiornamento del Modello, riguarda l’esistenza di un idoneo sistema di monitoraggio dei processi per la verifica dei risultati e di eventuali non conformità nonché l’esistenza di un idoneo sistema di gestione della documentazione, tale da consentire la tracciabilità delle operazioni.

Fase 3: Gap analysis

Il disegno dei controlli rilevato è confrontato con le caratteristiche e gli obiettivi richiesti dal Decreto o suggeriti dalle Linee Guida di Confindustria e dalle migliori pratiche nazionali ed internazionali.

La valutazione complessiva di adeguatezza del sistema di controllo è effettuata tenendo conto del livello di rischio accettabile approvato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

In tale ottica, il sistema di controllo è ritenuto adeguato se la ipotetica commissione delle fattispecie di reato presupposto previste dal Decreto avviene con l’elusione fraudolenta del Modello.

Il confronto tra l’insieme dei presidi di controllo esistente e quello ritenuto ottimale consente alla Società di individuare una serie di ambiti di integrazione e/o miglioramento del sistema dei controlli, per i quali sono definite le azioni di miglioramento da intraprendere.

Il risultato dell’attività svolta nelle tre fasi è rappresentato, per gli aspetti relativi all’individuazione delle aree sensibili e delle fattispecie di reato astrattamente applicabili, all’analisi dei protocolli e alla definizione di eventuali interventi migliorativi (*gap analysis*), in un documento denominato “**Aggiornamento della mappatura delle aree a rischio reato ex D. Lgs. 231/01**”, con indicazione, oltre che delle aree a rischio, anche dei soggetti (o delle strutture aziendali) che potrebbero realizzare illeciti o porre in essere attività ad essi strumentali.

5.4 COMUNICAZIONE DEL MODELLO

Giove Clear promuove la conoscenza del Modello, del sistema normativo interno e dei loro relativi aggiornamenti tra tutti i Destinatari, con grado di approfondimento diversificato a seconda della

posizione e del ruolo. I Destinatari sono quindi tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e a contribuire alla sua attuazione.

Il Modello è comunicato formalmente ad Amministratori e Sindaci al momento della nomina mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico.

Per i dipendenti degli uffici di Roma il Modello è reso disponibile sulla rete intranet aziendale, nella sezione “Organizzazione/Modelli 231”, a cui gli stessi devono sistematicamente accedere nello svolgimento ordinario dell’attività lavorativa.

All’assunzione viene inoltre consegnata, fra la documentazione prevista nell’ambito della Procedura “*Selezione e Assunzione del Personale*” di Giove Clear, una copia del Codice Etico, una copia del presente Modello, nonché l’*Informativa sulle disposizioni aziendali* in cui viene fatta menzione, tra l’altro, del Modello stesso e delle disposizioni normative d’interesse per la Società, la cui conoscenza è necessaria per il corretto svolgimento delle attività lavorative.

La Parte Generale del Modello e il Codice Etico sono messi a disposizione (su supporto cartaceo) anche dei Soggetti terzi e di qualunque altro interlocutore della Società tenuto al rispetto delle relative previsioni.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 IDENTIFICAZIONE E COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

In attuazione del Decreto e nel rispetto delle previsioni delle Linee Guida di Confindustria, il Consiglio di Amministrazione di Giove Clear ha istituito un Organismo (Organismo di Vigilanza) al quale ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.

L’Organismo di Vigilanza ha una composizione monocratica. La suddetta scelta in termini di composizione dell’Organismo di Vigilanza è stata riconosciuta come adeguata a svolgere i compiti assegnati, in considerazione delle capacità in materia di attività ispettiva, di controllo interno e di conoscenza della realtà aziendale e delle connesse tematiche giuridiche.

6.2 NOMINA

L’Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina è comunicata all’Organismo di Vigilanza secondo il sistema di comunicazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. Il componente dell’Organismo, a sua volta, deve accettare formalmente l’incarico.

La composizione, i compiti, le prerogative e le responsabilità dell’Organismo di Vigilanza nonché le finalità della sua costituzione sono comunicati a tutti i livelli aziendali con Ordine di Servizio.

6.3 REQUISITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Sulla base di quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Decreto e tenendo nel debito conto le Linee Guida di Confindustria, dovranno essere adeguatamente garantite l’autonomia e l’indipendenza, la professionalità e la continuità di azione dell’Organismo di Vigilanza.

L'autonomia e l'indipendenza delle quali l'OdV deve necessariamente disporre sono assicurate dalla circostanza che l'Organismo di Vigilanza opera in assenza di vincoli gerarchici nel contesto della corporate governance societaria, riportando al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, nonché al Presidente e Amministratore Delegato.

Inoltre, le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fatto ovviamente salvo il potere-dovere del Consiglio di Amministrazione di vigilare sull'adeguatezza dell'intervento posto in essere dall'OdV, al fine di garantire l'aggiornamento e l'attuazione del Modello.

Nella individuazione dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione tiene conto delle specifiche competenze ed esperienze professionali, sia nel campo giuridico, in particolare nel settore della prevenzione dei reati ex D. Lgs. n. 231/2001.

Inoltre, tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richieste nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza di Giove Clear si avvale del supporto delle strutture della Società e/o di eventuali consulenti esterni che, di volta in volta, si rendono necessari.

La continuità di azione è garantita anche dalla circostanza che l'OdV opera presso la Società.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa e al possesso dei requisiti di onorabilità.

In particolare, costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza da membro dell'Organismo di Vigilanza:

- avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con amministratori o con i Componenti del Collegio Sindacale di Giove Clear;
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni in Giove Clear tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società ovvero comunque da compromettere l'indipendenza di giudizio;
- essere titolari nella Società di procure e compiti operativi che possano minarne l'indipendenza del giudizio.

In relazione ai requisiti di onorabilità che l'Organismo di Vigilanza deve possedere, costituisce causa di ineleggibilità e di incompatibilità alla permanenza nella carica l'essere imputato di delitto doloso ovvero essere raggiunto da un provvedimento cautelare personale.

6.4 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza di Giove Clear è affidato sul piano generale il compito di:

- (a) vigilare sull'adeguatezza del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- (b) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari interni alla Società e di promuovere la stessa osservanza anche da parte dei soggetti terzi (consulenti, fornitori, ecc.);

- (c) curare l'aggiornamento del Modello in relazione all'evoluzione della struttura organizzativa, del quadro normativo di riferimento o a seguito dell'attività di vigilanza in esito alla quale siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni.

Su di un piano più operativo, è affidato all'OdV della Società il compito di:

- effettuare costantemente una ricognizione delle attività aziendali e della normativa di riferimento, al fine di aggiornare la mappatura delle attività a rischio reato e proporre l'aggiornamento e l'integrazione del Modello e delle norme interne, ove se ne evidenzi la necessità;
- monitorare la validità nel tempo del Modello e delle norme interne e la loro effettiva attuazione, promuovendo, anche previa consultazione delle strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia. Tale compito comprende la formulazione di proposte di adeguamento e la verifica successiva dell'attuazione e della funzionalità delle soluzioni proposte;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio;
- verificare i poteri autorizzativi e di firma esistenti, al fine di accertare la loro coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e proporre il loro aggiornamento e/o modifica, ove necessario;
- definire e curare, in attuazione del Modello, il flusso informativo periodico, secondo una frequenza adeguata al livello di rischio reato delle singole aree, che consenta all'OdV di essere periodicamente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire modalità di comunicazione, al fine di acquisire conoscenza di presunte violazioni del Modello;
- attuare, in conformità al Modello, un flusso informativo periodico verso gli organi sociali competenti in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello;
- condividere i programmi di formazione promossi dalla Società, con il supporto della competente struttura di Autostrade per l'Italia, per la diffusione della conoscenza e la comprensione del Modello;
- verificare le iniziative adottate dalla Società per agevolare la conoscenza e la comprensione del Modello e delle procedure ad esso relative, da parte di tutti coloro che operano per conto della Società;
- verificare la fondatezza delle segnalazioni pervenute in merito a comportamenti asseritamente integranti fattispecie di reato previste dal Decreto;
- accertare le cause che hanno condotto alla presunta violazione del Modello e chi l'abbia commessa;
- verificare le violazioni del Modello segnalate o apprese direttamente e la loro comunicazione al Titolare del potere disciplinare.

Per lo svolgimento dei propri compiti, all'OdV sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Modello. A tal riguardo, è fatto obbligo, in capo a qualunque struttura aziendale, dipendente e/o componente degli Organi sociali, di fornire le informazioni in proprio possesso a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dello stesso;
- accedere, senza necessità di alcun consenso preventivo, presso tutte le strutture della società onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò sia necessario per l'espletamento delle attività di competenza;
- assicurarsi che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- richiedere, qualora si renda necessario, l'audizione diretta dei dipendenti, degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale della Società;
- richiedere informazioni a consulenti esterni, partners commerciali e revisori.

Ai fini di un migliore e più efficace adempimento dei compiti e delle funzioni attribuite, l'OdV si avvale, per lo svolgimento della propria attività operativa, della Direzione Internal Audit di Gruppo e delle varie strutture aziendali che, di volta in volta, si potranno rendere utili.

A garanzia della propria indipendenza, l'Organismo di Vigilanza si rapporta direttamente al Consiglio di Amministrazione e, nell'espletamento delle proprie funzioni, agisce in piena autonomia disponendo di mezzi finanziari adeguati ad assicurargli totale indipendenza operativa.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione assegna all'Organismo i mezzi finanziari dallo stesso indicati per le spese da sostenere nell'espletamento dell'incarico.

Nello svolgimento delle attività operative delegate dall'OdV, le strutture incaricate riferiscono sul proprio operato solo all'OdV e, parimenti, l'OdV risponde al Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta, su proprio incarico, da strutture aziendali e consulenti esterni.

6.5 REPORTING VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza riferisce semestralmente della propria attività al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. In particolare, la relazione avrà ad oggetto:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento al monitoraggio dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione del Modello;
- le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, che possano comportare violazioni delle prescrizioni del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi del Modello proposti ed il loro stato di attuazione;
- eventuali segnalazioni ricevute nel corso dell'anno e le azioni intraprese dall'OdV stesso e dagli altri soggetti interessati;

- ogni altra informazione ritenuta utile.

L'OdV riferisce tempestivamente al Presidente e Amministratore Delegato in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza autonomamente o su segnalazione dei dipendenti;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;
- mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

6.6 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con apposito regolamento l'Organismo di Vigilanza disciplina ed approva il proprio funzionamento interno (Regolamento dell'OdV).

6.7 RAPPORTI TRA L'ORGANISMO DI VIGILANZA E IL COLLEGIO SINDACALE

L'OdV scambia con il Collegio Sindacale, su un piano di rapporti paritetici e nel rispetto della reciproca autonomia, informazioni e documenti relativi alle attività svolte e alle problematiche emerse a seguito delle verifiche effettuate e può richiedere informazioni e documenti ritenuti rilevanti ai fini dell'attività di vigilanza espletata.

6.8 DURATA E REVOCA

La determinazione della durata dell'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza spetta al Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, l'OdV rimane in carica fino alla nomina del suo successore o alla costituzione del nuovo Organismo

La revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo componente compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare per giusta causa, in qualsiasi momento, i componenti dell'Organismo di Vigilanza. Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- a) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni;
- b) l'attribuzione al componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, di indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;

- c) un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza, così come definiti nel Modello;
- d) il venir meno all'obbligo di riservatezza;
- e) il venir meno dei requisiti di onorabilità.

In considerazione della composizione monocratica dell'OdV, la revoca del mandato del componente unico determinerebbe l'istituzione di un nuovo Organismo di Vigilanza da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Ove sussistano gravi ragioni, il Consiglio di Amministrazione procederà a disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dalle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, provvedendo tempestivamente alla nomina del nuovo OdV.

7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è uno degli strumenti necessari per garantire da parte dell'OdV un'efficiente attività di vigilanza sull'adeguatezza ed efficacia, nonché sull'osservanza del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre a quanto previsto nelle Parti Speciali del Modello e nelle procedure aziendali, ogni informazione utile proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle attività "a rischio". In particolare, i Destinatari sono tenuti a riferire all'Organismo di Vigilanza qualsiasi notizia relativa a:

- la commissione di reati o il compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- la realizzazione di illeciti amministrativi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello e dai protocolli ad esso relativi;
- eventuali variazioni nella struttura organizzativa e nelle procedure vigenti;
- eventuali variazioni del sistema di deleghe e procure;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da Organi di Polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, azioni, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;

- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate oppure dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- avvio di interventi di natura ispettiva da parte di organismi pubblici (magistratura, Guardia di Finanza, altre Autorità, ecc.) nell'ambito delle attività a rischio.

7.1 SEGNALAZIONI RELATIVE A PRESUNTE VIOLAZIONI DEL MODELLO

Le segnalazioni relative a presunte violazioni del Modello, incluse quelle trasmesse dall'Ethic Officer e che riguardano la Società, devono essere indirizzate all'OdV della Società.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'Organismo di Vigilanza valuta e verifica le segnalazioni ricevute e, a tal fine, effettua, se del caso, attività istruttoria, ponendo in essere ogni altra ulteriore attività consentitagli dalle proprie prerogative.

L'OdV, se lo ritiene necessario ed opportuno, può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e conserva in un apposito registro le segnalazioni ricevute e le motivazioni che hanno portato a non procedere ad una specifica indagine.

In caso di riscontrata violazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza attiva il soggetto o le strutture competenti per le azioni conseguenti.

La Società, al fine di facilitare l'inoltro delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, ha attivato dei canali di comunicazione dedicati e, precisamente: una apposita casella di posta elettronica (organismodivigilanza@gioveclear.it). Le segnalazioni possono anche essere inoltrate all'indirizzo: Organismo di Vigilanza di Giove Clear - Via Alberto Bergamini 50, 00159 Roma.

8. FORMAZIONE

8.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Società, sentito l'Organismo di Vigilanza, provvede ad organizzare, con il supporto della competente struttura di Autostrade per l'Italia, la formazione del personale, che ha ad oggetto le previsioni normative del Decreto e i contenuti del Modello e si svolge secondo uno specifico piano di attività e provvede al riguardo a fornire all'Organismo di Vigilanza una periodica informativa.

La partecipazione alle sessioni di formazione, così come al corso on-line, in ragione dell'adozione del Modello, è obbligatoria. Eventuali sessioni formative di aggiornamento sono effettuate in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello e al Codice Etico, in dipendenza dell'entrata in vigore o della integrazione di disposizioni normative di rilevante interesse per l'attività della Società o nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza non ritenga sufficiente, per la complessità della tematica, l'impiego dei mezzi di informazione aziendale telematica.

8.2 INFORMATIVA A COLLABORATORI E PARTNER

Giove Clear promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico e della presente Parte Generale del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori della Società.

Al fine di formalizzare e dare cogenza all'obbligo del rispetto dei principi del Codice Etico e della presente Parte Generale del Modello da parte dei terzi che abbiano rapporti contrattuali con la Società, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola in tal senso.

Tale clausola prevede apposite sanzioni di natura contrattuale (la facoltà di risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto), nell'ipotesi di violazione del Codice Etico o della presente Parte Generale.

9. CODICE DISCIPLINARE

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 e ai fini dell'efficace attuazione del Modello, deve essere previsto un Codice disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate. Giove Clear, quindi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle norme della contrattazione collettiva nazionale, ha adottato un Codice disciplinare⁹ volto a sanzionare le violazioni dei principi e delle misure previsti nel Modello e nei protocolli aziendali, da parte dei Destinatari del Modello.

Sulla scorta di quanto indicato dall'art.5 del Decreto, sono passibili di sanzione le violazioni del Modello e dei protocolli aziendali commesse sia dai soggetti posti in posizione "apicale", sia dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto della Società. Inoltre, sono soggetti destinatari del presente Sistema disciplinare gli eventuali collaboratori e partner della Società.

L'instaurazione del procedimento disciplinare e l'eventuale applicazione di sanzioni prescinde dalla pendenza o meno di un procedimento penale per lo stesso fatto e non tiene conto del suo esito.

9.1 CONDOTTE RILEVANTI

Ai fini del presente Sistema disciplinare e nel rispetto delle previsioni di Legge e della contrattazione collettiva, costituiscono condotta rilevante, per l'applicazione di un'eventuale sanzione, le azioni o i comportamenti, anche omissivi, posti in essere in violazione del Modello.

Nell'individuazione della sanzione correlata si tiene conto dei profili oggettivi e soggettivi della condotta rilevante.

In particolare, gli elementi oggettivi, graduati in un ordine crescente di gravità, sono:

- 1) violazioni del Modello che non hanno comportato esposizione a rischio o hanno comportato modesta esposizione a rischio;
- 2) violazioni del Modello che hanno comportato un'apprezzabile o significativa esposizione a rischio;

⁹ Il Codice disciplinare di Giove Clear è riportato nell'allegato 2 dell'Accordo dell'11 maggio 2011 e costituisce parte integrante dello stesso.

3) violazioni del Modello che hanno integrato un fatto penalmente rilevante.

Le condotte rilevanti assumono, inoltre, maggiore o minore gravità a seconda della diversa valenza degli elementi soggettivi di seguito indicati e, in generale, delle circostanze in cui è stato commesso il fatto. In particolare, in ottemperanza al principio di gradualità e proporzionalità nella determinazione della sanzione da comminare, si tiene conto:

- dell'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- dell'eventuale recidività del suo o dei suoi autore/i.
- del livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto, cui è riferibile la condotta contestata;
- dell'eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

9.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE¹⁰ E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

Qualora sia accertata la violazione di cui al punto 9.1 da parte di un Consigliere o di un Componente del Collegio Sindacale, potranno essere applicate nei Suoi confronti, le seguenti sanzioni: richiamo formale scritto; sanzione pecuniaria, pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile; revoca dall'incarico. In particolare:

- per la violazione di cui al numero 1 della sezione 9.1, sarà comminato il richiamo scritto;
- per le violazioni di cui al numero 2 della sezione 9.1, sarà comminata la sanzione pecuniaria;
- per le violazioni di cui al numero 3 della sezione 9.1, sarà comminata la revoca dall'incarico.

9.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI¹¹

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole imposte dal Modello, da parte di dipendenti della Società, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. e illecito disciplinare.

L'adozione da parte di un dipendente della Società di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al punto precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo dei lavoratori di eseguire con la massima diligenza i compiti loro affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente C.C.N.L.¹², nonché dalle previsioni del relativo Codice Disciplinare (distribuito all'atto dell'assunzione e affisso nei luoghi di lavoro).

¹⁰ Limitatamente ai Consiglieri che non hanno un rapporto di lavoro subordinato.

¹¹ Alla data di adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Giove Clear non ha personale dirigente, sicché quanto descritto nel paragrafo fa riferimento al solo personale dipendente non dirigente.

¹² Accordo aziendale dell' 11 maggio 2011. L'Allegato 2 di tale Accordo riporta il Codice disciplinare, che ne costituisce parte integrante. Al momento attuale sono solo 2 i dipendenti della Società per i quali, essendo stati assunti prima di tale Accordo, si

Le sanzioni vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e proporzionate a seconda della loro gravità, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 9.1.

Qualora sia accertata una violazione del Modello ascrivibile al Dipendente, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7, Legge 300/1970 e del C.C.N.L., potranno essere applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a 4 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni (12 ore per il personale part-time);
- e) licenziamento per mancanze.

Il Datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere adottati prima che siano trascorsi 5 giorni nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

In particolare, stante il disposto del paragrafo 9.1 e ferme restando le previsioni di cui al CCNL e al relativo Codice Disciplinare:

- 1) per le violazioni di cui ai numeri 1 e 2 della sezione 9.1, potranno essere comminati i provvedimenti disciplinari conservativi (richiamo verbale, ammonizione scritta; multe e sospensioni¹³);
- 2) per le violazioni di cui al numero 3 della sezione 9.1, potranno essere comminati i provvedimenti disciplinari risolutivi (licenziamento per mancanze con preavviso e senza preavviso¹⁴).

9.4 SANZIONI APPLICABILI NEI CONFRONTI DEI “TERZI DESTINATARI”

Il presente Sistema Disciplinare ha la funzione di sanzionare le violazioni del Codice Etico e della Parte Generale del Modello commesse da soggetti collettivamente denominati “Terzi Destinatari”.

applica il C.C.N.L. multiservizi (per il cui sistema disciplinare sono di riferimento gli art. art. 46, “Provvedimenti disciplinari”; art. 47, “Ammonizioni scritte, multe e sospensioni”; art. 48 “Licenziamenti per mancanze”; art. 49 “Sospensione cautelare non disciplinare”)

¹³ A titolo meramente esemplificativo, incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta multa o sospensione il lavoratore che: non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi immediatamente l'assenza; compia lieve insubordinazione con i superiori; esegua negligenemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli; guasti il materiale dell'azienda o del committente per disattenzione o negligenza; ecc.)

¹⁴ A mero titolo indicativo, incorre nel **licenziamento con preavviso** il lavoratore che si insubordini ai superiori; danneggi per colpa grave il materiale dell'azienda o del committente; riceva una condanna ad una pena detentiva comminata con sentenza passata in giudicato per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; venga trovato in stato di manifesta ubriachezza e/o alterazione psichica durante l'orario di lavoro; svolga altre attività, anche se fuori dall'orario di lavoro, all'interno dei luoghi di lavoro -bagni e piazzale- che danneggino l'immagine aziendale; svolga attività in concorrenza con il datore di lavoro.

A titolo esemplificativo, incorre nel **licenziamento senza preavviso** il lavoratore che ricorra nelle seguenti infrazioni: furto nell'azienda o presso il committente; trafugamento di oggetti o documenti dell'azienda o del committente; danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o del committente; esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con impiego di materiale dell'azienda; ecc.)

Nell'ambito di tale categoria, possono rientrare:

- coloro che intrattengono con Giove Clear un rapporto contrattuale (ad es. i consulenti, i professionisti, ecc.);
- gli incaricati della revisione e del controllo contabile;
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i procuratori e coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- i fornitori ed i partner.

Ogni violazione posta in essere dai Soggetti sopra indicati potrà determinare l'applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, in ragione della violazione contestata e della maggiore o minore gravità del rischio a cui la Società è esposta.

9.5 PROCEDIMENTO DI ISTRUTTORIA

La procedura di irrogazione delle sanzioni, conseguenti alla eventuale commissione delle violazioni previste, con riguardo a ciascuna categoria di Soggetti destinatari, prevede:

- la fase istruttoria;
- la fase della formale contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

La fase istruttoria ha avvio sulla base delle attività di verifica ed ispezione condotte dall'Organismo di Vigilanza, che, sulla scorta della propria attività istruttoria ovvero dell'analisi delle segnalazioni ricevute, informa tempestivamente e, successivamente, relaziona per iscritto il Titolare del potere disciplinare, come di seguito individuato, circa l'eventuale violazione rilevata ed il soggetto (o i soggetti) cui è riferibile.

Procedimento di istruttoria nei confronti dei Componenti del Consiglio di Amministrazione

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di uno o più soggetti che rivestano la carica di Consigliere, non legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato¹⁵, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, per il tramite dei rispettivi Presidenti, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- il Soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

¹⁵ Nel caso in cui la violazione del Modello sia ascrivibile ad un Consigliere legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, il Titolare del potere disciplinare è il Consiglio di Amministrazione e il procedimento di istruttoria e di eventuale contestazione è sottoposto alle cautele di cui all'art. 7, Legge 300/1970 e al CCNL applicabile.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione convoca il Consigliere a cui è contestata la violazione. La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della convocazione, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che orali.

La convocazione deve essere effettuata in base alle stabilite modalità di convocazione del CdA.

In occasione della convocazione del CdA, cui è invitato a partecipare anche l'Organismo di Vigilanza, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da questi formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del Consigliere interessato, valuta la fondatezza degli elementi acquisiti e, a norma degli artt. 2392 ss. c.c., convoca l'Assemblea per le determinazioni del caso.

La decisione del CdA, nel caso di infondatezza, o quella dell'Assemblea convocata, viene comunicata per iscritto, a cura del CdA stesso, all'interessato nonché all'Organismo di Vigilanza.

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte dell'intero CdA o della maggioranza dei Consiglieri, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Procedimento di istruttoria nei confronti dei Componenti del Collegio Sindacale

In caso di violazione del presente Modello da parte di un Sindaco, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il CdA della Società per il tramite dei rispettivi Presidenti mediante una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- il Soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, il Collegio Sindacale, in riunione congiunta con il CdA, convoca il Sindaco interessato a cui è contestata la violazione.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della convocazione, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

La convocazione deve essere effettuata in base alle stabilite modalità di convocazione del CdA, che, valutata la rilevanza della segnalazione, provvede ad attivare l'Assemblea per le determinazioni del caso.

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di più Sindaci o dell'intero Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa il CdA affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Procedimento di istruttoria nei confronti dei Dipendenti¹⁶

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Dipendente, la procedura di accertamento della violazione è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché del contratto collettivo applicabile.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza trasmette all'AD della Società una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- l'indicazione del Soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'OdV, l'AD, avvalendosi eventualmente del supporto della competente struttura di ASPI o di un legale esterno, convoca il Soggetto interessato mediante invio di apposita contestazione scritta contenente:

- l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- i termini entro i quali il soggetto interessato ha facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

Nel caso in cui il Soggetto interessato intenda rispondere oralmente alla contestazione, a tale incontro è invitato a partecipare anche l'Organismo di Vigilanza. In tale sede sono acquisiti gli elementi rappresentati dal Soggetto interessato.

A conclusione delle attività sopra indicate, l'AD si pronuncia in ordine all'eventuale determinazione della sanzione, nonché circa la concreta comminazione della stessa.

Il provvedimento di comminazione dell'eventuale sanzione è comunicato per iscritto dalla Società all'interessato nel rispetto degli eventuali termini previsti dalla contrattazione collettiva applicabile nel caso concreto.

L'Amministratore Delegato cura, nel caso, l'effettiva irrogazione della sanzione, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili.

¹⁶ Alla data di adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Giove Clear non ha personale dirigente, sicché quanto descritto nel paragrafo fa riferimento al solo personale dipendente non dirigente.

All'Organismo di Vigilanza è inviato, per conoscenza, il provvedimento di irrogazione della sanzione.

Procedimento di istruttoria nei confronti dei “Terzi Destinatari”

Al fine di consentire l'assunzione delle iniziative previste dalle clausole contrattuali volte a garantire il rispetto dei principi del Codice Etico e della presente Parte Generale del Modello da parte dei Terzi che abbiano rapporti contrattuali con la Società, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Responsabile che gestisce il rapporto contrattuale una relazione contenente:

- gli estremi del Soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Codice Etico e della presente Parte Generale del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Tale relazione, qualora l'autorizzazione alla stipula del contratto sia stata deliberata dal CdA, dovrà essere trasmessa anche all'attenzione del medesimo e del Collegio Sindacale.

Il Responsabile che gestisce il rapporto contrattuale, avvalendosi eventualmente del supporto di ASPI o di un legale esterno, invia all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta constatata, le previsioni oggetto di violazione, nonché l'indicazione delle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, nei contratti o negli accordi di partnership che si intendono applicare.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

**EX DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001 n. 231**



Parti speciali

PARTE SPECIALE “A” - REATI IN DANNO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

Si riporta di seguito la descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Premessa

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”), rubricata “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 ed è entrata successivamente in vigore il 28 novembre 2012.

Tale riforma si è contraddistinta per i seguenti elementi:

- la ridefinizione del reato di “*concussione*” (art. 317 c.p.), previsto per il solo pubblico ufficiale, quando costringa taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità;
- l’introduzione del reato di “*induzione indebita a dare o promettere utilità*” (art. 319-quater c.p.), previsto per il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio, qualora inducano taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità;
- la modifica del reato di “*corruzione per un atto d’ufficio*” (art. 318 c.p.), ricorrente quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio riceva indebitamente la dazione di un’utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Nel prosieguo si darà atto di tale intervento riformatore nell’analisi delle singole fattispecie incriminatrici.

Da ultimo, la L. 27 maggio 2015, n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la *pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2015 n. 124 ed entrata successivamente in vigore il 14 giugno 2015, ha modificato la disciplina prevista dagli artt. 317 e seguenti del codice penale, inasprendo sostanzialmente il regime sanzionatorio associato alle singole fattispecie incriminatrici.

Al fine di meglio comprendere le modalità realizzative dei reati in esame, si riporta qui di seguito una descrizione delle nozioni di Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio.

Nozione di Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio (artt. 357, 358, 322-bis c.p.)

Sono definiti pubblici ufficiali coloro che, ai sensi dell’art. 357 c.p., esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, quest’ultima disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dall’esercizio di atti deliberativi autorizzativi o certificativi.

Sono definiti incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima.

La qualità di “Pubblico ufficiale” e di “Incaricato di pubblico servizio” è rivestita anche dai componenti degli organi della Comunità Europea e dai funzionari della Comunità Europea, di Stati Esteri e da coloro che, nell’ambito di altri Stati esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.

Si riportano di seguito alcune esemplificazioni:

- soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:
 - parlamentari e membri del Governo;
 - consiglieri regionali e provinciali;
 - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
 - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
 - magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, vice pretori onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
 - soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
 - funzionari dipendenti della Pubblica Amministrazione, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
 - dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
 - privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, Enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.).

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale, estrinsecatesi cioè in attività di prevalente natura applicativa od esecutiva che non comportano alcuna autonomia o discrezionalità.

La figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio sono individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività da essi svolta in concreto, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico

servizio. Anche un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione può dunque rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p.

1. Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Descrizione del reato

Il reato si configura qualora, facendo ricorso ad artifici o raggiri e, in tal modo, inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nell'ambito di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, si pongano in essere artifici o raggiri, in modo da conseguire vantaggi o benefici non spettanti.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indicano le seguenti modalità di commissione: trasmissione all'Amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, invio ad Enti previdenziali, Amministrazioni locali o ripartizioni di queste, di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione da parte della Società.

2. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-bis c.p.)

Descrizione del reato

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Quanto all'oggetto materiale del reato, si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono erogazioni pecuniarie che possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

(In ogni caso, le norme prendono in considerazione tutte le erogazioni di denaro caratterizzate da una vantaggiosità rispetto alle condizioni praticate dal mercato.)

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: comunicazione di dati non veri o predisposizione di documentazione o rendicontazione false, per ottenere l'erogazione di un finanziamento pubblico, o altra forma di contribuzione.

3. Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Descrizione del reato

Il reato è integrato dalla condotta di chi, ottenuto un finanziamento o un contributo o una sovvenzione da parte dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea, per la realizzazione di una determinata finalità pubblica, destina, in tutto o in parte, i fondi ricevuti per scopi diversi da quelli per cui erano stati ottenuti.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: richiesta e ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in funzione della realizzazione di un'opera con finalità pubblica o di un particolare programma formativo o di ricerca che, una volta conseguito, non viene destinato o viene destinato solo in parte agli scopi per cui era stato ottenuto.

4. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art.316-ter c.p.)

Descrizione del reato

Il reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro indebito ottenimento. Va evidenziato che tale reato, avendo natura sussidiaria, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: indebito ottenimento di un finanziamento pubblico mediante la presentazione di documentazione falsa, attestante prestazioni mai effettuate, ovvero mediante la produzione di documentazione attestante, contrariamente al vero, la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

5. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter, comma 1, c.p.)

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati, informazioni e programmi, in esso contenuti, si ottenga, per sé o per altri, un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro Ente pubblico.

L'elemento oggettivo di questo reato, che rientra nello schema tipico della truffa, ai fini del D. Lgs 231/01 è caratterizzato dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico commesso in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

L'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la sua manipolazione.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: violazione dei dispositivi di protezione del sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate per alterare i dati fiscali e così conseguire un indebito risparmio di imposta.

6. Concussione (art 317 c.p.)

Descrizione del reato

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

La figura dell'Incaricato di un Pubblico Servizio è stata reinserita nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 317 c.p. a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 69/2015, in precedenza menzionata.

Tale reintroduzione, secondo la relazione illustrativa dell'originario disegno di legge, si giustifica in quanto sarebbe incongruo punire unicamente il Pubblico Ufficiale quando anche un concessionario di un pubblico servizio può porre in essere lo stesso comportamento "*con effetti parimenti devastanti sull'etica dei rapporti*".

Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio determina lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità (indipendentemente dalle sue competenze specifiche, ma strumentalizzando la sua posizione di preminenza) o dei suoi poteri

(condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello di cui è stato investito).

Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la Pubblica Amministrazione e il privato concusso.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In relazione all'attività svolta da Giove Clear, il reato in questione non è astrattamente ipotizzabile.

7. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Descrizione del reato

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa.

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal Pubblico Ufficiale, anche dall'Incaricato di un Pubblico Servizio ai sensi dell'art. 320 c.p.

Rispetto alla concussione, la corruzione si caratterizza per l'accordo illecito raggiunto tra il soggetto qualificato ed il soggetto privato che agiscono su un piano paritetico.

Nel caso della Società il reato di corruzione va considerato sotto il profilo della *corruzione attiva*, allorquando un dipendente della Società corrompa un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico servizio per l'ottenimento di qualche beneficio o vantaggio a favore della Società medesima.

Sanzioni applicabili all'Ente

sanzione pecuniaria: fino a 200 quote.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: corruzione di un Pubblico Ufficiale per l'esercizio della funzione con:

- dazione diretta di denaro;
- assunzione di personale segnalato, ovvero riconoscimento di retribuzioni non in linea con le politiche retributive/di incentivazione dell'Azienda;
- ricorso improprio ad omaggi;
- affidamento di incarichi di consulenza/collaborazione che potrebbero rappresentare un'utilità indiretta per lo stesso;
- altra utilità, al fine di ottenere un indebito atteggiamento di favore da parte del Pubblico Ufficiale.

8. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Descrizione del reato

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

In questo particolare tipo di reato, il privato corruttore si assicura con la promessa o la dazione indebita un atto del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio che contrasta con i doveri del suo ufficio.

Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in sé non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d'ufficio. Rivestono la caratteristica di atto contrario ai doveri d'ufficio sia quelli che contrastano con norme giuridiche o con istruzioni di servizio, sia quegli atti che comunque violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà connessi all'esercizio di una pubblica funzione.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per le circostanze aggravanti, ai sensi dell'art. 319-bis c.p., si rinvia al punto successivo del presente documento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione:

- un dipendente della Società, in sede o in occasione del rilascio o del rinnovo di una un'autorizzazione, offre o promette utilità ad un esponente dell'organismo pubblico autorizzatore, il quale, di conseguenza, attesta falsamente il rispetto delle norme di riferimento e compie l'atto;
- corruzione di un Pubblico Ufficiale per l'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio con:
 - o dazione diretta di denaro;
 - o assunzione di personale segnalato, ovvero riconoscimento di retribuzioni non in linea con le politiche retributive/di incentivazione dell'Azienda;
 - o ricorso improprio ad omaggi;
 - o affidamento di incarichi di consulenza/collaborazione che potrebbero rappresentare un'utilità indiretta per lo stesso;
 - o altra utilità, al fine di agevolare ad esempio l'ottenimento di un nulla osta per l'esecuzione di un progetto.

9. Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.

In tali casi, ovvero quando dal fatto l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, saranno applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di

contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

10. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Descrizione del reato

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un Pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la Società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa, anche tramite interposta persona (ad es., il proprio difensore) un Pubblico Ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario, o un testimone), al fine di ottenere la positiva definizione del procedimento.

L'art. 319-ter configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente.

Non è necessario, ai fini della configurazione del reato, che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal giudice ovvero del pubblico ministero.

Sanzioni applicabili all'Ente

- comma 1, sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote;
- comma 1, sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- comma 2, sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- comma 2, sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: il personale della Società offre o promette un'utilità indebita ad un magistrato, al fine di ottenere una pronuncia favorevole in un procedimento a carico della Società.

11. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Descrizione del reato

Il reato, introdotto dall'art. 1, co. 75, lett. i), Legge n. 190/2012, si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

Il reato sussiste sia nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad es.: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria

competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad es.: procurare o favorire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Tale fattispecie si differenzia dalla concussione, che si caratterizza per la minaccia o prospettazione di un male ingiusto in quanto l'induzione è finalizzata ad attribuire un indebito vantaggio. Tale distinzione giustifica la punibilità del soggetto indotto.

Il criterio distintivo tra l'induzione indebita e la corruzione, invece, va ravvisato nella diversa valenza che assume l'abuso di potere e/o qualità nelle due fattispecie, posto che solo nell'induzione indebita esso svolge il ruolo di strumento indefettibile per ottenere, con efficienza causale, la prestazione indebita.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione:

- il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, abusando dei poteri inerenti il suo ufficio, induce un dipendente o un apicale di Giove Clear a corrispondere in suo favore denaro o altra utilità, al fine di non applicare una sanzione della quale sussistono tutti i presupposti;
- la dazione o promessa indebita di denaro o altra utilità (quali, l'assunzione di personale segnalato, il riconoscimento di retribuzioni non in linea con le politiche retributive/incentivazione dell'Azienda, il ricorso improprio ad omaggi, l'affidamento di incarichi di consulenza/collaborazione, ecc.) ad un terzo o ad un Pubblico Ufficiale od a un Incaricato di Pubblico Servizio, per la definizione favorevole di una vertenza.

12. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'Incaricato di un Pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

13. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

14. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Descrizione del reato

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un Pubblico Servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato per indurlo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il delitto in esame si configura quindi come reato di mera condotta. L'elemento oggettivo del reato è costituito da una condotta istigatoria, per la quale, da un lato, il soggetto agente deve provocare in altri una pressione tale da indurlo a compiere una determinata azione e, dall'altro, il soggetto che subisce la sollecitazione non deve accettare l'offerta o la promessa prospettata.

Sanzioni applicabili all'Ente

- commi 1 e 3, sanzione pecuniaria: fino a 200 quote;
- commi 2 e 4, sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote;
- commi 2 e 4, sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: un funzionario o un apicale della Società offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un Pubblico Servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, ma la promessa o l'offerta non vengono accettate.

15. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Descrizione del reato

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione, si applicano all'Ente anche quando tali delitti riguardano i seguenti soggetti:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- i giudici, il procuratore, i procuratori aggiunti, i funzionari e gli agenti della Corte penale internazionale, le persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le norme in materia di corruzione attiva (artt. 321 e 322) si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone sopra indicate;

- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali o per ottenere o mantenere un'attività economica o finanziaria.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote; se l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: corruzione di un Pubblico ufficiale con dazione di denaro per ottenere una licenza o una concessione o per concludere un contratto, grazie ad un'alterazione della *par condicio* dei concorrenti.

16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Descrizione del reato

La norma incriminatrice in esame mira a evitare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di non rispondere concessa agli indagati e agli imputati, nonché ai cc. dd. indagati/imputati in procedimenti connessi, ai prossimi congiunti e al testimone (nel caso di c.d. autoincriminazione), in ossequio al principio del "*nemo tenetur se detegere*", anche al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze.

Si tratta di una norma sussidiaria, che trova applicazione soltanto qualora il fatto concretamente realizzato non costituisca più grave reato.

Il reato si caratterizza per la previsione di un dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di indurre, a seguito di violenza o minaccia del soggetto avente facoltà di non rispondere ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità a quest'ultimo, a non rendere dichiarazioni ossia ad avvalersi di tale facoltà o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).

I destinatari della condotta sono, dunque, i testimoni, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante al fine della consumazione del reato si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro individuo, determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicita attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di denaro o di altra utilità.

È richiesto, inoltre, per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie che:

- la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci nello stesso procedimento;

- la persona indotta, con le modalità indicate dalla norma, a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: un dipendente di Giove Clear viene chiamato a testimoniare in un processo penale su fatti che riguardano gli interessi della Società (nell'ambito di un procedimento nel quale può avvalersi della facoltà di non rispondere) e, prima dell'esame testimoniale, riceve pressioni (violenze o minacce) o offerte o promesse di denaro o di altra utilità da parte di un apicale/dipendente della Società per non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012]

Descrizione del reato

La norma incriminatrice in esame si applica nel caso in cui si verifichi una delle condizioni aggravanti previste dal comma 12-bis dell'art. 22 del D.Lgs. 286/1998 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione), il quale recita: "Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (*N.d.R.*: ovvero il fatto del "datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato") sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Sanzioni applicabili all'Ente

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Applicabilità:

Si ritiene astrattamente configurabile come rischio di commissione esclusivamente l'ipotesi di cui alla lettera a), in quanto le fattispecie di cui alle lettere b) e c) sono da ritenersi escluse dalla realtà di Giove Clear, date le attuali previsioni del contesto normativo nazionale e l'ambito in cui la stessa opera.

- Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 del Decreto)

Descrizione del reato

Il reato punisce chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'Ente cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure. Ai fini della presente norma vengono prese in considerazione tutte quelle attività svolte dall'Ente che possono comunque presentare interferenze rispetto all'esecuzione di una sanzione interdittiva o di una misura cautelare interdittiva.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: se l'Ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: la Società, già destinataria della misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la P. A., intrattiene, in violazione di detta prescrizione, rapporti contrattuali con la stessa P. A. per interposta persona o in forma occulta.

A.2 AREE A RISCHIO

Giove Clear ha identificato le aree a rischio intese come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto (c.d. mappa delle aree a rischio).

Tra le aree a rischio sono considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, possono anche avere un rilievo indiretto/strumentale per la commissione degli stessi reati. In particolare, si intendono strumentali quelle attività che possono creare le condizioni di fatto per la commissione dei reati presupposto.

Considerato quanto sopra, le aree a rischio per la Società in relazione ai reati della presente Parte Speciale sono le seguenti:

AREE A RISCHIO DIRETTO

1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per le attività connesse alla gestione dei processi aziendali (ivi compresa la gestione dei rapporti con Autorità ed Organi di controllo o vigilanza).

AREE STRUMENTALI

1. Acquisti di beni, servizi e/o affidamenti di incarichi di consulenza, specialistici e professionali.
2. Selezione, assunzione, gestione ed amministrazione del personale.
3. Gestione dei flussi finanziari.
4. Gestione degli omaggi.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione della Società dall'Organismo di Vigilanza.

A.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico;
- non conformi alle Procedure e alle Norme aziendali;

- tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o riceverle da questi;
- offrire opportunità di lavoro e/o commerciali a favore di personale appartenente alla P. A. o a loro familiari (coniuge/convivente, parenti e affini) nell'ambito di trattative o nella gestione di rapporti di qualsiasi genere;
- offrire omaggi, direttamente o tramite terzi, salvo siano conformi alle normali prassi commerciali, di valore modico e comunque tali da non potere ingenerare, nella controparte ovvero in un terzo estraneo o imparziale, l'impressione che siano finalizzati ad acquisire indebiti vantaggi o ad esercitare un'influenza illecita sull'attività e/o sulle decisioni della controparte e gli stessi siano adeguatamente autorizzati e documentati;
- fornire od ottenere informazioni riservate che compromettano l'integrità, gli interessi o la reputazione della Società o del Gruppo;
- riconoscere compensi a fornitori, professionisti o collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico affidato;
- esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su Pubblici Ufficiali in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;
- fornire, in qualsiasi forma, informazioni non veritiere alla P. A.;
- destinare somme ricevute da Organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano diretti.

Inoltre, così come disposto dal **Codice Etico**, sono espressamente proibiti tutti i "pagamenti di facilitazione" ovvero qualsiasi tipologia di pagamento o altra utilità effettuata - direttamente o indirettamente - nei confronti di Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio, allo scopo di velocizzare, agevolare o semplicemente assicurare l'effettuazione di un'attività routinaria o di un'attività comunque lecita e legittima nell'ambito dei propri doveri."

A.4 PARTE SPECIALE A - PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Con riferimento alla presente Parte Speciale, l'attività della Società si conforma ai seguenti principi generali di controllo:

- osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti e dei principi di correttezza e trasparenza e garanzia dell'integrità e della reputazione delle parti nei rapporti intrattenuti con la P. A.;
- rispetto di quanto disposto dal Codice Etico in merito alle relazioni che la Società intrattiene con rappresentanti della P.A. o in ogni caso relative a rapporti di carattere pubblicistico, che devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Società o del Gruppo;
- conferimento, esclusivamente alle strutture aziendali a ciò preposte e autorizzate, del potere di assumere impegni e gestire rapporti, di qualsiasi genere, con rappresentanti della P.A. e/o Enti aventi rilevanza pubblicistica; in tali rapporti la Società non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell'istituzione interessata;

- rispetto dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità definiti nei documenti aziendali e del sistema autorizzativo, del sistema di deleghe e procure, nonché delle procedure e norme vigenti;
- tracciabilità dei rapporti nei confronti della P.A. per le attività a rischio e documentazione dei rapporti autorizzativi o impegnativi per la Società, anche attraverso la predisposizione delle Schede di evidenza, come di seguito illustrato;
- con riguardo alla predisposizione, sottoscrizione e trasmissione di documentazione, dati o informazioni alla P.A., le strutture deputate operano nel rispetto dei poteri conferiti ed assicurano, nell'ambito del quadro procedurale aziendale, la completezza, veridicità e trasparenza dei dati trasmessi;
- in sede di ispezioni da parte di Enti della P.A., le strutture deputate operano, nel rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti nei documenti aziendali e con spirito di collaborazione, agevolando l'attività dell'Ente e fornendo, in maniera completa e corretta, le informazioni ed i dati eventualmente richiesti in adempimento dei compiti legalmente attribuiti all'Ente;
- evidenza delle attività e dei controlli svolti.

Più in generale, si evidenzia che, al fine di consentire la trasmissione delle segnalazioni di possibili violazioni, comportamenti, pratiche non conformi a quanto stabilito nel **Codice Etico**, in ambito di Gruppo sono stati predisposti e resi accessibili specifici strumenti di comunicazione con l'*Ethic Officer*.

A tal proposito, la **Procedura "Segnalazioni all'Ethic Officer"** (accessibile anche dall'esterno sul sito istituzionale di Atlantia) disciplina la gestione delle segnalazioni pervenute all'Ethic Officer, inoltrate da chiunque sia venuto a conoscenza di violazioni del Codice Etico anche in forma anonima e le modalità di gestione della relativa istruttoria, nel rispetto della normativa in materia di privacy e altra normativa applicabile all'oggetto della segnalazione ed al paese dove si è verificato il fatto segnalato.

A.5 AREE A RISCHIO DIRETTO - PROTOCOLLI DI CONTROLLO

1. Con riferimento all'Area a rischio "**Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per le attività connesse alla gestione dei processi aziendali (ivi compresa la gestione dei rapporti con Autorità ed Organi di controllo o vigilanza)**", l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura "Rapporti con la Pubblica Amministrazione e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza"**, che definisce, richiamando i principi di comportamento espressi dal presente Modello, le responsabilità aziendali in materia di rapporti con la P. A. e le modalità di redazione e trasmissione dei report verso l'Organismo di Vigilanza. In particolare, tale Procedura afferma che "tali rapporti devono attenersi a criteri di correttezza, trasparenza e buona fede, nel rispetto delle Leggi applicabili. L'Amministratore Delegato deve vigilare affinché i propri Referenti abbiano cura di tenere un comportamento che, in nessun caso, possa essere interpretato, come illecita ingerenza ovvero influenza o che possa impedire od inficiare l'obiettività di giudizio della parte contraente. Di conseguenza sia l'Amministratore Delegato che i Referenti: -non possono assumere impegni, ovvero omettere di assolvere ad obblighi di fare ai quali sono tenuti, al fine di ottenere il favore del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio, o comunque porre in essere comportamenti

che possano configurare il reato di corruzione di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio; -non devono porre in essere, sollecitare o agevolare comportamenti in danno della P.A., che possano configurare gli estremi di uno degli illeciti previsti dalle norme in materia. [...] Ogni operazione o negoziazione, che coinvolga la P.A., deve essere gestita garantendo la massima trasparenza e tracciabilità di tutte le informazioni rilevanti. Deve essere sempre garantita la possibilità di verifica del processo decisionale relativo all'attività realizzata, con la completa tracciabilità delle informazioni sulla base delle quali la determinazione è stata adottata”.

- **Contratto di service ASPI - GIOVE CLEAR**, per amministrazione, fiscale, risorse umane, salute, sicurezza e ambiente, assistenza legale e contenzioso.
- **Contratto di service SDS - GIOVE CLEAR**, per le attività amministrativo-contabili e per i servizi generali (riferiti agli uffici della sede di Roma).
- **Contratto di service SDS - GIOVE CLEAR**, per le attività di gestione e amministrazione del personale (a mero titolo esemplificativo: adempimenti previdenziali; denuncia infortuni; gestione fondi previdenza complementare; supporto amministrativo per l'eventuale contenzioso in materia di rapporto di lavoro; monitoraggio scadenze permessi di soggiorno per lavoratori provenienti da paesi terzi -extra UE-, ecc.).
- **Procedura SDS "Adempimenti Fiscali"**, che si applica alle Società del Gruppo che hanno aderito al consolidato fiscale svolto da SDS ¹⁷ e che descrive le attività finalizzate alla rilevazione, al controllo ed alla elaborazione dei dati e delle informazioni che risultano rilevanti ai fini delle liquidazioni periodiche delle imposte dirette sul reddito, di quelle effettuate quale sostituto d'imposta e delle dichiarazioni annuali.
- **Per i pagamenti centralizzati di tributi e contributi gestiti da ASPI** sulla base del contratto di **service di tesoreria**, le attività si conformano al seguente protocollo di controllo: **Norma Operativa “Modello F24 on line”**.
- **Nell'ambito della presente Area a rischio**, le strutture competenti predispongono e trasmettono all'OdV i seguenti **report**:
 - o l'estratto della delibera del CdA in cui Presidente/AD ha relazionato in merito ai rapporti intrattenuti con la P.A. e da cui hanno avuto origine obblighi a carico della Società;
 - o l'ammontare dei contributi in conto impianti o in conto esercizio erogati da Enti pubblici indicando, tra le altre cose, la Convenzione oggetto del contributo con specifica della tipologia di intervento, l'ammontare del contributo, la modalità prevista di erogazione del contributo, l'Ente erogante, l'importo dei contributi incassati per singola Convenzione e le eventuali anomalie rispetto al processo con relative motivazioni (es. contributi relativi alla formazione del personale).

A.6 AREE A RISCHIO STRUMENTALI - PROTOCOLLI DI CONTROLLO

1. Con specifico riferimento all'Area a rischio **“Acquisto di beni, servizi e/o affidamenti di incarichi di consulenza, specialistici e professionali”**, l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

¹⁷ Giove Clear aderisce al consolidato fiscale per quanto riguarda l'Ires.

- **Procedura "Acquisizione di beni, prestazioni e servizi"**, che definisce le responsabilità interne nell'ambito del processo di acquisto e le relative modalità operative e recepisce, fra gli altri, i seguenti principi di controllo:
 - o segregazione delle funzioni nelle diverse fasi di acquisizione di beni, prestazioni e servizi;
 - o tracciabilità e trasparenza nella definizione delle esigenze di acquisto e nell'individuazione del fornitore, così come formalizzazione delle motivazioni circa l'acquisizione della consulenza e la scelta del professionista;
 - o principio della rotazione dei fornitori invitati, con la previsione di contattarne un numero adeguato in relazione al mercato di riferimento;
 - o formalizzazione del rapporto contrattuale tra la Società e il prestatore con evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso;
 - o sottoscrizione di una clausola contrattuale relativa alla non sussistenza di conflitti di interesse (i.e. esempio l'appartenenza dell'affidatario alla Pubblica Amministrazione) ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01;
 - o previsione della clausola relativa all'osservanza da parte del fornitore, oltre che delle norme di legge e dei regolamenti vigenti, delle regole comportamentali contenute nel Codice Etico, con facoltà di Giove Clear di risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto nel caso di comportamenti contrari ai principi etici aziendali;
 - o evidenza documentale periodica del controllo sulla prestazione ricevuta e sulle spese addebitate prima della liquidazione del compenso, previa valutazione della congruità del compenso rispetto la prestazione resa.

In particolare, in rapporto alla formalizzazione di incarichi professionali e delle consulenze, tale procedura dispone quanto segue: "l'incarico (a eccezione dell'incarico al legale per difesa in giudizio) deve sempre individuare l'oggetto e definire il compenso e i tempi di esecuzione, il sistema di rimborso spese, ove previsto, ed in caso di incarico che preveda lo svolgimento in tutto o in parte di specifiche attività verso la Pubblica Amministrazione, il rapporto deve essere formalizzato secondo le modalità riportate nella Procedura "*Rapporti con la Pubblica Amministrazione e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*". Qualora l'incarico ricomprenda il potere di agire in nome e per conto di Giove Clear, tale potere deve essere validamente formalizzato con specifica procura. Le richieste di acquisizione di prestazioni professionali e i contratti o incarichi di prestazioni professionali sono autorizzati e firmati dall'Amministratore Delegato, secondo i poteri vigenti".

- **Procedura "*Rapporti con la Pubblica Amministrazione e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*"**, che, in linea con le previsioni del presente Modello, dispone quanto segue: "qualora la Struttura competente intenda avvalersi della collaborazione di Soggetti terzi (siano essi consulenti, collaboratori esterni, società o enti esterni, comunque denominati) per lo svolgimento, in tutto o in parte, di specifiche attività verso la P.A., dovrà osservare, nella selezione e gestione del rapporto, quanto previsto nella Procedura Acquisizioni di beni, prestazioni e servizi adottata da Giove Clear. Se l'incarico che si intende conferire ricomprende il potere di agire in nome e per conto di Giove Clear nei confronti della P.A., tale potere deve essere validamente formalizzato in specifica procura,

conferita a tal fine, da cui risultino, in modo univoco: l'oggetto dell'incarico, la qualifica ed i limiti dei poteri conferiti. La struttura competente deve conservare i contratti e le lettere d'incarico, le relazioni ed i documenti giustificativi di spesa relativi, ovvero ogni altro documento che permetta di ricostruire l'attività svolta dall'incaricato e dunque la congruità del compenso riconosciutogli".

- **Norma Operativa ASPI "Approvazione delle richieste di pagamento"**¹⁸, che definisce il flusso autorizzativo relativo alle richieste di pagamento, con particolare riferimento a quelle riconducibili al "ciclo passivo", e le motivazioni in base alle quali potervi fare ricorso (es.: per ragioni di massima urgenza, normalmente non programmabili, o per particolari necessità improcrastinabili, che non sia stato possibile pianificare in tutto o in parte).
- **Procedura "Utilizzo delle carte prepagate aziendali ricaricabili"**, che si applica al personale di Giove Clear che ricopre la funzione di Supervisore, al fine di regolamentare l'utilizzo delle carte di credito ricaricabili prepagate.
- **Nell'ambito della presente Area a rischio**, le strutture competenti predispongono e trasmettono all'OdV i seguenti **report**:
 - o con periodicità semestrale, il dettaglio analitico degli acquisti di importo singolo superiore a 20.000 euro, suddiviso per categoria merceologica;
 - o con periodicità semestrale, gli incarichi specialistici e consulenze di importo superiore a € 20.000, affidati con indicazione dell'oggetto e del corrispettivo pattuito.
 - o con periodicità semestrale, l'elenco nominativo delle carte di credito ricaricabili attribuite e spese effettuate mediante ciascuna carta ricaricabile di importo superiore a € 100.

2. Con specifico riferimento all'Area a rischio "**Selezione, assunzione, gestione ed amministrazione del personale**", l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura "Selezione e assunzione del personale"**, che descrive il processo di copertura delle posizioni non dirigenziali vacanti in organico o di nuova istituzione ritenute organizzativamente necessarie ed i processi di copertura interna. In particolare, tale Procedura prevede che:
 - o ogni candidato, al momento del primo incontro, compili e sottoscriva un "*Questionario Informativo*", nel quale indicare, fra gli altri dati, se egli stesso ovvero propri familiari abbiano/abbiano avuto incarichi nella P.A. o istituzioni pubbliche, al fine di consentire valutazioni in merito al rispetto del Codice Etico con particolare attenzione all'art. "*Rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o relativi a rapporti di carattere pubblicistico*" (secondo il quale la Società si impegna a non offrire

¹⁸ Tale Norma si applica alle richieste di pagamento delle Società gestite in service contabile da SDS.

- opportunità di lavoro e/o commerciali a favore del personale della P.A. coinvolto nella trattativa o nel rapporto o a loro familiari”;
- nel “*Questionario informativo*”, il candidato indichi, se originario di paesi terzi, il numero del permesso di soggiorno (e che, successivamente e prima della formalizzazione della proposta di assunzione, il candidato ne consegni copia alla struttura competente);
 - in considerazione del fatto che il permesso di soggiorno potrebbe essere oggetto di scadenza, il lavoratore originario di paesi terzi debba fornire periodicamente alla struttura interna alla Società copia della richiesta di rinnovo effettuata alle Autorità competenti e, una volta ottenuto il permesso, copia dello stesso (e che in caso di revoca o annullamento, il lavoratore debba tempestivamente informare la stessa struttura);
 - sia effettuato un monitoraggio, da parte della struttura competente di Giove Clear, relativamente alle scadenze dei permessi di soggiorno dei propri dipendenti ed alla ricezione delle relative dichiarazioni.
- **Procedura “Interfaccia GIOVE CLEAR - SDS per adempimenti amministrativi relativi al personale dipendente”**, che disciplina le attività relative alla gestione amministrativa e al payroll del personale dipendente (non dirigente) di Giove Clear.
- Tale Procedura disciplina, fra gli altri temi di amministrazione del personale, la variazione e la gestione delle anagrafiche dipendenti, la rilevazione presenze e il consolidamento dei dati a sistema, l’elaborazione dei cedolini, la gestione degli adempimenti fiscali, contributivi ed assistenziali, ecc.
- **Contratto di service ASPI - GIOVE CLEAR** per le attività di selezione, relazioni industriali e normativa del lavoro. In particolare, nell’ambito di tale contratto, ASPI fornisce alla Società i seguenti **servizi di selezione**: -recepimento delle necessità organizzative ed elaborazione del profilo/job description; -attivazione dello scouting attraverso data base interni e Società esterne; -gestione del processo di selezione; -cura della fase di offerta economica.
- **Contratto di service SDS - GIOVE CLEAR** per la fornitura dei servizi di amministrazione e gestione del personale non dirigente; rilevazione del costo del personale.
- **Procedura "Utilizzo delle dotazioni aziendali messe a disposizione dei dipendenti"**, che regola l’iter per l’attribuzione delle dotazioni (beni e strumenti) al personale dipendente per lo svolgimento della propria attività lavorativa e le modalità per il loro utilizzo. Per tale processo, la Società si avvale, sulla base del contratto di service in essere, del supporto tecnico/operativo della competente struttura di ASPI.

3. Con specifico riferimento all’Area a rischio “**Gestione dei Flussi finanziari**”, l’attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura "Acquisizione di beni, prestazioni e servizi"**, che definisce le responsabilità nell'ambito del processo di acquisto e le relative modalità operative.
- **Contratto di service SDS - GIOVE CLEAR**, per le attività amministrativo-contabili.
- **Contratto di service ASPI - GIOVE CLEAR**, per amministrazione, pianificazione e controllo di gestione.
- **Procedura "Rapporti con la Pubblica Amministrazione e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza"**, che, in merito ai pagamenti nei confronti della P.A., prevede quanto segue: "i pagamenti nei confronti della P.A. devono essere effettuati coerentemente le procedure e le procure vigenti. Sono ammessi solamente i pagamenti nei confronti della P.A. previsti dalla normativa vigente oppure da accordi sottoscritti da parte di Giove Clear. Inoltre, non sono ammessi pagamenti in contanti o con strumenti di pagamento che non permettono la piena tracciabilità, tranne nei casi espressamente previsti dalle norme applicabili; i pagamenti devono essere effettuati su conto corrente bancario o postale: - previsto da legge; - indicato nell'accordo sottoscritto da Giove Clear oppure formalmente indicato per iscritto dalla P.A.".
- **Per i flussi finanziari gestiti da ASPI sulla base del contratto di service di tesoreria**, le attività si conformano ai seguenti protocolli di controllo:
 - o **Norma Operativa "Approvazione delle richieste di pagamento"**¹⁹, che definisce il flusso autorizzativo relativo alle richieste di pagamento, con particolare riferimento a quelle riconducibili al "ciclo passivo".
 - o **Norma Operativa "Gestione dei pagamenti accentrati (Gestione dei pagamenti attraverso bonifici elettronici)"**, che definisce il flusso informativo relativo ai pagamenti accentrati, intendendo per tali i pagamenti per conto che vengono effettuati, con frequenza settimanale, dalla Tesoreria di Finanza di ASPI per tutte le Società gestite in service sulla base di ordini di pagamento disposti dal Service esterno di Gruppo (che saldano le partite di debito su c/c intercompany).

4. Con riferimento all'Area a rischio "**Gestione di omaggi**", l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Codice Etico**, il quale, in materia di omaggi, prescrive quanto segue: "E' espressamente vietato nei rapporti con i terzi in relazione al business del Gruppo offrire denaro, omaggi o benefici di qualsiasi natura tendenti ad ottenere indebiti vantaggi. In particolare eventuali omaggi, spese di ospitalità e rappresentanza offerti a soggetti pubblici o privati devono in qualsiasi circostanza:
 - o rispettare le disposizioni di legge vigenti, regolamenti e procedure applicabili;

¹⁹ Tale Norma si applica alle richieste di pagamento delle Società gestite in service contabile da SDS.

- essere conformi alle normali prassi commerciali, di valore modico e comunque tali da non potere ingenerare, nella controparte ovvero in un terzo estraneo o imparziale, l'impressione che siano finalizzati ad acquisire indebiti vantaggi o ad esercitare un'influenza illecita sull'attività e/o sulle decisioni della controparte;
- non consistere in un pagamento in contanti.

Inoltre è fatto divieto ad ogni dipendente del Gruppo, di accettare alcuna forma di condizionamento e pratica corruttiva da parte di terzi estranei al Gruppo per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa. In particolare, in caso di ricezione di omaggi o altra forma di beneficio, che non rientrano nei principi sopra richiamati, bisognerà rifiutare detto omaggio, o altra forma di beneficio, ed informarne il proprio Responsabile e l'Ethic Officer, che ne darà comunicazione all'Organismo di Vigilanza”.

- **Procedura “Rapporti con la Pubblica Amministrazione e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza”**, che prevede che, all'occorrenza, l'Amministratore Delegato fornisca all'OdV l'elenco di destinatari di omaggi.

A.7 SCHEDE DI EVIDENZA

L'Amministratore Delegato, per le eventuali attività che non sono state ricomprese nell'informativa annuale all'Organismo di Vigilanza nel reporting periodico, predispone la “*Scheda di evidenza*”, secondo lo standard indicato nell'Alleg. 3 della Procedura “**Rapporti con la Pubblica Amministrazione e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**”. L'Amministratore Delegato, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, provvede a fornire ogni altra documentazione a supporto delle informazioni trasmesse.

PARTE SPECIALE “B” - REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI

B.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei illeciti contemplati negli artt. 25-ter del Decreto che, per maggior chiarezza espositiva sono stati raggruppati nelle seguenti **cinque tipologie**:

- 1) FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI**
- 2) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE**
- 3) TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ**
- 4) TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI**
- 5) TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA**

1. FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Descrizione dei reati

La legge 27 maggio 2015 n. 69, entrata in vigore il 14 giugno 2015, ha introdotto una nuova disciplina del delitto di falso in bilancio, trasformandolo da reato contravvenzionale a delitto, e prevedendo, oltre all'aumento del massimo della pena edittale per le persone fisiche a 8 anni di reclusione, l'eliminazione delle soglie quantitative (5% del risultato economico; 1% del patrimonio; 10% delle stime) in precedenza previste come sbarramento per la sua effettiva commissione / integrazione.

Il nuovo assetto dei reati di false comunicazioni sociali, in sostanza, è costituito da due diverse fattispecie incriminatrici (artt. 2621 e 2622 c.c.) che si caratterizzano entrambi per la loro natura di reati di mero pericolo e per la procedibilità d'ufficio.

Entrambe le fattispecie tipizzate negli artt. 2621 e 2622 c.c. si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo al quale la stessa appartiene.

Il bene giuridico che le suddette disposizioni proteggono è da individuarsi nella completa e corretta informazione societaria.

I soggetti attivi, in entrambi i delitti, sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori e, quindi, si è in presenza di reati “propri”.

Tuttavia, ai fini del riconoscimento della relativa responsabilità penale, non è sufficiente individuare l'autore del reato sulla base esclusivamente della sola investitura formale, ma occorrerà effettuare un accertamento, caso per caso, anche sul piano funzionale, ossia sul piano dello svolgimento in concreto di quelle attività tipiche degli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e dei dirigenti preposti ad opera di soggetti non formalmente investiti di questi ruoli.

Ed infatti, la disposizione di cui all'art. 2639 c.c. opera una vera e propria estensione delle qualifiche soggettive qui d'interesse, includendo nel novero dei soggetti attivi del delitto di false comunicazioni sociali sia coloro che svolgono le stesse funzioni rivestite dai soggetti specificamente individuati dal precetto penale (anche se diversamente qualificate nell'incarico), sia il c.d. responsabile di fatto ossia il soggetto che, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione richiamata dalla fattispecie.

Si precisa inoltre che:

- nella nozione di “comunicazione sociale” rientrano tutte le comunicazioni previste dalla Legge dirette ai soci o al pubblico. Questa riserva di Legge esclude la rilevanza penale di qualunque comunicazione atipica e non istituzionalizzata, ancorché diretta ai soci e al pubblico, per esempio le esternazioni di uso corrente come i comunicati e le conferenze stampa, nonché le stesse dichiarazioni estemporanee ai soci riuniti in assemblea e persino le comunicazioni prescritte dalla Consob in forza di poteri regolamentari. Nelle comunicazioni sociali potrebbe invece rientrare la dichiarazione scritta del dirigente preposto che deve accompagnare gli atti e le comunicazioni delle società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della società, diretta ad attestarne la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili ex art. 154-bis TUF (in relazione alla legge 262/2005 in merito alle S.p.A.). Sono compresi nella nozione di comunicazioni sociali il progetto di bilancio, le relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501-ter-2504-novies c.c. in caso di fusione o scissione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a norma dell'art. 2433-bis c.c.;
- il campo di applicazione di entrambe le norme è delimitato dai requisiti di materialità e rilevanza dei fatti falsificati nonché della consapevolezza e della concretezza del pericolo per il bene giuridico tutelato;
- la falsa o parziale rappresentazione deve essere concretamente idonea ad indurre in errore i destinatari della comunicazione falsificata;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (animus lucrandi) e non è richiesta l'intenzione di recare ai soci o al pubblico un ingiusto danno patrimoniale;
- la falsificazione dell'informazione di impresa deve essere consapevole;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la Legge n. 69/2015 prevede altresì uno sconto di pena da un terzo a due terzi della pena e tale misura è prevista per il ravvedimento operoso ovvero per coloro che si adoperino efficacemente per evitare ulteriori conseguenze del delitto, assicurino le prove, individuino i colpevoli oppure, ancora, per coloro che collaborino per il sequestro delle somme trasferite illecitamente.

Diverso, invece, è l'ambito di applicazione delle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c. Mentre l'art. 2621 c.c. riguarda esclusivamente le società non quotate, l'art. 2622 c.c. è applicabile alle sole condotte che riguardano società emittenti strumenti finanziari

negoziati su mercati regolamentati (italiani o di altri Stati Membri dell'Unione Europea), controllanti questi ultimi soggetti, emittenti strumenti finanziari negoziati su multilateral trading facilities (italiani o di altri Stati Membri dell'Unione Europea), che abbiano fatto richiesta di ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati (italiani o di altri Stati Membri dell'Unione Europea) e che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Un'ulteriore differenza tra le due disposizioni appena richiamate riguarda l'assenza dell'inciso "previste dalla legge" con riferimento alle comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, di cui all'art. 2622 c.c., che paiono dunque ricomprendere una più vasta gamma di comunicazioni rilevanti ai fini della norma e non solo, quindi, quelle comunicazioni "previste dalla legge".

Inoltre, per la sola ipotesi di cui all'art. 2621 c.c. e, quindi, per le società non quotate, è stata prevista ai sensi dell'art. 2621-bis c.c. una cornice di pena più mite per i fatti di "lieve entità", tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta e che sono procedibili a querela della stessa società ovvero dei suoi soci o degli altri destinatari delle comunicazioni sociali.

Sanzioni applicabili all'Ente

- per il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 c.c., la sanzione pecuniaria varia da duecento a quattrocento quote;
- per il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621-bis c.c., la sanzione pecuniaria varia da cento a duecento quote;
- per il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate, previsto dall'art. 2622 c.c., la sanzione pecuniaria varia da quattrocento a seicento quote.

A titolo esemplificativo, per tali reati si indicano le seguenti modalità di commissione: creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive, per favorire l'autofinanziamento dell'impresa sociale ovvero coprire eventuali perdite intervenute nell'esercizio sociale.

Falso in prospetto (art. 173-bis T.U.F.)

Descrizione del reato

Il reato in esame si configura mediante l'esposizione, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari, ai fini della sollecitazione all'investimento o all'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, di false informazioni o l'occultamento di dati o notizie idonei ad indurre in errore i destinatari del prospetto, con l'intenzione di ingannarli ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Si precisa che:

- il prospetto deve essere redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla Consob;
- deve sussistere il dolo con riferimento alla falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in inganno i destinatari del prospetto;

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Nel prevedere, dunque, una fattispecie ulteriore rispetto a quelle disciplinate dagli artt. 2621 e 2622, il Legislatore ha implicitamente riconosciuto la riconducibilità dei prospetti in esame nell'alveo delle comunicazioni sociali.

L'art. 34 della L. n. 262 del 2005 (c.d. legge sul risparmio) ha introdotto il nuovo reato di falso in prospetto, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'art. 2623 c.c., che è stato inserito con una nuova formulazione nell'art. 173-bis del T.U.F. Poiché l'art. 25 ter, lett. c) e d) fa ad oggi ancora espresso riferimento all'art. 2623 c.c. quale presupposto dell'illecito amministrativo, l'avvenuta abrogazione della norma del codice civile, a cui non è seguita la contestuale integrazione dell'articolo del Decreto con il riferimento alla nuova fattispecie dell'art. 173-bis TUF, dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità del D.Lgs. n. 231/2001 al nuovo reato di falso in prospetto.

Tuttavia, in un'ottica prudenziale, si è tenuto conto anche di tale fattispecie nella mappatura delle aree a rischio ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

La natura tipica dei documenti in esame giova altresì a delimitare il novero dei soggetti attivi del reato, ancorché il medesimo si presenti quale reato comune, individuandoli in quelli cui compete la redazione e trasmissione del prospetto (quali, ad esempio gli amministratori della società che intende effettuare una sollecitazione all'investimento).

Quanto all'elemento oggettivo del reato, si osserva che esso può oggi risultare integrato in entrambe le ipotesi – delittuosa e contravvenzionale – sia da una condotta commissiva (esposizione di false informazioni) che da una condotta omissiva (occultamento di dati o notizie), caratterizzate dall'idoneità ad indurre in errore i destinatari del prospetto.

Sanzioni applicabili all'Ente

- per il reato di falso in prospetto, previsto dall'abrogato art. 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria varia da cento a centotrenta quote;
- per il reato di falso in prospetto, previsto dall'abrogato art. 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria varia da duecento a trecentotrenta quote.

In relazione all'attività svolta da Giove Clear, il reato in questione non è astrattamente ipotizzabile.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27, d.lgs. 39/2010)

Descrizione del reato

Il reato si configura attraverso le false attestazioni o l'occultamento di informazioni all'interno di relazioni o altre comunicazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto con la consapevolezza della falsità e con l'intenzione di ingannare il destinatario della comunicazione. La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, ovvero se la revisione legale riguarda un ente di interesse pubblico.

L'art. 37 del D. Lgs. 39/2010 ha introdotto il nuovo reato di “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale”, disponendo contestualmente l’abrogazione dell’art. 2624 c.c.

Poiché l'art. 25 ter, comma 1, lettere f) e g) del decreto 231/2001, fa ad oggi ancora espresso riferimento all’art. 2624 c.c. quale presupposto dell’illecito amministrativo, l’avvenuta abrogazione della norma del codice civile, a cui non è seguita la contestuale integrazione dell’articolo del Decreto con il riferimento alla nuova fattispecie dell’art. 27 del D. Lgs. 39/2010, dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità del D.Lgs. 231 del 2001 al nuovo reato di “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale”.

A tal proposito, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con la sentenza n. 34476 del 23 giugno 2011, in merito all’applicabilità dell’art. 37 del D.Lgs. n. 39/2010, hanno statuito che il principio di legalità impedisce di interpretare il riferimento espresso, contenuto nell’art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001, all’abrogato art. 2624 c.c. come rinvio “mobile” ad altra disposizione normativa, indipendentemente da qualsiasi considerazione relativa al rapporto di continuità tra le fattispecie incriminatrici in successione diacronica.

Tuttavia, in un’ottica prudenziale, si è tenuto conto anche di tale fattispecie nella mappatura delle aree a rischio ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Alla luce di una interpretazione sistematica di tale principio di diritto affermato dalla Corte, può ritenersi risolta anche la questione, affrontata in precedenza, del rinvio alle fattispecie penali societarie di falso in prospetto di cui all’art. 2623 c.c., contenute nell’art. 25-ter, nel senso dell’inapplicabilità a tali reati della responsabilità amministrativa degli enti.

Soggetti attivi del reato in esame sono i responsabili della revisione legale, mentre i componenti degli organi di amministrazione della Società ed i suoi dipendenti possono essere coinvolti esclusivamente a titolo di concorso nel reato.

E’, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell’art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della revisione legale.

Sanzioni applicabili all’Ente

- per il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall’abrogato art. 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- per il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall’abrogato art. 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

A titolo esemplificativo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: falsi realizzati in “collusione” tra responsabile della revisione e soggetto della Società sottoposta a revisione, in relazione alla correttezza della gestione contabile ed alla redazione del bilancio.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art.2629-bis c.c.)

Descrizione del reato

Il reato in esame si configura allorché un componente del Consiglio di Amministrazione di una società, con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'art. 116 TUF), violando la disciplina in materia di conflitto di interessi degli amministratori prevista dall'art. 2391, co. 1, c.c., rechi alla stessa o a terzi un danno.

In particolare, l'art. 2391 c.c. impone ai membri del Consiglio di Amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore unico deve darne notizia alla prima assemblea utile.

Considerato che nella gran parte dei casi di operazioni poste in essere dagli amministratori in conflitto di interessi, la società è il soggetto danneggiato, come peraltro evidenziato dalla stessa norma, è necessario stabilire quando l'omessa comunicazione del conflitto di interessi sia commessa nell'interesse o a vantaggio dell'Ente. Ciò vale non solo in relazione ai comportamenti adottati dalla singola società, ma anche in una prospettiva di gruppo, laddove alcune operazioni potenzialmente svantaggiose, benché siano concluse nella prospettiva dei vantaggi compensativi del gruppo e, quindi, siano valutate nell'interesse dell'intera struttura societaria, possono presentare invece svantaggi per i soggetti terzi rispetto al gruppo.

Sulla base di queste considerazioni, l'ipotesi di maggiore rilievo è quella in cui la condotta omissiva dell'amministratore abbia causato danni non alla società di appartenenza, bensì ai terzi che sono venuti in contatto ed hanno intrattenuto con la società medesima rapporti giuridici di qualsiasi genere. Il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi è infatti un reato di danno, in quanto richiede ai fini della consumazione la lesione effettiva del bene giuridico tutelato dalla norma penale.

Sanzioni applicabili all'Ente

- per il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi previsto dall'art. 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria varia da duecento a cinquecento quote.

In relazione all'attività svolta da Giove Clear, il reato in questione non è astrattamente ipotizzabile.

2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura qualora si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (e le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società).

Si precisa che:

- rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti e beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale; la punibilità inizia nel momento in cui si intacca il capitale;
- la liberazione o la restituzione può avvenire in diversa forma, anche indiretta, come per esempio, la compensazione con un credito fittizio nei confronti della società;
- per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci;
- sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

La fattispecie sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Sanzioni applicabili all'Ente

- per il reato di indebita restituzione dei conferimenti previsto dall'art. 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.

A titolo esemplificativo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: compensazione di un debito del socio nei confronti della Società; riconoscimento ad un socio di un credito in realtà inesistente; stipulazione di un mutuo fittizio; concessione di un prestito senza serie prospettive di restituzione; corresponsione di onorari per prestazioni professionali inesistenti o comunque inadeguate; esonero dei soci dall'obbligo di eseguire conferimenti rimasti in tutto o in parte inadempiti.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura mediante la ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero la ripartizione di riserve (anche non costituite con utili), che non possono per legge essere distribuite.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (e le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo), con i quali potranno eventualmente rispondere, ai sensi dell'art. 110 c.p., anche gli eventuali concorrenti nel reato.

In buona sostanza, la norma in esame punisce l'ingiustificata sottrazione di una parte del capitale sociale a quella che, per legge, è la sua destinazione naturale, ossia la funzione di strumento per il conseguimento dell'utile sociale e di garanzia dei creditori.

Al riguardo, si precisa che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato, ma tale speciale causa di estinzione del reato, giova solo all'autore materiale del reato e non risulta idoneo a far venire meno la responsabilità dell'ente;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile di esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

Sanzioni applicabili all'Ente

- per il reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve previsto dall'art. 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria varia da cento a centotrenta quote.

A titolo esemplificativo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: negligente ripartizione di utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartizione di riserve (anche non costituite con utili), che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante (art. 2628 c.c.)

Descrizione del reato

La fattispecie punisce gli amministratori (e le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo) che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali emesse dalla Società (o dalla Società controllante), cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Al riguardo si fa presente che la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

La norma mira, pertanto, a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge, rispetto a fenomeni di annacquamento del medesimo che potrebbero pregiudicare l'interesse dei creditori: vengono in particolare punite le condotte degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote della propria società o di quella controllante (cfr. art. 2359 c.c.), fuori dai casi consentiti dalla legge (cfr., in particolare, gli artt. 2357, 2359-bis, comma 1, 2360, 2474 e 2529 c.c.), cagionando in tal modo una lesione al patrimonio sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori: il socio alienante o l'amministratore della controllante potranno rispondere del reato a titolo di concorso solo qualora abbiano determinato o istigato gli amministratori a porre in essere il reato.

Il delitto in esame è punibile a titolo di dolo generico, consistente nella volontà di acquisto o sottoscrizione delle azioni o quote sociali, accompagnata dalla consapevolezza della irregolarità dell'operazione, nonché dalla volontà – o quanto meno dall'accettazione del rischio – di procurare un evento lesivo per il capitale sociale.

Sanzioni applicabili all'Ente

- per il reato di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante previsto dall'art. 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria varia da cento a centottanta quote.

In relazione all'attività svolta da Giove Clear, il reato in questione non è astrattamente ipotizzabile.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Descrizione del reato

La norma punisce gli amministratori (e le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società) che effettuano, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione, con modalità tali da cagionare un danno ai creditori.

L'accostamento nella stessa fattispecie di tre vicende modificative del contratto sociale si giustifica per la somiglianza della procedura su cui si innesta la tutela legale: in tutti i casi viene in considerazione una deliberazione dell'assemblea straordinaria che determina una modifica dell'atto costitutivo e la cui esecuzione potrebbe compromettere le ragioni dei creditori, cui è dunque riconosciuto un diritto di opposizione.

Si precisa che il reato è punibile a querela di parte e che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Sanzioni applicabili all'Ente

- per il reato di operazioni in pregiudizio dei creditori previsto dall'art. 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.

A titolo esemplificativo, per tale reato si indicano le seguenti modalità di commissione: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali; fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura attraverso le seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni

o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

In ordine alla prima delle predette modalità di realizzazione della condotta tipica, la ratio della norma è quella di evitare che le azioni o le quote siano emesse per un valore nominale minore di quello dichiarato: in tale ipotesi infatti, il capitale sociale risulterebbe gonfiato in misura corrispondente alla differenza fra valore di attribuzione e valore nominale. La seconda modalità di condotta della norma in esame, che si riferisce alla fase di esercizio della gestione sociale, riguarda la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, che viene sanzionata in quanto idonea a creare un'illusoria moltiplicazione della ricchezza con conseguente lesione degli interessi protetti. Va precisato che la condotta in parola non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni, essendo sufficiente un accordo finalizzato allo scambio di azioni o quote. Anche la terza condotta incriminata, realizzata attraverso una sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione, determina l'illusione di un aumento di ricchezza a danno dei soci e dei terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Il delitto è punito a titolo di dolo generico, pertanto è richiesta la coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, attraverso le condotte descritte nella norma.

Sanzioni applicabili all'Ente

- per il reato di formazione fittizia del capitale previsto dall'art. 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria varia da cento a centottanta quote.

A titolo esemplificativo, per tale reato si indicano le seguenti modalità di commissione: aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti, al fine di fornire all'esterno la rappresentazione, evidentemente fallace, di una solida situazione patrimoniale della Società.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si realizza mediante la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagiona un danno ai creditori. La norma tutela il diritto di prelazione dei creditori sociali rispetto ai soci sul patrimonio della società. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori, ma per effetto dell'art. 2639 c.c. rispondono del reato in esame anche coloro che, pur privi di una investitura formale, svolgono di fatto l'attività in questione (es. i soci che, in assenza di nomina dei liquidatori, operino come tali).

Il socio beneficiario, invece, non essendo indicato tra i soggetti attivi, potrà rispondere del reato in esame solo qualora la sua condotta non si sia esaurita nella passiva accettazione del bene (es. nel caso di istigazione a commettere il reato).

E' inoltre richiesta, quale presupposto del fatto tipico, l'avvenuta apertura della fase di liquidazione, requisito necessario perché si possa procedere alla realizzazione dei comportamenti sanzionati.

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, rileva il dolo generico, ossia la semplice volontà di operare la distribuzione ai soci con la consapevolezza dell'ammontare dei crediti, non essendo invece richiesto che il soggetto voglia altresì ledere le ragioni dei creditori.

Sanzioni applicabili all'Ente

- per il reato di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori previsto dall'art. 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria varia da centocinquanta a trecentotrenta quote.

A titolo esemplificativo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: un liquidatore procede alla ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei debiti della Società nei casi in cui la consistenza dell'attivo non sia tale da evitare un danno ai creditori.

3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Descrizione del reato

Il reato si realizza con l'ostacolo o l'impedimento allo svolgimento delle attività di controllo attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori (e alle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società), può comportare la responsabilità dell'Ente soltanto nell'ipotesi in cui la condotta abbia causato un danno.

Si precisa che:

- il modus operandi degli idonei artifici presuppone un comportamento fraudolento e, quindi, in altre parole, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo;
- accanto all'impedimento è rilevante anche il solo ostacolo;
- ai fini della presente norma, vengono in considerazione le attività poste in essere dai componenti del CdA, nonché dai dipendenti che prestano collaborazione a questi ultimi, che possono avere influenza sulle iniziative e sulle attività di controllo spettanti ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione.

Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono:

- sulle iniziative di controllo dei soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio l'art. 2422 c.c., che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali;
- sulle attività di controllo del Collegio sindacale, previste dal codice civile e dagli altri provvedimenti normativi, quali ad esempio gli artt. 2403 e 2403-bis che prevedono il potere dei membri del Collegio sindacale di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari.

Il reato è stato parzialmente depenalizzato limitatamente alle ipotesi in cui dalla condotta posta in essere dagli amministratori non sia derivato alcun danno per i soci. Conseguentemente, la possibilità di configurare una responsabilità amministrativa dell'ente sussiste solo in relazione al

delitto, procedibile a querela della persona offesa, previsto dall'art. 2625, comma 2. Per la sussistenza del reato è infine richiesto un dolo generico, che deve ovviamente includere anche la rappresentazione e volizione, quantomeno a titolo di dolo eventuale, di un danno ai soci.

Sanzioni applicabili all'Ente

- per il reato di impedito controllo previsto dall'art. 2625 c. 2 del c.c., la sanzione pecuniaria varia da cento a centottanta quote.

A titolo esemplificativo, per tale reato si indicano le seguenti modalità di commissione: ostacolo alle funzioni di un organo di controllo della Società mediante l'occultamento di documentazione rilevante in sede di ispezione o richiesta di informazioni; trasmissione di documentazione alterata o preconstituita ad hoc per impedire o sviare i controlli di tale Organismo.

Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)

Descrizione del reato

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

La norma mira ad evitare che, attraverso condotte fraudolente, si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza assembleare.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi, non soltanto dagli amministratori, anche se nella sostanza si può ipotizzare che soltanto i soci (evidentemente di relativo peso) possano essere ulteriori soggetti attivi del reato.

Oggetto di tutela della fattispecie è la regolare formazione di maggioranze assembleari frutto del libero consenso dei soci ed effettuate nel rispetto della legge e dello statuto.

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è richiesto il dolo specifico, consistente nel fine di perseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'Ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'Ente.

Sanzioni applicabili all'Ente

- per il reato di illecita influenza sull'assemblea previsto dall'art. 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.

A titolo esemplificativo, per tale reato si indicano le seguenti modalità di commissione: fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo da consentire al creditore pignoratio l'esercizio del diritto di voto in assemblea.

4. TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Descrizione del reato

Il reato si configura attraverso la diffusione di notizie false o il compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati ovvero ad incidere sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. In particolare, la notizia è da considerarsi falsa quando, creando una rappresentazione distorta della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori creando le condizioni per un anomalo andamento delle quotazioni mentre per altri artifici si deve intendere "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

Si precisa che:

- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio siano idonei a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.

Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di una variazione artificiosa dei prezzi. Il reato in oggetto, per le Società quotate o per quelle che emettono strumenti finanziari quotati, deve essere correlato ai reati di manipolazione del mercato discusso in altra parte speciale del Modello.

Sanzioni applicabili all'Ente

- per il reato di aggiotaggio previsto dall'art. 2637 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

In relazione all'attività svolta da Giove Clear, il reato in questione non è astrattamente ipotizzabile.

5. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Descrizione del reato

Il reato si realizza attraverso due distinte modalità di commissione, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria; ovvero mediante l'occultamento, con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di notizie che avrebbero dovuto essere comunicate, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle autorità pubbliche.

In entrambe le ipotesi, ai fini della sussistenza del reato, è richiesto il dolo specifico (e, quindi, la precipua consapevolezza e volontà di ostacolare l'attività di vigilanza), accompagnato dalla consapevolezza della falsità delle comunicazioni trasmesse o delle omissioni realizzate.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Nella seconda ipotesi, rappresentata dalla condotta di occultamento, l'oggetto materiale del reato non viene individuato nelle comunicazioni previste dalla legge, bensì in quelle dovute e, quindi, potranno assumere rilievo anche le comunicazioni che siano previste da fonti diverse dalla legge, quali ad esempio i regolamenti.

- il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In relazione al co. 2 dell'art. 2638 c.c., è richiesto il dolo generico, che come si desume dall'avverbio "consapevolmente", si atteggia in particolare come dolo diretto, con esclusione dunque di quello eventuale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, il direttore generale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori tenuti agli obblighi nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza.

Sanzioni applicabili all'Ente

- per il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza previsto dall'art. 2638 del codice civile, la sanzione pecuniaria varia da duecento a quattrocento quote.

A titolo esemplificativo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: gli amministratori della Società predispongono un bilancio contenente dati contabili non veritieri, con il fine di trarre in inganno le verifiche delle autorità pubbliche di vigilanza.

6. CORRUZIONE TRA PRIVATI

6.1 Premessa

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" ha dato attuazione alla delega prevista dall'art. 19 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), al fine di rendere la normativa nazionale conforme alle prescrizioni della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato. Le novità di rilievo riguardano:

- 1) la modifica del reato di corruzione tra privati ex art 2635 c.c.;
- 2) l'introduzione del nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati ai sensi dell'art. 2635 bis c.c.;
- 3) l'introduzione delle pene accessorie ex art. 2635 ter;
- 4) l'inasprimento del regime sanzionatorio a carico dell'ente, ai sensi del Decreto Legislativo 231/01, nel caso di condanna per il reato di corruzione tra privati di cui al terzo comma

dell'art. 2635 c.c. e per il reato di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635-bis c.c.

6.2 Il nuovo reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c.

Descrizione del reato e regime sanzionatorio

1. *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo”.*
2. *“Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma”.*
3. *“Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste”.*
4. *“Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni”.*
5. *“Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.*
6. *“Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.*

Il D.Lgs. n. 38 del 2017 ha inciso notevolmente sulla struttura della norma di cui all'art. 2635 c.c.:

- **ampliando il novero dei soggetti attivi**, includendovi, oltre ai soggetti apicali (*gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori*) e a coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza, anche chi all'interno dell'ente *esercita funzioni direttive diverse da quelle svolte da costoro*;
- chiarendo inoltre che **tali soggetti possono appartenere a società o enti privati**²⁰, estendendo in tal modo l'ambito di applicazione della fattispecie incriminatrice a qualsiasi compagine di diritto privato, compresi, ad es., fondazioni o enti no profit. In tal senso, l'art. 2 del D.Lgs. n. 38 del 2017 modifica la rubrica del titolo XI del libro V del codice civile con la seguente formulazione: *“Disposizioni penali in materia di società, di consorzi o di altri enti privati”*;

²⁰ Se si trattasse di società pubbliche, ai fini dello svolgimento delle attività di rilevanza pubblicistica, i soggetti su esposti sarebbero considerati quali pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e come tali, soggetti alla norme sulla corruzione di cui agli artt. 318 e seguenti del codice penale.

- **ampliando il novero delle condotte penalmente rilevanti**, includendovi anche la “sollecitazione”²¹ del denaro o di altra utilità” da parte dei soggetti agenti;
- **sanzionando, fra le condotte realizzate dal corruttore, oltre alla promessa e dazione, anche “l’offerta” di denaro o di altra utilità**. Tali condotte rilevano anche se commesse “*per interposta persona*”;
- in tutte le fattispecie sanzionate, è specificato che il “denaro o le altre utilità” debbano essere “*non dovuti*”;
- prevedendo che la misura della confisca per equivalente non possa essere inferiore al valore delle utilità “date”, “promesse” o “offerte”;
- **anticipando la soglia di punibilità ad un momento antecedente al compimento dell’atto**, in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- **non prevedendo più, ai fini della punibilità del reato, che la condotta corruttiva cagioni o sia idonea a cagionare un “nocumento” alla società cui appartiene il soggetto corrotto** (cosiddetta corruzione passiva prevista dal primo comma).

In tal modo si rende più ampia e concreta la tutela penale in tali casi di reato, perché la condotta è punita in sé e per sé, a prescindere dalle effettive conseguenze pregiudizievoli, di carattere patrimoniale o non patrimoniale, derivate al soggetto giuridico. Tale modifica rappresenta una vera e propria svolta che segna un **mutamento del paradigma punitivo: dal modello patrimonialistico di repressione della corruzione privata si passa al modello c.d. “lealistico”,** nel quale l’offesa colpisce la relazione fiduciaria che lega il soggetto “corrotto” alla società o all’ente in cui opera, indipendentemente dalle conseguenze arrecate.

La formulazione precedente, proprio perché richiedeva la sussistenza di un nocumento alla società riconducibile al corrotto, rendeva ontologicamente incompatibile la corruzione tra privati cosiddetta passiva con il sistema della responsabilità amministrativa degli enti, posto che non era pensabile che il nocumento arrecato alla società potesse al contempo configurare un interesse o un vantaggio ex art. 5 del decreto.

Per tal ragione, ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, sono stati inseriti tra i reati presupposto solo le condotte riferibili al soggetto agente corruttore, di cui al terzo comma dell’art. 2635 c.c., e sono state al contempo escluse quelle riconducibili alla corruzione passiva, prevista dal primo comma del suddetto articolo.

Ed infatti, all’art. 21 ter rubricato “Reati societari”, lett. s bis), si prevedeva: “*per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote*”.

Tale distinguo, ad onta dell’eliminazione del nocumento richiesto per la configurabilità della corruzione attiva, non è stato oggetto di modifica dalla riforma del 2017 ed è tutt’oggi contenuto nella norma prima citata, che ritiene rilevante per l’applicazione della responsabilità ex 231 esclusivamente la corruzione tra privati attiva.

²¹ Pur non essendo ancora intervenuti chiarimenti giurisprudenziali atti a delimitare i confini della suesposta condotta, sembra evidente che la *sollecitazione* presuppone una partecipazione attiva da parte dell’*intraneus* che, con una serie di comportamenti, chiedi o reclami ad un altro soggetto la dazione o la promessa di denaro o altre utilità per compiere la condotta contraria ai doveri di fedeltà e di ufficio.

Ed appunto, l'art. 6 del D.Lgs. n. 38 del 2017, che ha introdotto talune modifiche all'art. 25 ter lettera s-bis, di cui si dirà più ampiamente nel prosieguo, così recita: *“Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231: 1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, la lettera s-bis) è sostituita dalla seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2”*.

E' opportuno evidenziare, inoltre, che è rimasto immutato il regime di procedibilità a querela²², ad eccezione dell'ipotesi in cui dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi.

Ciò non è di seconda importanza, ai fini della normativa di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, considerato che, all'art. 37 del Decreto è previsto che: *“Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità”*.

6.3 Descrizione del nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635 bis c.c.

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 introduce nel Codice Civile il nuovo art. 2635 bis che punisce:

1. *“Chiunque offra o prometta denaro o altre utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi funzioni un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635, ridotta di un terzo.*

2. *La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o altre e utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*

3. *Si procede a querela della persona offesa”*.

²² Se la querela richiama l'esistenza di una persona offesa dal reato (art. 120 c.p.), ciò significa che per identificarla si impone di individuare il titolare del bene giuridico tutelato. Ampie le soluzioni esegetiche suscettibili di essere adottate sul punto: -il legale rappresentante dell'ente (art. 337, comma 3 c.p.p.); -i singoli soci, associati e componenti dell'ente privato (in linea con la lettura estensiva accreditata dalla Cassazione per la fattispecie, affine in origine, della infedeltà patrimoniale) o l'organo assembleare (in analogia con le azioni di responsabilità promosse nei confronti di amministratori e sindaci), che potrebbe deliberarla e designare il soggetto deputato a sporgerla; -i creditori (interni ed esterni) dell'ente e pure i suoi concorrenti diretti, in quanto titolari di una relazione qualificata e diretta con gli interessi giuridici presidiati dalla fattispecie (affidamento trasparente; regolare e competitivo funzionamento del mercato e delle imprese).

In sintesi viene sanzionato, anche quando la condotta non si perfezioni:

- i. chi offre o promette denaro o altre utilità ai soggetti apicali e a coloro che svolgono funzioni direttive per il compimento di un atto in violazione delle loro funzioni o degli obblighi di fedeltà e l'offerta o la promessa non siano accettate;
- ii. chi sollecita per sé o per altri, anche per interposta persona, la promessa o la dazione di denaro o altre utilità e tale sollecitazione non sia accettata.

Ai fini della responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001, è inserito fra i reati presupposto il comma 1 dell'art. 2635 bis c.c., cioè l'istigazione alla corruzione non perfezionatasi.

6.4 Pene accessorie ai sensi dell'art. 2635 ter

Viene prevista, in caso di condanna per il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635, primo comma, la pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ex art. 32-bis²³ del codice penale.

6.5 La responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto 231

Il Decreto 38/17 ha modificato l'art 25 ter (relativo ai reati societari), comma 1, lettera s-bis, prevedendo nel caso di condanna per il delitto di corruzione tra privati di cui al terzo comma²⁴ dell'art 2635 c.c. un aumento della sanzione pecuniaria²⁵ che ora va da 400 a 600 quote e, nel caso di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c., primo comma), la sanzione da 200 a 400 quote. Per le fattispecie delittuose in questione, viene altresì prevista per l'ente l'applicazione delle sanzioni interdittive²⁶.

6.6 Osservazioni sui nuovi reati-presupposto inseriti nel catalogo previsto dal Decreto 231

Sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli Enti, come è noto, già con la Legge n. 190/2012, nell'articolo 25-ter del decreto 231/01 è stata inserita fra i reati presupposto la sola condotta del corruttore richiamata dal terzo comma dell'art. 2635 c.c. Nella sua nuova formulazione, tale comma prevede anche "l'offerta" di beni o altre utilità e non soltanto la dazione o promessa nonché l'ipotesi che tali condotte siano realizzate non direttamente ma anche per interposta persona.

²³ "L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore".

²⁴ "Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste"

²⁵ Si ricorda che l'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

²⁶ Ovvero l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Si rammenti che tra i destinatari della dazione, promessa o offerta di denaro o altre utilità rientrano oggi anche coloro che esercitano nella società funzioni direttive diverse da quelle svolte dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori e coloro che sono sottoposti all'attività di direzione o vigilanza di tali soggetti.

Il legislatore così operando ha inteso integrare tali norme con quanto previsto dall'art. 2639 del codice civile che, in tema di reati societari, estende la punibilità al c.d. "amministratore di fatto".

Infine, occorre ricordare che con l'introduzione fra i reati presupposto del comma 1 dell'art. 2635 bis c.c., l'ente sarà perseguibile anche nel caso in cui l'offerta o la promessa di denaro o altre utilità non sia poi accettata.

A titolo esemplificativo, per tale reato si indicano le seguenti modalità di commissione: l'offerta o la promessa fatta direttamente da un apicale o un dipendente della Società, o indirettamente attraverso agenti, consulenti fornitori ecc., di denaro o di altra utilità al fine di ottenere, ad es., un vantaggio contrattuale o commerciale per la Società stessa, l'assegnazione di una gara o di un finanziamento.

B.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai **reati societari**, come sopra esaminati, le aree a rischio, rilevanti anche per l'attestazione periodica del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, sono le seguenti:

1. Predisposizione del bilancio, delle situazioni infrannuali e dei relativi prospetti informativi (ivi compresa qualunque altra informativa sociale e finanziaria, gli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali ed i rapporti con gli organi di controllo).
2. Gestione degli adempimenti fiscali.
3. Ciclo passivo, acquisti di materiali, consulenze e servizi vari.
4. Payroll e gestione del personale.
5. Gestione dei flussi finanziari.

Per quanto riguarda invece il reato di **corruzione tra privati**, come su illustrato, le aree a rischio devono essere ricercate nei rapporti con Società terze, come di seguito elencate:

1. Partecipazione a gare in Italia.
2. Acquisti di beni e servizi.
3. Gestione del contenzioso.
4. Ottenimento di revisioni/certificazioni da Enti privati.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione della Società dall'Organismo di Vigilanza.

B.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO

E' fatto espresso obbligo di:

- osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi.

Pertanto, è vietato indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. E' fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad es. ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele".

Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge o da altre norme applicabili.

Analogamente è richiesta agli amministratori, ai sindaci, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della Società e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è vietato: a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale e/o delle società di revisione; b) determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocimento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi. In tale prospettiva, è vietato: a) restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; c) acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; d) effettuare

riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori; e) formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione; f) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

- nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, attenersi al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli. In tale prospettiva, è fatto assoluto divieto di diffondere o concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari. La Società si impegna: a) a comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del pubblico, degli investitori e del mercato; b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto; c) adottare misure affinché non si realizzi un'indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società, di informazioni rilevanti;
- improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere a garanzia del mercato. In tale prospettiva, gli esponenti aziendali devono: a) inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti; b) indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; c) evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi);
- assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale, nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna;

Con riferimento al reato di "corruzione tra privati" e tenuto conto che le modalità operative di attuazione dei reati, e quindi anche le attività strumentali alla commissione degli stessi, sono riconducibili a quelle relative ai reati in danno della Pubblica Amministrazione, si rimanda per quanto applicabile e tenuto conto del riferimento relativo ad una Società privata terza, a quanto già illustrato nella Parte Speciale A.

B.4 PARTE SPECIALE B - PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Al fine di garantire la correttezza dei bilanci e, più in generale, di tutte le comunicazioni effettuate dalla Società, la relativa attività dovrà essere svolta sulla base dei seguenti principi:

- rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili ai sensi dell'art. 2423, co. 2 c.c., a norma del quale “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società e il risultato economico dell'esercizio”;
- in sede di stima delle poste contabili, occorre attenersi ad un principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni eventuale informazione complementare necessaria a garantire la veridicità del documento (si veda gli artt. 2423, comma 3, e 2423-bis c.c.);
- assicurare la completezza del bilancio sotto il profilo dell'informazione societaria, indicando, in particolare, tutti gli elementi richiesti dalla legge, quali ad esempio, quelli previsti dagli artt. 2424, per lo stato patrimoniale, 2425, per il conto economico e 2427 c.c., per la nota integrativa;
- analoga correttezza va posta nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

Più in particolare, i principi generali di controllo adottati dalla Società prevedono:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti nei documenti aziendali e del sistema autorizzativo nella formazione, elaborazione e controllo dell'informativa di bilancio;
- definizione delle tempistiche di trasmissione delle informazioni tra le diverse strutture aziendali;
- definizione dei flussi informativi tra la struttura preposta alla elaborazione del bilancio e le strutture aziendali responsabili di fornire le informazioni che andranno a confluire nel bilancio;
- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascun Ente/funzione aziendale deve fornire, a quali altri enti/strutture devono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, la tempistica di consegna;
- la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di bilancio e della relazione della società di revisione, nonché un'ideale registrazione di tale trasmissione;
- riunioni almeno semestrali, ovvero nella predisposizione della Relazione semestrale e di Bilancio tra la Società di Revisione ed il Collegio Sindacale;
- la giustificazione, resa in circostanze debitamente documentate, oggettivamente rilevabili e ricostruibili a posteriori, di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione;
- l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della preventiva approvazione di operazioni societarie che possano comportare significativi impatti sotto il profilo economico,

patrimoniale e finanziario (ad es., operazioni sul capitale, fusioni, scissioni, trasformazioni, acquisti di azioni proprie, restituzione di conferimenti, acquisti o cessioni di rami d'azienda ecc.);

- la puntuale verifica in ordine all'effettività e congruità delle prestazioni in relazione alle quali viene rilasciata fattura alla Società, con coinvolgimento delle strutture che hanno usufruito della prestazione, al fine di acquisire l'attestazione dell'effettivo svolgimento della stessa e della sua rispondenza all'oggetto del contratto.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle operazioni infragruppo che comportino acquisto o cessione di beni e servizi e, più in generale, corresponsione di compensi in relazione ad attività svolte nel contesto del Gruppo: in particolare, le operazioni infragruppo e/o con società collegate devono sempre avvenire secondo criteri di correttezza sostanziale e devono essere previamente regolamentate sulla base di contratti stipulati in forma scritta, che devono essere trattenuti e conservati agli atti di ciascuna delle società contraenti. Dette condizioni devono essere regolate a condizioni di mercato, sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica, avuto peraltro riguardo al comune obiettivo di creare valore per l'intero Gruppo. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo di rispetto delle disposizioni previste dall'art. 2391 c.c. in tema di obblighi degli amministratori di comunicazione al Consiglio di eventuali situazioni di conflitto di interesse e di conseguente assunzione delle relative determinazioni con delibera adeguatamente motivata, e dall'art 2428 c.c., in tema di obbligo di esposizione nella relazione sulla gestione delle più rilevanti operazioni infragruppo;

- la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o deferimento di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l'accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici;
- la tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza da effettuare nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, in vista degli obiettivi di trasparenza e corretta informazione. Agli eventuali incontri con le Autorità di Vigilanza (anche in sede ispettiva) devono intervenire i soggetti aziendali a ciò espressamente delegati; ogni incontro deve essere debitamente documentato. In caso di ispezione disposta dalle Autorità di Vigilanza, la Società assicura la più ampia e tempestiva collaborazione a dette Autorità, fornendo dati e documenti richiesti in modo tempestivo e completo;
- l'esistenza di presidi volti a garantire che la circolazione delle informazioni privilegiate nell'ambito della Società avvenga nel rispetto del principio della oggettiva necessità di comunicazione in relazione all'attività svolta (c.d. "need to know");
- la previa individuazione delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni privilegiate;
- adeguate cautele volte a garantire la protezione e custodia della documentazione contenente informazioni riservate in modo da impedire accessi indebiti;
- l'obbligo di inoltro di tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza in caso di errori, omissioni o imprecisioni in materia di comunicazioni od operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari o comunque fatti idonei ad influire sul mercato;

- l'individuazione dei soggetti legittimati al compimento delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, nel rispetto della legge e delle normative interne.

Si evidenzia altresì che, al fine di consentire la trasmissione delle segnalazioni di possibili violazioni, comportamenti, pratiche non conformi a quanto stabilito nel **Codice Etico**, in ambito di Gruppo stati predisposti e, resi accessibili, specifici strumenti di comunicazione con l'**Ethic Officer**.

A tal proposito, la **Procedura "Segnalazioni all'Ethic Officer"** (accessibile anche dall'esterno sul sito istituzionale di Atlantia) disciplina la gestione delle segnalazioni pervenute all'Ethic Officer, inoltrate da chiunque sia venuto a conoscenza di violazioni del Codice Etico anche in forma anonima e le modalità di gestione della relativa istruttoria, nel rispetto della normativa in materia di privacy e altra normativa applicabile all'oggetto della segnalazione ed al paese dove si è verificato il fatto segnalato.

B.5 AREE A RISCHIO PER I REATI SOCIETARI - PROTOCOLLI DI CONTROLLO

1. Con riferimento all'Area a rischio "**Predisposizione del bilancio, delle situazioni infrannuali e dei relativi prospetti informativi (ivi compresa qualunque altra informativa sociale e finanziaria, gli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali ed i rapporti con gli organi di controllo)**", l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura ATL "Incarico al Revisore Legale e monitoraggio sui nuovi incarichi al suo network"**, che definisce le responsabilità aziendali e le modalità operative interne (anche a supporto del Collegio Sindacale) per il conferimento dell'incarico di revisione legale, secondo le disposizioni normative in vigore, nonché i criteri di gestione dei rapporti con il Revisore legale ed i soggetti appartenenti al relativo network nazionale e internazionale.
- **Procedura ATL "Rapporti con il Collegio Sindacale"**, che definisce le responsabilità e le modalità operative per la gestione dei rapporti da parte del personale di Atlantia e delle Società controllate con il proprio Collegio Sindacale.
- **Procedura ATL "Informazioni al Collegio Sindacale"**, che definisce, in relazione all'attività svolta ed alle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate, nonché alle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, i soggetti coinvolti nel flusso informativo, nonché le fasi e la tempistica che caratterizzano tale flusso, in modo che siano create le condizioni affinché siano fornite al Collegio Sindacale le informazioni funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza.
- **Procedura ATL "Operazioni con parti correlate"**, che disciplina le operazioni con parti correlate realizzate dalla Società direttamente e/o per il tramite di Società da essa controllate.
- **Contratto di service ASPI - GIOVE CLEAR**, per le attività di amministrazione, pianificazione, fiscale e controllo di gestione.
- **Contratto di service SDS - GIOVE CLEAR**, per i servizi contabili e fiscali.

2. Con riferimento all'Area a rischio "**Gestione degli adempimenti fiscali**", l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura ATL "Incarico al Revisore Legale e monitoraggio sui nuovi incarichi al suo network"**, che definisce le responsabilità aziendali e le modalità operative interne (anche a supporto del Collegio Sindacale) per il conferimento dell'incarico di revisione legale, secondo le disposizioni normative in vigore, nonché i criteri di gestione dei rapporti con il Revisore legale ed i soggetti appartenenti al relativo network nazionale e internazionale.
- **Procedura ATL "Rapporti con il Collegio Sindacale"**, che definisce le responsabilità e le modalità operative per la gestione dei rapporti da parte del personale di Atlantia e delle Società controllate con il proprio Collegio Sindacale.
- **Procedura ATL "Informazioni al Collegio Sindacale"**, che definisce, in relazione all'attività svolta ed alle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate, nonché alle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, i soggetti coinvolti nel flusso informativo, nonché le fasi e la tempistica che caratterizzano tale flusso, in modo che siano create le condizioni affinché siano fornite al Collegio Sindacale le informazioni funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza.
- **Contratto di service ASPI - GIOVE CLEAR**, per le attività di amministrazione, pianificazione, fiscale.
- **Contratto di service SDS - GIOVE CLEAR** per i servizi amministrativo-contabili e fiscali.
- **Procedura SDS "Adempimenti fiscali"**, che descrive le attività finalizzate alla rilevazione, al controllo ed alla elaborazione dei dati e delle informazioni che risultano rilevanti ai fini delle liquidazioni periodiche delle imposte dirette sul reddito, di quelle effettuate quale sostituto d'imposta e delle dichiarazioni annuali²⁷.
- **Per i pagamenti centralizzati di tributi e contributi gestiti da ASPI** sulla base del contratto di **service di tesoreria**, le attività si conformano al seguente protocollo di controllo:
 - o **Norma Operativa "Modello F24 on line"**, che fa riferimento alle attività di predisposizione e pagamento, secondo modalità telematiche, del Modello F24.

3. Con riferimento all'Area a rischio "**Ciclo passivo, acquisti di materiali, consulenze e servizi vari**", l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura "Acquisizione di beni, prestazioni e servizi"**, che definisce le responsabilità nell'ambito del processo di acquisto e le relative modalità operative.
- **Procedura ATL "Incarico al Revisore Legale e monitoraggio sui nuovi incarichi al suo network"**, che definisce le responsabilità aziendali e le modalità operative interne (anche a supporto del Collegio Sindacale) per il conferimento dell'incarico di revisione legale, secondo le disposizioni normative in vigore, nonché i criteri di gestione dei rapporti con il Revisore legale ed i soggetti appartenenti al relativo network nazionale e internazionale.

²⁷ Tale Procedura si applica alle Società del Gruppo che hanno aderito al consolidato fiscale svolto da SDS (Giove Clear aderisce al consolidato fiscale per l'IRES).

- **Procedura ATL “Rapporti con il Collegio Sindacale”**, che definisce le responsabilità e le modalità operative per la gestione dei rapporti da parte del personale di Atlantia e delle Società controllate con il proprio Collegio Sindacale.
- **Procedura ATL “Informazioni al Collegio Sindacale”**, che definisce, in relazione all’attività svolta ed alle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate, nonché alle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento, i soggetti coinvolti nel flusso informativo, nonché le fasi e la tempistica che caratterizzano tale flusso, in modo che siano create le condizioni affinché siano fornite al Collegio Sindacale le informazioni funzionali allo svolgimento dell’attività di vigilanza.
- **Procedura ATL “Operazioni con parti correlate”**, che disciplina le operazioni con parti correlate realizzate dalla Società direttamente e/o per il tramite di Società da essa controllate.
- **Contratto di service SDS/GIOVE CLEAR** per le attività amministrativo-contabili.
- **Norma Operativa ASPI "Approvazione delle richieste di pagamento "**²⁸, che definisce il flusso autorizzativo relativo alle richieste di pagamento, con particolare riferimento a quelle riconducibili al “ciclo passivo”, e le motivazioni in base alle quali potervi fare ricorso.

4. Con riferimento all’Area a rischio “**Payroll e gestione del personale**”, l’attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura ATL “Incarico al Revisore Legale e monitoraggio sui nuovi incarichi al suo network”**, che definisce le responsabilità aziendali e le modalità operative interne (anche a supporto del Collegio Sindacale) per il conferimento dell’incarico di revisione legale, secondo le disposizioni normative in vigore, nonché i criteri di gestione dei rapporti con il Revisore legale ed i soggetti appartenenti al relativo network nazionale e internazionale.
- **Procedura ATL “Rapporti con il Collegio Sindacale”**, che definisce le responsabilità e le modalità operative per la gestione dei rapporti da parte del personale di Atlantia e delle Società controllate con il proprio Collegio Sindacale.
- **Procedura ATL “Informazioni al Collegio Sindacale”**, che definisce, in relazione all’attività svolta ed alle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate, nonché alle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento, i soggetti coinvolti nel flusso informativo, nonché le fasi e la tempistica che caratterizzano tale flusso, in modo che siano create le condizioni affinché siano fornite al Collegio Sindacale le informazioni funzionali allo svolgimento dell’attività di vigilanza.
- **Contratto di service ASPI – GIOVE CLEAR** per le attività di risorse umane e organizzazione.

²⁸ Tale Norma si applica alle richieste di pagamento delle Società gestite in service contabile da parte di SDS.

- **Procedura di “Interfaccia GIOVE CLEAR - SDS per adempimenti amministrativi relativi al personale dipendente”**, che disciplina le attività relative alla gestione amministrativa e al payroll del personale dipendente (non dirigente) di Giove Clear.
- **Contratto di service SDS - Giove Clear** per la fornitura dei servizi di amministrazione e gestione del personale non dirigente; rilevazione del costo del personale.
- **Procedura “ Utilizzo delle dotazioni aziendali messe a disposizione dei dipendenti”**, che regola l’iter per l’attribuzione delle dotazioni (beni e strumenti) al personale dipendente per lo svolgimento della propria attività lavorativa e le modalità per il loro utilizzo. Per tale processo, la Società si avvale, sulla base del contratto di service in essere, del supporto tecnico/operativo delle competenti strutture di ASPI.

5. Con riferimento all’Area a rischio “**Gestione dei flussi finanziari**”, l’attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura ATL “Incarico al Revisore Legale e monitoraggio sui nuovi incarichi al suo network”**, che definisce le responsabilità aziendali e le modalità operative interne (anche a supporto del Collegio Sindacale) per il conferimento dell’incarico di revisione legale, secondo le disposizioni normative in vigore, nonché i criteri di gestione dei rapporti con il Revisore legale ed i soggetti appartenenti al relativo network nazionale e internazionale.
- **Procedura ATL “Rapporti con il Collegio Sindacale”**, che definisce le responsabilità e le modalità operative per la gestione dei rapporti da parte del personale di Atlantia e delle Società controllate con il proprio Collegio Sindacale.
- **Procedura ATL “Informazioni al Collegio Sindacale”**, che definisce, in relazione all’attività svolta ed alle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate, nonché alle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento, i soggetti coinvolti nel flusso informativo, nonché le fasi e la tempistica che caratterizzano tale flusso, in modo che siano create le condizioni affinché siano fornite al Collegio Sindacale le informazioni funzionali allo svolgimento dell’attività di vigilanza.
- **Procedura “Acquisizione di beni, prestazioni e servizi”**, che definisce le responsabilità nell’ambito del processo di acquisto e le relative modalità operative.
- **Contratto di service SDS/GIOVE CLEAR** per le attività amministrativo-contabili.
- **Contratto di service ASPI - GIOVE CLEAR**, per le attività di amministrazione, pianificazione, fiscale.
- **Per i flussi finanziari gestiti da ASPI sulla base del contratto dei servizi di tesoreria**, le attività si conformano ai seguenti protocolli di controllo:
 - o **Norma Operativa “Approvazione delle richieste di pagamento”²⁹**, che definisce il flusso autorizzativo relativo alle richieste di pagamento, con particolare riferimento a quelle riconducibili al “ciclo passivo”.

²⁹ Tale Norma si applica alle Società del Gruppo in service contabile da parte di SDS.

- **Norma Operativa “Gestione dei pagamenti accentrati (Gestione dei pagamenti attraverso bonifici elettronici)”**, che definisce il flusso informativo relativo ai pagamenti accentrati, intendendo per tali i pagamenti per conto che vengono effettuati, con frequenza settimanale, dalla Tesoreria di Finanza di ASPI per tutte le Società gestite in service sulla base di ordini di pagamento disposti dal Service esterno di Gruppo (che saldano le partite di debito su c/c intercompany).

B.6 AREE A RISCHIO PER IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI - PROTOCOLLI DI CONTROLLO

1. Con riferimento all’Area a rischio “**Partecipazione a gare in Italia**”, l’attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Delibera del CdA**, con all’ordine del giorno: “**nomina carica sociale e conferimento poteri**”, che attribuisce all’AD il potere di «*presentare offerte, partecipare ad aste pubbliche, appalti concorso e a gare in genere in Italia e condurre trattative private per l’assunzione di commesse con Amministrazioni Pubbliche e Privati e formalizzare i relativi atti contrattuali di importo omnicomprensivo non superiore a 500 mila euro, anche di durata pluriennale*».

2. Con riferimento all’Area a rischio “**Acquisto di beni e servizi**”, l’attività della Società ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura “Acquisizione di beni, prestazioni e servizi”**, che definisce le responsabilità nell’ambito del processo di acquisto, per il quale Giove Clear si avvale, sulla base dei contratti di service in essere, del supporto tecnico/operativo delle competenti strutture di ASPI e di SDS.
- **Contratto di service SDS - GIOVE CLEAR** per le attività amministrativo-contabili.
- **Norma Operativa ASPI “Approvazione delle richieste di pagamento”³⁰**, che definisce il flusso autorizzativo relativo alle richieste di pagamento, con particolare riferimento a quelle riconducibili al “ciclo passivo”, e le motivazioni in base alle quali potervi fare ricorso.

3. Con riferimento all’Area a rischio “**Gestione del contenzioso**”, l’attività della Società ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Contratto di service ASPI – GIOVE CLEAR**, per assistenza legale e gestione del contenzioso attivo e passivo (secondo tale contratto ASPI provvede alla nomina dei legali ed alla gestione dei rapporti con questi ultimi per l’esame e la cura dei contenziosi. A tale riguardo, ASPI riceve da Giove Clear specifica procura notarile generale alle liti, che contiene anche il potere di transigere, delegabile ai nominati legali)

³⁰ Si veda la Nota 14) del presente Documento..

4. Con riferimento all'Area a rischio "**Ottenimento di revisioni/certificazioni da Enti privati**"³¹, l'attività della Società ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura ATL "Incarico al Revisore Legale e monitoraggio sui nuovi incarichi al suo network"**, che definisce le responsabilità aziendali e le modalità operative interne (anche a supporto del Collegio Sindacale) per il conferimento dell'incarico di revisione legale, secondo le disposizioni normative in vigore, nonché i criteri di gestione dei rapporti con il Revisore legale ed i soggetti appartenenti al relativo network nazionale e internazionale.

³¹ L'attività di mappatura, propedeutica alla predisposizione del presente Modello, ha messo in evidenza che, al momento, l'unico processo aziendale sottoposto a revisione (contabile) e certificazione è quello del bilancio.

PARTE SPECIALE “C” - MARKET ABUSE

C.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI ED ILLECITI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO)

Si riporta di seguito la descrizione degli illeciti contemplati nell'art.25-sexies del Decreto.

Premessa

Al riguardo, è opportuno precisare che l'art. 25-sexies è stato introdotto nel corpo del Decreto dall'art. 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria per il 2004), che ha recepito la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (c.d. abusi di mercato).

In particolare, la Legge Comunitaria 2004, introducendo l'art. 25-sexies del Decreto, ha ampliato le categorie dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente di cui al Decreto e previsto, in relazione alla commissione di tali reati, l'applicabilità all'Ente medesimo di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di quattrocento a un massimo di mille quote (cioè circa un milione e mezzo di euro).

Quando l'Ente è responsabile in relazione ad una pluralità di illeciti commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo (e, quindi, fino a circa 4,5 milioni di euro).

Il Regolamento 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, contenente la disciplina sugli abusi di mercato (meglio noto come Market Abuse Regulation ovvero Regolamento MAR), che a decorrere dal 3 luglio 2016 ha trovato applicazione su tutto il territorio dell'Unione Europea, inclusa l'Italia, ha abrogato la Direttiva 2003/6/CE(7), con l'obiettivo di completare e aggiornare il quadro normativo comunitario a tutela dell'integrità, efficienza e trasparenza del mercato finanziario.

1. Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187 quater³² del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Testo Unico della Finanza)

Descrizione del reato e sanzioni applicabili all'Ente

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure di socio, ovvero in ragione di un'attività lavorativa privata o pubblica (cd. insiders primari):

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari (ammessi o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese

³² Art. 187-quater (Sanzioni amministrative accessorie).

dell'Unione Europea), utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;

- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione comunicata per compiere operazioni);
- c) raccomanda o induce altri, sulla base delle conoscenze ricavate dalle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La fattispecie punisce, inoltre, i soggetti che, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compiono taluna delle azioni di cui sopra: cd. criminal insider (è il caso ad esempio del "pirata informatico" che, a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società, riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate price sensitive e le utilizzi a scopi speculativi).

Quanto alla nozione di strumenti finanziari, l'art. 180 del Testo Unico della Finanza (TUF), rubricato "Definizioni", specifica che sono tali quelli previsti dall'art. 1, co. 2. TUF: *"ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea"*.

La definizione di informazione privilegiata, invece, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento MAR, è quella "di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari ad essi collegati". Lo stesso art. 7, par. 4, del Regolamento MAR precisa la nozione di notizia price sensitive, definendola come "un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento".

Inoltre, secondo lo stesso art. 7, par. 2, del Regolamento MAR, l'informazione si ritiene di carattere preciso se: "a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà; b) e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato [...]".

Il Regolamento MAR ha, inoltre, precisato che possono essere considerate informazioni privilegiate anche le tappe intermedie di un processo prolungato a esito del quale può sorgere un'informazione privilegiata (per esempio le informazioni relative allo stato delle negoziazioni contrattuali; le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute; la possibilità di collocare strumenti finanziari), fermo restando che esse devono pur sempre presentare anche gli altri requisiti previsti dall'art. 7 del Regolamento MAR per le informazioni price sensitive (informazione non pubblica e che potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti).

In ogni caso, come oggi specificato dall'art. 114 TUF, *"i soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, comprese le società di rating, riguardanti strumenti finanziari, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie"*

di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce".

Il par. 1 dell'art 7 del Regolamento MAR precisa altresì, alla lettera d), che *"nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti sui merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati"*.

Sul piano dell'elemento soggettivo, mentre il delitto è punibile soltanto a titolo di dolo, occorrendo dunque la consapevolezza e la volontà di sfruttare indebitamente l'informazione privilegiata di cui si è in possesso, l'illecito amministrativo è punibile anche a titolo di colpa, essendo dunque sufficiente la negligenza consistente nell'incauto utilizzo o la mera comunicazione a terzi della notizia privilegiata.

2. Manipolazione del mercato (artt. 185 e 187 ter TUF)

L'abuso di mercato realizzato attraverso l'alterazione delle dinamiche relative alla corretta formazione del prezzo di strumenti finanziari viene oggi punito, sia come reato, dagli artt. 2637 c.c. (**Aggiotaggio**) e 185 T.U.F (**Manipolazione del mercato**) sia come illecito amministrativo, previsto dall'art. 187 ter³³ TUF.

L'aggiotaggio è stato discusso nella Parte Speciale relativa ai Reati Societari. Nella presente Parte Speciale sono affrontati i temi relativi al reato e all'illecito previsti dal TUF.

Il reato e l'illecito amministrativo di manipolazione del mercato si distinguono dall'aggiotaggio, in quanto sono coinvolti strumenti finanziari quotati o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati.

Descrizione del reato e sanzioni applicabili all'Ente

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

La condotta costitutiva dei reati di manipolazione del mercato consiste quindi:

³³ Manipolazione del mercato (illecito amministrativo).

- nella diffusione di notizie false (c.d. aggioaggio informativo); più in particolare, la notizia è da considerare falsa “quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare”;
- nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ammessi o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell’Unione Europea (c.d. aggioaggio negoziativo); per altri artifici si deve intendere “qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi”. Per l’esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di una variazione artificiosa dei prezzi.

L’illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187-ter) si configura invece nelle ipotesi di:

- diffusione, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;
- compimento di operazioni od ordini di compravendita, che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- compimento di operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l’azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- realizzazione di altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

L’illecito amministrativo ha una sfera di applicazione molto più ampia rispetto al reato, dal quale si distingue in quanto:

- è punibile anche a titolo di semplice colpa, e dunque per aver posto in essere le condotte sopra indicate per imprudenza, negligenza o imperizia;
- non richiede l’idoneità delle informazioni, delle operazioni o degli artifici a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

La CONSOB ha individuato alcune esemplificazioni di comportamenti rilevanti ai fini della normativa in esame (vedasi Comunicazione n. DME/5078692 del 29 novembre 2005, che, a sua volta, si rifà al documento “*Market Abuse Directive. Level 3 – First set of CESR guidance and information on the common operation of the directive*” del *Committee of European Securities Regulators (CESR)*).

Si precisa al riguardo che le strategie manipolative più ricorrenti, dalle quali può derivare la responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto in capo ad un emittente o una società in via di quotazione o ad un soggetto che le controlla (e più in generale società in rapporto di controllo con società quotate o in via di quotazione) ovvero che ne detiene una partecipazione rilevante o, ancora, ad un investitore molto attivo sui mercati, possono essere ricondotte alle fattispecie di:

- a) “costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi”;
- b) “occultamento della proprietà”;
- c) “compressione abusiva del mercato”.

C.2 AREE A RISCHIO

Risulta astrattamente applicabile alla realtà di Giove Clear la fattispecie di “abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998)” in considerazione del fatto che:

- la Società è controllata da ASPI, società quotata (in quanto Società emittente bond quotato);
- la Società ha altresì un rapporto indiretto con Atlantia (Società che controlla ASPI), società quotata;
- Giove Clear, ai sensi dello Statuto, può almeno potenzialmente, compiere qualsiasi operazione commerciale finanziaria e industriale, mobiliare e immobiliare, nonché assumere interessenze o partecipazioni anche mediante incorporazione in altre Società od imprese aventi scopi analoghi ed affini o comunque connessi al proprio, sia direttamente che indirettamente.
- inoltre, il top management della Società, in virtù della propria posizione e dei rapporti, ancorché indiretti, con Atlantia, società quotata, potrebbe disporre di Informazioni Privilegiate o comunque con impatto sui mercati.

Pertanto, l'area a rischio di Giove Clear è stata identificata in: «**gestione delle informazioni privilegiate**», per la quale la Società ha come riferimento procedure rispondenti ai criteri imposti dal Decreto, dal sistema di Corporate Governance e dal Codice di Autodisciplina adottati da Atlantia e dalla normativa regolamentare CONSOB.

Eventuali integrazioni alle suddette aree a rischio potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione della Società dall'Organismo di Vigilanza.

C.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO

E' fatto espresso divieto di:

- utilizzare informazioni privilegiate acquisite in ragione delle proprie funzioni aziendali, per negoziare, direttamente o indirettamente, titoli quotati, comunque per trarne un vantaggio personale, così come per favorire soggetti terzi o la Società o le Società controllanti;
- rivelare a terzi le informazioni privilegiate, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- raccomandare operazioni o indurre un soggetto ad effettuare, sulla base di informazioni privilegiate, acquisti, vendite ed altre operazioni sugli strumenti finanziari;
- diffondere un'informazione privilegiata in violazione della disciplina in materia di comunicazione di informazioni rilevanti soggette ad obblighi di comunicazione;
- diffondere informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso internet, o tramite qualsiasi altro mezzo, al fine di muovere il prezzo dei titoli, contratti derivati, o attività sottostanti verso una direzione che favorisca un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione;
- effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo, c.d. *Wash trades* (operazioni fittizie). Le operazioni di riporto o di prestito titoli o le altre operazioni che

prevedono il trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non costituiscono di per sé manipolazione del mercato;

- inserire ordini, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite), al fine di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi), c.d. *Placing orders with no intention of executing them* (inserimento di ordini nel mercato senza l'intenzione di eseguirli). Una variante di questo comportamento, parimenti vietata, consiste nell'inserimento di un ordine per quantitativi minimi in modo da muovere il prezzo delle migliori proposte in acquisto o in vendita sullo strumento finanziario con l'intenzione di non eseguirlo, ma rimanendo eventualmente disponibili all'esecuzione qualora non si riesca a ritirarlo in tempo;
- al di fuori di ipotesi del tutto legittime e conformi alle regole di mercato come i c.d. *cross order*, agire di concerto con altri soggetti (es. intermediari, soggetti con un elevato numero di partecipazioni sul titolo), immettendo simultaneamente ordini di acquisto e di vendita aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi – cd. *Improper matched orders* (ordini abbinati in modo improprio);
- effettuare una o più operazioni che vengono mostrate al pubblico, anche su strutture telematiche o elettroniche, per fornire l'apparenza di un'attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario – cd. *Painting the tape* (artefare il quadro delle operazioni);
- acquistare o vendere intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni con lo scopo di alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato c.d. *Marking the close* (segnare il prezzo in chiusura). Questo comportamento, in genere posto in essere in qualsiasi giorno di negoziazione, spesso è associato ai giorni in cui scadono contratti derivati o ai giorni in cui vengono calcolate, annualmente o trimestralmente, le commissioni su portafogli gestiti o su fondi comuni o ai giorni in cui vengono valutati o indicizzati contratti o obbligazioni;
- acquistare o vendere strumenti finanziari alla chiusura del mercato allo scopo di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura;
- effettuare operazioni sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico in modo da spingere il prezzo verso livelli artificiali, c.d. *Colluding in the after market of an Initial Public Offer* (colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico);
- concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi, c.d. *Creation of a floor in the price pattern* (costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi). Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa;
- concludere operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati, c.d. *Trading on one market to improperly position the price of a financial instrument on a related market* (operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato; ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo del

relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati. Le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato);

- concludere un'operazione o una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà di uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi, c.d. *Concealing ownership* (celare la proprietà). Questo comportamento non riguarda i casi in cui esistono motivi legittimi che consentono l'instestazione degli strumenti finanziari in nome di un soggetto diverso dal proprietario. Inoltre, una scorretta comunicazione di una partecipazione rilevante non implica necessariamente una manipolazione del mercato;
- diffondere una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente), dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interesse, c.d. *Dissemination of false or misleading market information through media, including the Internet, or by any other means* (diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo);
- aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo, ingannando così gli altri operatori del mercato, i quali in virtù del risultante effetto sul prezzo sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti; il manipolatore vende così gli strumenti finanziari a prezzi più elevati, c.d. *Pump and dump* (gonfiare e scaricare);
- prendere una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettuare un'ulteriore attività di vendita e/o diffondere fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurne il prezzo, c.d. *Trash and cash* (screditare e incassare);
- agire di concerto per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette, c.d. *Opening a position and closing it immediately after its public disclosure* (aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico).

C.4 PARTE SPECIALE C - PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Con riferimento alla presente Parte Speciale, l'attività della Società si conforma ai seguenti principi generali di controllo:

- osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti e dei principi di riservatezza e confidenzialità nel trattamento delle informazioni riservate, così come disposto dal **Codice Etico**, il quale stabilisce quanto segue: "Tutte le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai dipendenti attraverso le proprie mansioni appartengono al Gruppo e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza la preventiva e specifica autorizzazione del Responsabile. I dipendenti dovranno:
 - o acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle proprie funzioni;

- conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;
- comunicare e divulgare i dati nell'ambito delle procedure prefissate da parte del Gruppo ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata;
- determinare la natura confidenziale e riservata delle informazioni ai sensi di quanto prescritto dalle procedure prefissate da parte del Gruppo;
- assicurarsi che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù di rapporti di qualsiasi natura con terzi.”

Inoltre, lo stesso **Codice Etico** dispone quanto segue: “I destinatari dovranno rispettare le norme, sia nazionali che internazionali, relative all’insider trading/abusi di mercato. Nessun destinatario potrà quindi trarre vantaggi di alcun genere, diretti o indiretti, personali o patrimoniali, dall’utilizzo di informazioni tutelate ai sensi delle predette normative, ove le stesse non siano di dominio pubblico.

A tal fine assumono particolare rilievo le informazioni c.d. “price sensitive”; la comunicazione a terzi di dette informazioni deve avvenire nel rispetto delle procedure adottate dal Gruppo, esclusivamente da parte di soggetti autorizzati ed in ogni caso in conformità alle vigenti disposizioni e con l’osservanza dei principi della parità e della contestualità dell’informativa”;

- rispetto dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità definiti nei documenti aziendali, del sistema autorizzativo nella gestione delle informazioni riferibili alla Società, del sistema di deleghe e procure, nonché delle procedure vigenti;
- rispetto della scelta aziendale di riservare i rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione ad una specifica struttura aziendale, facendoli svolgere secondo specifiche procedure, nell’ambito delle quali assume particolare rilievo la previsione di punti di controllo sulla correttezza delle informazioni e delle autorizzazioni necessarie previste per il rilascio delle comunicazioni;
- evidenza delle attività e dei controlli svolti.

Si evidenzia che, al fine di consentire la trasmissione delle segnalazioni di possibili violazioni, comportamenti, pratiche non conformi a quanto stabilito nel **Codice Etico**, in ambito di Gruppo sono stati predisposti e resi accessibili specifici strumenti di comunicazione con l’Ethic Officer (che rappresenta il canale raccomandato dalla Società per le suddette segnalazioni).

A tal proposito, la **Procedura "Segnalazioni all’Ethic Officer"** (accessibile anche dall'esterno sul sito istituzionale di Atlantia) disciplina la gestione delle segnalazioni pervenute all’Ethic Officer, inoltrate da chiunque sia venuto a conoscenza di violazioni del Codice Etico anche in forma anonima e le modalità di gestione della relativa istruttoria, nel rispetto della normativa in materia di privacy e altra normativa applicabile all’oggetto della segnalazione ed al paese dove si è verificato il fatto segnalato.

C.5 AREE A RISCHIO - PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Con riferimento all’Area a rischio “**Gestione delle informazioni privilegiate**”, la Società ha come riferimento procedure rispondenti ai criteri imposti dal Decreto, dal sistema di Corporate Governance e dal Codice di Autodisciplina adottati dal Atlantia e Autostrade per l’Italia e dalla normativa regolamentare CONSOB.

Nello specifico, sono state predisposte i seguenti protocolli di controllo:

- **Procedura ASPI "*Informazione Societaria al Mercato*"**, che definisce le modalità di gestione della comunicazione al Mercato delle informazioni privilegiate da parte di Autostrade per l'Italia e delle sue Controllate e individua le norme di comportamento che devono essere osservate da parte di Amministratori, Sindaci, Dirigenti e Dipendenti della Società e delle sue Controllate, nonché da parte dei Soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società e delle sue controllate, in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato.

Un importante presidio di controllo individuato nella Procedura, così come previsto dalla normativa, è costituito dal Registro (cui sovrintende una specifica Struttura aziendale individuata nell'ambito della Direzione Legale) delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso ad informazioni privilegiate o suscettibili di diventare tali (il Registro è stato istituito in Autostrade per l'Italia in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 115-bis del D.Lgs. n. 58/98).

In merito a tale Registro, la Procedura dispone che sia organizzato tramite strumento informatico e che contenga le seguenti informazioni: a) identità di ogni persona, dipendente o collaboratore esterno, che ha accesso su base regolare od occasionale ad informazioni privilegiate; b) la ragione per cui la persona è iscritta nel registro; c) la data in cui la persona è stata iscritta; d) la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona.

La Procedura definisce, inoltre, quali persone/ruoli vi debbano essere iscritti di diritto e quali sono le responsabilità e le modalità gestionali ed operative funzionali all'aggiornamento di tale Registro.

- **Procedura ASPI "*Rapporti con gli Organi di Informazione (informazioni media sensitive)*"**, che definisce le modalità e responsabilità della gestione dei rapporti con gli Organi di Informazione in linea con i principi contenuti nel Codice Etico e con le disposizioni di Atlantia e di Autostrade per l'Italia che disciplinano la gestione delle Informazioni societarie al mercato. Tale Procedura ha come oggetto le informazioni su attività, progetti e/o eventi che riguardano Autostrade per l'Italia e le Società Controllate.

PARTE SPECIALE “D” - REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

D.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)

Si riporta di seguito la descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-septies del Decreto.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Descrizione del reato

Ai fini del Decreto, rileva la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Descrizione del reato

La fattispecie rilevante ai fini del Decreto è quella prevista dal terzo comma dell'art. 590 c.p., che sanziona chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per quanto concerne la definizione di lesione penalmente rilevante, vengono in particolare considerazione quelle idonee a cagionare qualsiasi malattia consistente in una alterazione - anatomica o funzionale - dell'organismo. In tale definizione, sono comprese anche le modificazioni dannose dell'attività funzionale psichica.

Si definiscono lesioni gravi, quelle che abbiano messo in pericolo la vita delle persone ovvero abbiano cagionato una malattia o l'incapacità di attendere le proprie occupazioni che si siano protratte per oltre 40 giorni, ovvero l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; sono invece lesioni gravissime quelle in cui vi è stata la perdita di un senso, ovvero la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero la deformazione o lo sfregio permanente del viso, ovvero una malattia certamente o probabilmente insanabile.

Soggetto attivo dei reati può essere chiunque debba osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione e, quindi, il Datore di lavoro, i Dirigenti, i Preposti, i Soggetti a cui siano delegate funzioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ed anche gli stessi lavoratori.

Per entrambi i reati, la responsabilità dei soggetti preposti nell'azienda all'adozione ed attuazione delle misure preventive sussiste nell'ipotesi in cui si ravvisi il rapporto di causalità tra l'omessa adozione o rispetto della prescrizione e l'evento lesivo.

Di conseguenza, il rapporto di causalità e quindi la colpa dei soggetti preposti viene a mancare nell'ipotesi in cui l'infortunio si verifichi per una condotta colposa del lavoratore che si presenti, però, del tutto atipica e imprevedibile e presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute.

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto, è necessario che il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Nei reati in esame, i requisiti dell'interesse e del vantaggio della Società si potrebbero ravvisare nei casi in cui la violazione delle norme antinfortunistiche sia connessa ad un risparmio dei costi necessari a

garantire il rispetto di tali norme, ovvero sia conseguenza del perseguimento (sia pure involontario) di una maggiore celerità dei processi lavorativi o una minore difficoltà nella gestione del lavoro a scapito della relativa sicurezza.

Sanzioni applicabili all'Ente

Per entrambi i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime previsti rispettivamente dagli artt. 589 e 590, comma terzo, del codice penale, la sanzione pecuniaria tra duecentocinquanta a mille quote.

In caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, la Società potrebbe essere assoggettata anche ad una delle seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno:

- interdizione dall'esercizio dell'attività (essa si applica solo qualora l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata);
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla Commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (il quale può essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni);
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indicano le seguenti modalità di commissione:

- mancata valutazione di un rischio all'interno del DVR, in conseguenza del quale si verifica un evento infortunistico (mortale o non) ad un lavoratore impegnato nello svolgimento delle sue mansioni;
- mancata formazione/informazione di un lavoratore, rispetto alle mansioni in concreto dallo stesso svolte, in conseguenza della quale si verifica un infortunio (mortale o non) durante lo svolgimento delle dette mansioni;
- mancata vigilanza sulla corretta applicazione da parte del lavoratore delle procedure di sicurezza e sull'uso di DPI;
- mancata prevenzione o mancato svolgimento di attività sui luoghi di lavoro che potrebbero provocare la morte, malattie, alterazioni anatomiche o funzionali dell'organismo del lavoratore (ivi comprese alterazioni dannose dell'attività funzionale psichica del lavoratore).

D.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati sopra esplicitati, l'attività di analisi dei rischi è stata effettuata sulla base della considerazione che, a differenza delle altre tipologie di reato indicate nel Decreto, ciò che rileva in tale ambito è la mera inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, da cui discenda l'evento dannoso (morte o lesione) e non l'elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare il suddetto evento).

Pertanto, le Aree a rischio per la Società si ricollegano tutte a tale eventuale inosservanza e risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. Gestione degli aspetti connessi alla sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di ufficio
2. Gestione degli aspetti connessi alla sicurezza e salute dei lavoratori nell'ambito dei processi produttivi presso le Aree di Servizio e altri luoghi di lavoro ubicati sulla rete autostradale.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione della Società dall'Organismo di Vigilanza.

D.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO

La Società ha definito, documentato e comunicato a tutti i livelli organizzativi i ruoli e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e fornisce con continuità i mezzi necessari all'attuazione ed al mantenimento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la tutela della salute e sicurezza.

Le responsabilità e i compiti sono definiti attraverso:

- l'Organigramma della sicurezza.
- Ordini di Servizio e Istruzioni di Servizio.
- Deleghe e Procure.
- Procedure, Norme Operative e Manuali che individuano, in relazione ai processi che impattano sulla salute e sicurezza, i responsabili delle singole attività e le modalità di esecuzione delle stesse.

In particolare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di Giove Clear (agli effetti del D.Lgs. 81/08 s.m.i) - in coerenza con le procedure organizzative, le norme operative di sicurezza e i manuali, il sistema di deleghe e procure e le figure già individuate dalla normativa e organizzativamente formalizzate - è così articolato:

- il **Datore di Lavoro**³⁴ di Giove Clear, al quale il Consiglio di Amministrazione ha riconosciuto autonomi poteri organizzativi e di spesa, è l'Amministratore Delegato, per il quale l'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 individua le seguenti responsabilità non delegabili:
 - o valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguentemente elaborare il documento di valutazione degli stessi (art. 28 D.Lgs n.81/2008 s.m.i.);
 - o designare il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi.
- il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**³⁵, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi;
- i **Preposti**³⁶, che ai fini ed agli effetti delle disposizioni previste nel D.Lgs. 81/08, sono i Responsabili di struttura organizzativa di Giove Clear con qualifica contrattuale di

³⁴ Per "Datore di Lavoro" si intende: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'Unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali o di spesa...(art.2 lettera b) del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i.).

³⁵ Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è risorsa in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D. Lgs n.81/2008 e s.m.i.

lavoratore subordinato (responsabilità e attribuzioni di tale figura sono individuate secondo l'art. 19 del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.).

- **I Lavoratori**³⁷ che, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i., devono, prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

Inoltre, le figure previste dal Legislatore che, nell'ambito del quadro procedurale e normativo della Società, completano il quadro delle responsabilità e degli adempimenti in tema di salute e sicurezza sono:

- il **Medico Competente**, che è figura di qualificata professionalità e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Nominato dal Datore di Lavoro, collabora ai fini della valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria e gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.
- i **Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**³⁸ (RLS), che, come previsto dalla normativa vigente, sono eletti o designati per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (responsabilità e attribuzioni di tale figura sono individuate secondo l'art. 50 del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.).

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi delle figure sopra elencate, sono esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza nell'ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la tutela della salute e sicurezza.

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto di porre in essere promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come sopra descritte (art. 25-septies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alla normativa interna aziendale adottata dalla Società in relazione al sistema di salute e sicurezza sul lavoro o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo;
- non conformi alle regole e ai principi contenuti nei Documenti di Valutazione dei Rischi;
- non in linea con i principi espressi dal presente Modello, dal **Codice Etico** e dal CCNL.

³⁶ Per "Preposto" si intende la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2 lettera e) del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i.).

³⁷ Per "Lavoratore" si intende la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione, con o senza retribuzione... (art. 2 lettera a) del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i.).

³⁸ D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., art. 50 Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Ai collaboratori esterni, ai fornitori e agli appaltatori è resa nota l'adozione del **Codice Etico** e della Parte Generale del Modello, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale per gli stessi.

D.4 PARTE SPECIALE D - PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

In particolare, l'attività della Società si conforma ai seguenti principi generali di controllo:

- rispetto di quanto disposto dal **Codice Etico** in materia di salute e sicurezza che prevede quanto segue: “Le attività del Gruppo devono essere condotte in conformità agli standard internazionali, alle leggi, ai regolamenti dei Paesi in cui opera, relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e delle comunità interessate dalle attività del Gruppo. I dipendenti del Gruppo dovranno, nell'ambito delle proprie funzioni, partecipare attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza, anche attraverso l'uso appropriato dei beni del patrimonio aziendale. La gestione operativa delle attività industriali dovrà fare riferimento, nel rispetto della normativa vigente in tema di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, ai più adeguati criteri di salvaguardia dell'ambiente e di efficienza energetica, al fine di ridurre il relativo impatto nell'ambiente.”
- identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro e monitoraggio dell'evoluzione normativa e dei nuovi obblighi in materia e valutazione dei relativi impatti sull'attività aziendale;
- rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici e acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
- rispetto delle prescrizioni normative, dei regolamenti e degli accordi sottoscritti in materia di sicurezza, prevenzione e salute sui luoghi di lavoro;
- tutela della salute e sicurezza dei lavoratori attraverso le più idonee metodologie d'identificazione e valutazione dei rischi e l'adozione delle misure di prevenzione e protezione più appropriate in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, garantendo la disponibilità di idonee risorse umane, tecniche ed economiche;
- coinvolgimento sui temi della salute e sicurezza di tutte le persone che partecipano ai processi di Giove Clear, anche attraverso iniziative di comunicazione, formazione ed addestramento finalizzate a mantenere sempre alta l'attenzione alla sicurezza e alla prevenzione e sostenendo e incoraggiando la crescita di una cultura della sicurezza aziendale attraverso l'adozione di comportamenti virtuosi anche e soprattutto da parte del management;
- pianificazione e adozione delle migliori misure e procedure di gestione delle emergenze, anche con la collaborazione delle autorità competenti;
- selezione e monitoraggio dei collaboratori esterni, fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'azienda, che garantisca il pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e che preveda ove opportuno, anche tramite apposite clausole

contrattuali, sanzioni con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti, fino alla risoluzione del contratto stesso;

- attuazione di appropriate ed incisive attività di monitoraggio, verifica ed ispezione, per valutare periodicamente l'efficacia e l'efficienza del sistema ed assicurarne l'adeguatezza rispetto ai cambiamenti;
- sensibilizzazione a tutti i livelli della struttura aziendale, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione;
- effettuazione di periodici Audit Interni ed attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- applicazione di un sistema disciplinare idoneo, coerente con i riferimenti legislativi e contrattuali, e atto a sanzionare i comportamenti che contravvengono ai principi e alle misure di prevenzione e protezione indicate nei protocolli definiti per la gestione della salute e sicurezza.

Si evidenzia altresì che, al fine di consentire la trasmissione delle segnalazioni di possibili violazioni, comportamenti, pratiche non conformi a quanto stabilito nel **Codice Etico**, in ambito di Gruppo sono stati predisposti e, resi accessibili, specifici strumenti di comunicazione con l'**Ethic Officer**.

A tal proposito, la **Procedura "Segnalazioni all'Ethic Officer"** (accessibile anche dall'esterno sul sito istituzionale di Atlantia) disciplina la gestione delle segnalazioni pervenute all'Ethic Officer, inoltrate da chiunque sia venuto a conoscenza di violazioni del Codice Etico anche in forma anonima e le modalità di gestione della relativa istruttoria, nel rispetto della normativa in materia di privacy e altra normativa applicabile all'oggetto della segnalazione ed al paese dove si è verificato il fatto segnalato.

D.5 AREE A RISCHIO - PROTOCOLLI DI CONTROLLO

1. Con specifico riferimento all'Area a rischio "**Gestione degli aspetti connessi alla sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di ufficio**", l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Ordine di servizio** della Società in tema di "Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", con definizione delle responsabilità di: Datore di Lavoro, RSPP, Preposti e Lavoratori, così come previsto dalla normativa vigente.
- **Procedura "Tutela della salute e sicurezza durante il lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)"**, che recepisce la normativa vigente e definisce le responsabilità organizzative interne per garantire le condizioni di salute e sicurezza durante il lavoro, in particolare:
 - o disciplina le modalità di individuazione e valutazione dei rischi connessi all'attività lavorativa e le responsabilità organizzative per l'aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi, in conformità al quadro normativo vigente;

- individua le modalità per la definizione delle misure di prevenzione e protezione, nonché per la fornitura e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale per il personale impegnato in attività lavorative con particolari ischi specifici;
- introduce sistemi di controllo sull'attuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **Procedura su “Informazione, formazione e addestramento (artt. 36 e 37 D.Lgs 81/2008)”**, che ha la finalità di regolamentare le responsabilità organizzative interne e i processi formativi e informativi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza per i lavoratori della Società.
- **Procedura “Misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute delle lavoratrici gestanti e madri (ai sensi del D. Lgs. 26-03-2001, n. 151)”**, che ha lo scopo di definire gli adempimenti del Datore di lavoro, inerenti la gestione della valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare nei confronti delle lavoratrici gestanti e neomamme, sulla base di quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.
- **Norma Operativa “Gestione notizie di infortunio e mancato infortunio”**, che definisce le modalità di gestione delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro e ai mancati infortuni (ed eventuali ricadute), che si verificano in Giove Clear, con l'obiettivo di attuare:
 - la tempestiva e corretta segnalazione di tali eventi agli enti responsabili;
 - l'informativa alla struttura competente di ASPI, per l'attivazione della copertura assicurativa di Responsabilità Civile prestatori d'Opera;
 - il monitoraggio e l'analisi delle cause di infortunio e mancato infortunio ai fini dell'individuazione di azioni correttive o preventive e di piani di miglioramento dei livelli di sicurezza all'interno dell'organizzazione.
- **Norma Operativa “Gestione di: Audit interni, Non Conformità, Azioni correttive o preventive”**, che descrive le modalità di attuazione degli audit effettuati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di Giove Clear.

Tale Norma disciplina le attività di gestione delle Non Conformità effettive o potenziali che dovessero essere rilevate in sede di audit e descrive inoltre i criteri di gestione delle Azioni Correttive e delle Azioni Preventive, che devono essere attuate in tutti i casi in cui si verifichi appunto uno scostamento rispetto a quanto previsto in norme di riferimento o in disposizioni aziendali (per esempio: Procedure o Norme operative) o in documenti a queste eventualmente collegati.
- **Documenti di Valutazione dei Rischi**, che indicano le misure da adottare, nonché i ruoli dell'organizzazione tenuti a provvedere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, come indicati nell'organigramma per la salute e sicurezza. Tali documenti sono redatti al fine di ottemperare a quanto disposto all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08 e vengono utilizzati come riferimento in ogni momento della realtà aziendale dal Datore di lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dai Preposti, dai Lavoratori e dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, dagli Organi di Vigilanza, al fine di conoscere esattamente la situazione esistente sui posti di lavoro, di predisporre le

necessarie misure di prevenzione e di limitare i pericoli e le possibili nocività durante le lavorazioni svolte.

2. Con specifico riferimento all'Area a rischio “ **Gestione degli aspetti connessi alla sicurezza e salute dei lavoratori nell'ambito dei processi produttivi presso le Aree di Servizio e altri luoghi di lavoro ubicati sulla rete autostradale**” l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Ordine di servizio** della Società in tema di "Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", con definizione delle responsabilità di: Datore di Lavoro, RSPP, Preposti e Lavoratori, così come previsto dalla normativa vigente.
- **Procedura su “Informazione, formazione e addestramento (artt. 36 e 37 D.Lgs 81/2008)”**, che ha la finalità di regolamentare le responsabilità organizzative interne e i processi formativi e informativi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza per i lavoratori della Società.
- **Procedura “Misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute delle lavoratrici gestanti e madri (ai sensi del D. Lgs. 26-03-2001, n. 151)”**, che ha lo scopo di definire gli adempimenti del Datore di lavoro, inerenti la gestione della valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare nei confronti delle lavoratrici gestanti e neomamme, sulla base di quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.
- **Norma Operativa “Gestione notizie di infortunio e mancato infortunio”**, che definisce le modalità di gestione delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro e ai mancati infortuni (ed eventuali ricadute), che si verifichino in Giove Clear, con l'obiettivo di attuare:
 - o la tempestiva e corretta segnalazione di tali eventi agli enti responsabili;
 - o l'informativa alla struttura competente di ASPI, per l'attivazione della copertura assicurativa di Responsabilità Civile prestatori d'Opera;
 - o il monitoraggio e l'analisi delle cause di infortunio e mancato infortunio ai fini dell'individuazione di azioni correttive o preventive e di piani di miglioramento dei livelli di sicurezza all'interno dell'organizzazione.
- **Norma Operativa “Gestione di: Audit interni, Non Conformità, Azioni correttive o preventive”**, che descrive le modalità di attuazione degli audit effettuati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di Giove Clear.
Tale Norma disciplina le attività di gestione delle Non Conformità effettive o potenziali che dovessero essere rilevate in sede di audit e descrive inoltre i criteri di gestione delle Azioni Correttive e delle Azioni Preventive, che devono essere attuate in tutti i casi in cui si verifichi appunto uno scostamento rispetto a quanto previsto in norme di riferimento o in disposizioni aziendali (per esempio: Procedure o Norme operative) o in documenti a queste eventualmente collegati.

- **Procedura «Adempimenti in materia di salute e sicurezza in qualità di impresa affidataria e/o esecutrice»**, che recepisce la normativa vigente e definisce le responsabilità organizzative interne per ciò che concerne i contratti nei quali Giove Clear assume il ruolo di impresa affidataria e/o di impresa esecutrice nell'ambito di un contratto di appalto.
- **Documenti di Valutazione dei Rischi**, che indicano le misure da adottare, nonché i ruoli dell'organizzazione tenuti a provvedere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, come indicati nell'organigramma per la salute e sicurezza.

PARTE SPECIALE “E” - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’ AUTORICICLAGGIO

E.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL’ART. 25-OCTIES DEL DECRETO

Si riporta di seguito la descrizione dei reati contemplati nell’art. 25-octies del Decreto.

Premessa

Il D.Lgs. n. 231 del 2007, nel dare attuazione alla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio d’Europa concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ha operato un complessivo riordino della normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico.

Il Legislatore, introducendo nel D.Lgs. 231/01 l’art. 25-octies che prevede la responsabilità degli Enti per i reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ha disposto l’abrogazione dei commi 5 e 6 dell’art. 10 della Legge n. 146 del 2006 in materia di contrasto al crimine organizzato transnazionale.

Tale norma prevedeva a carico degli Enti la responsabilità e le sanzioni ai sensi del Decreto per i medesimi reati soltanto nell’ipotesi in cui ricorressero le peculiari condizioni poste dall’art. 3 della medesima Legge con riguardo alla definizione di reato transnazionale.

Di conseguenza, ai sensi dell’art. 25-octies, l’Ente è punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti commessi nel suo interesse o vantaggio, anche se posti in essere in ambito nazionale.

In seguito, la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante “*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*” ed entrata in vigore il 1 gennaio 2015, ha introdotto nell’ordinamento penale italiano il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), prevedendone altresì l’inclusione nel novero dei reati disciplinati dal D.Lgs. 231/01.

Le fattispecie di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Descrizione dei reati

La finalità comune delle norme poste dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter è quella di prevenire e reprimere l’immissione nel circuito economico lecito di denaro, beni o utilità provenienti dalla commissione di delitti, al fine:

- di evitare la “contaminazione” del mercato con capitali acquisiti con modalità illecite e dunque “al netto” dei costi che gli operatori che agiscono lecitamente si trovano ad affrontare;
- di agevolare l’identificazione di coloro che “maneggiano” tali beni in modo da rendere possibile l’accertamento dei reati posti in essere;
- di scoraggiare la realizzazione di comportamenti criminosi sorretti da finalità di profitto.

Alla luce di tale premessa, si comprende la ragione per cui i reati in esame siano considerati dalla dottrina e dalla giurisprudenza penali come plurioffensivi, in quanto potenzialmente lesivi non soltanto del patrimonio della persona direttamente offesa dal reato presupposto, che vede ovviamente diminuire le chance di recupero del bene sottratto, ma anche dell’amministrazione della

Giustizia, dovuta alla dispersione dei beni di provenienza illecita idonea a creare un ostacolo all'opera dell'Autorità finalizzata ad accertare i reati presupposti, nonché, in termini più generali, dell'ordine economico in ragione dell'evidente lesione che reca al principio della libera concorrenza e del rispetto delle regole economiche.

La principale tra le fattispecie indicate dall'art. 25-octies è quella di **riciclaggio** prevista dall'art. 648-bis del codice penale che sanziona la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'art. 25-octies contempla poi anche il reato di **ricettazione**, che sanziona chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Assume inoltre rilievo ai fini del Decreto il delitto di **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** che, in via residuale rispetto ai reati sopra menzionati, punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Quanto all'oggetto materiale, presupposto comune alle tre fattispecie, è la precedente commissione di un delitto che abbia generato un risultato economico illecito, tale dovendosi intendere tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso, quindi il profitto, il prezzo, il prodotto del reato.

Con specifico riguardo al reato di riciclaggio, il Legislatore menziona, quale oggetto materiale del reato, denaro, beni e le altre utilità.

Rientrano pertanto in tale nozione, oltre ai mezzi di pagamento, anche beni immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito ecc., ossia tutto ciò che, al pari del denaro, può avere un'utilità economica o, comunque, può formare oggetto di diritti.

Il reato sussiste anche quando le cose provengano da una catena di intermediari e dunque non direttamente dal delitto presupposto, a condizione, come si dirà, che il soggetto attivo sia a conoscenza dell'origine delittuosa del bene e può avere ad oggetto anche l'equivalente, ossia quanto ricavato, ad esempio, dalla vendita del bene oggetto del delitto presupposto, ovvero il bene acquistato con il denaro proveniente dalla commissione dello stesso.

Quanto alla tipologia di reato presupposto della ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di beni di provenienza illecita, il Legislatore utilizza formule assai vaghe ("qualsiasi delitto" nell'art. 648 c.p., "delitto non colposo" nell'art. 648-bis c.p., "delitto" nell'art. 648-ter c.p.).

Ferma restando, dunque, l'esclusione delle contravvenzioni, ossia dei reati minori puniti con l'ammenda o con l'arresto, possono costituire presupposto dei reati in esame tutti i delitti atti a generare proventi illeciti di denaro: si pensi, in particolare, a quelli di rapina, sequestro, estorsione, traffico di armi o sostanze stupefacenti, corruzione, reati tributari, usura, reati finanziari, reati societari, frodi comunitarie, truffa, appropriazione indebita, non escludendosi, come detto, anche la possibilità di una ricettazione di beni provenienti, a loro volta, da ricettazione.

Non si richiede, peraltro, che vi sia stato un accertamento in sede giudiziaria della sussistenza del reato presupposto, né l'individuazione dell'autore del medesimo, potendo i delitti in esame configurarsi anche nel caso in cui risultino ignoti gli autori del fatto illecito presupposto.

A norma dell'art. 648, co. 3 - richiamato dagli artt. 648-bis, co. 4, e 648-ter, co. 4 - il reato sussiste anche quando l'autore del delitto presupposto non è imputabile (ad es., perché minore) ovvero non è punibile (ad es., perché intervenuto un condono fiscale rispetto ad un reato tributario) ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (ad es., la querela per un'ipotesi di appropriazione indebita). Non rilevano nemmeno le eventuali cause di estinzione del reato presupposto (quali, ad es., la prescrizione) intervenute dopo la commissione dei delitti in esame.

La differenza tra le tre fattispecie si delinea, anzitutto, con riferimento all'elemento oggettivo.

Il delitto di ricettazione richiede il compimento di condotte di acquisto, ricezione od occultamento: la prima ipotesi sussiste con riferimento ad ogni attività negoziale, a titolo oneroso o gratuito, che trasferisca il bene all'acquirente; la seconda ricomprende qualsiasi atto che comporti il trasferimento della disponibilità, anche solo temporanea, del bene; la terza, infine, implica il doloso nascondimento della cosa, ancorché temporaneo, dopo averla avuta nella disponibilità. Ai sensi dell'art. 648 c.p., assume rilievo penale anche la condotta di chi si intromette nel far acquistare, ricevere o occultare i beni, ossia l'intermediazione finalizzata al trasferimento del bene, senza peraltro essere necessario che quest'ultimo si concretizzi effettivamente.

Il delitto di riciclaggio consiste nella sostituzione, nel trasferimento dei beni di provenienza illecita ovvero, comunque, nel compimento in relazione ad essi di qualsiasi operazione in modo da ostacolare l'identificazione dell'origine dei beni: si tratta, dunque, in virtù di tale ultimo riferimento, di reato a forma libera, che finisce col sanzionare qualsiasi attività consistente nell'ostacolare o rendere più difficoltosa la ricerca dell'autore del delitto presupposto. La giurisprudenza ammette peraltro, nonostante le perplessità manifestate dalla dottrina, la configurabilità del riciclaggio per omissione, stante l'ampia formula di chiusura utilizzata dal legislatore per descrivere la condotta penalmente rilevante ("altre operazioni").

L'art. 2 del D.Lgs. 231 del 2007 fornisce una articolata elencazione delle condotte che possono essere qualificate come riciclaggio, menzionando, in particolare, *"la conversione o il trasferimento dei beni ... l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi ... l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni"*.

Inoltre, il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria), all'esito degli studi condotti, ha rilevato come il processo del riciclaggio possa considerarsi articolato in tre fasi caratterizzanti: collocazione (placement), dissimulazione (layering) ed integrazione (integration).

La prima fase comporta l'introduzione del denaro sporco, di regola in forma frazionata, nei circuiti finanziari legali attraverso istituti finanziari tradizionali (banche e assicurazioni) e non tradizionali (uffici di cambio, venditori, di metalli preziosi, mediatori di merci, casinò), o altri mezzi (ad esempio, contrabbando).

La seconda fase si realizza di regola attraverso trasferimenti successivi, finalizzati a far perdere la traccia documentale del denaro sporco, tramite, ad esempio, l'utilizzo di falsi documenti di credito o cambi di valuta presso paesi esteri.

L'ultima fase, infine, mira ad attribuire un'apparente legittimità ai beni di provenienza delittuosa, re-immettendoli nel circuito finanziario legale, attraverso, ad esempio, l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti.

La fattispecie dell'art. 648-ter c.p., infine, riguarda l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Incerto è, invero, il significato da attribuire al termine impiego, potendosi lo stesso intendere sia in senso restrittivo, ossia come investimento in vista del conseguimento di un'utilità, sia in termini più ampi, ossia come ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti in attività economiche e finanziarie, indipendentemente dalla finalità dell'agente.

Venendo all'elemento soggettivo delle tre fattispecie, si evidenzia quanto segue.

Il dolo della ricettazione consiste nella volontarietà del fatto di acquistare, ricevere, occultare o intermediare la cessione del bene, nella consapevolezza della provenienza delittuosa dello stesso, non richiedendosi la precisa contezza delle circostanze di tempo, modo e luogo relative al reato presupposto. Tale consapevolezza può essere desunta da circostanze oggettive relative all'operazione, quali, in particolare, le qualità e caratteristiche del bene ceduto e del relativo prezzo, la condizione o identità dell'offerente. Nel delitto di ricettazione (così come in quello di riciclaggio) è ravvisabile il dolo eventuale nell'ipotesi di consapevole accettazione del rischio della illecita provenienza della cosa acquistata o ricevuta.

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, è poi richiesto il dolo specifico che consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un profitto, ossia qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non economica. Il dolo specifico non è invece richiesto per il reato di riciclaggio, per il quale è sufficiente il dolo generico della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte tipiche o atipiche incriminate. Considerazioni analoghe valgono infine per il delitto di cui all'art. 648-ter c.p., il cui dolo si caratterizza per consistere nella coscienza e volontà di destinare a un impiego economicamente utile i capitali illeciti di cui si conosca – anche in questo caso in termini generici – la provenienza illecita.

Da quanto sopra detto, emerge evidente la difficoltà di individuare le differenze tra le fattispecie in esame ed in particolare tra quelle di ricettazione e riciclaggio: secondo la giurisprudenza, le differenze strutturali tra i due reati debbono essere ricercate oltre che nell'elemento soggettivo (scopo di lucro come dolo specifico nella ricettazione, e dolo generico per il riciclaggio), nell'elemento materiale e in particolare nella idoneità a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte del delitto previsto dall'art. 648-bis c.p.: in altri termini, quando l'acquisto o la ricezione sono accompagnati dal compimento di operazioni o attività atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e delle utilità, non è configurabile il reato di ricettazione, ma si è in presenza del più grave reato dell'art. 648-bis c.p.

Quanto invece alla differenza tra riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita – che pure richiede la specifica idoneità della condotta a far perdere le tracce dell'origine illecita – si è evidenziato che il reato di cui all'art. 648-ter c.p. si caratterizza per il fatto che detta finalizzazione deve essere realizzata attraverso la specifica modalità dell'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie: la norma è, dunque, in rapporto di specialità con l'art. 648-bis c.p. e quest'ultimo lo è, a sua volta, con l'art. 648 c.p.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tali fattispecie di reato si indica la seguente modalità di commissione:

- possibile acquisto di beni di provenienza illecita a prezzi inferiori rispetto alle normali condizioni di mercato.

La fattispecie dell'autoriciclaggio

Descrizione del reato

Il reato di autoriciclaggio è stato inserito dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186 quale reato presupposto nell'art. 25-octies, rubricato "*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*", del D. Lgs. 231/01. La Legge in questione, all'art. 3, così definisce il reato di autoriciclaggio:

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto".

Come già evidenziato in precedenza, sussiste la rilevanza penale ai fini del reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. dell'attività criminosa posta in essere da un soggetto diverso dall'autore o concorrente del reato base.

Sarà invece punibile ai sensi del nuovo art. 648-ter.1 c.p. chi occulta direttamente i proventi del delitto che egli stesso ha commesso o concorso a commettere (c.d. autoriciclaggio).

La condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali: sostituzione, trasferimento e impiego in attività economiche o finanziarie.

La determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, di estremi riportabili all'archetipo degli artifici e raggiri), esprimano un contenuto decettivo, capace cioè di rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene. Pertanto, il reato in esame si realizzerà se sussistono contemporaneamente le tre seguenti circostanze:

- 1) sia creata o si concorra a creare - attraverso un primo reato, il reato presupposto - una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- 2) si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- 3) si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista.

In merito infine all'elemento soggettivo, il delitto di autoriciclaggio è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti denaro, beni o altre utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale fattispecie di reato si indica la seguente modalità di commissione:

- commissione di uno dei reati tributari previsti dal D. Lgs. 10 marzo 2000 n.74 al fine di evadere o corrispondere in misura minore le imposte, con reimpiego dei proventi nelle attività della Società.

E.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "E" del Modello, le seguenti:

1. Gestione degli acquisti di beni.
2. Gestione degli adempimenti fiscali.
3. Gestione dismissioni automezzi.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione della Società dall'OdV.

E.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO NELLE AREE A RISCHIO

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, si dovrà operare in coerenza con quanto prescritto dal **Codice Etico** in tema di antiriciclaggio: "Il Gruppo non dovrà, in alcun modo e in alcuna circostanza, essere implicato in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali. Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con i Collaboratori o con i terzi, i dipendenti dovranno assicurarsi circa la reputazione ed il buon nome della controparte.

Il Gruppo si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio".

Dovranno, inoltre, essere osservati i seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- non intrattenere rapporti commerciali e/o di partnership con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia anche semplicemente sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- valutare l'attendibilità dei partner commerciali, dei fornitori e dei consulenti, al fine di verificarne l'affidabilità anche sotto il profilo della correttezza e tracciabilità delle transazioni economiche con gli stessi, evitando di instaurare o proseguire rapporti con soggetti che non presentino o mantengano nel tempo adeguati requisiti di trasparenza e correttezza;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento;
- non cambiare assegni bancari se non intestati alla Società e sempre con l'apposizione della clausola non trasferibile;
- operare controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo, tenendo in particolare conto la sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- disciplinare la registrazione e conservazione dei dati relativi alle transazioni, ivi compresi quelli relativi ai rapporti infragruppo;
- assicurare la correttezza e completezza delle informazioni relative all'anagrafica fornitori nazionali ed esteri e definire regole per la loro predisposizione ed aggiornamento;
- adottare, coerentemente con quanto previsto dalla Capogruppo, standard contrattuali per l'emissione di ordini/contratti di acquisto;
- segnalare alle autorità competenti le operazioni che presentino profili di sospetto con riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione o all'affidabilità e trasparenza della controparte;
- individuazione ed attuazione di specifici programmi di controllo interno, con particolare riguardo alla gestione dei pagamenti e della tesoreria;
- evidenza delle attività e dei controlli svolti.

Si evidenzia altresì che, al fine di consentire la trasmissione delle segnalazioni di possibili violazioni, comportamenti, pratiche non conformi a quanto stabilito nel **Codice Etico**, in ambito di Gruppo sono stati predisposti e, resi accessibili, specifici strumenti di comunicazione con l'**Ethic Officer**.

A tal proposito, la **Procedura "Segnalazioni all'Ethic Officer"** (accessibile anche dall'esterno sul sito istituzionale di Atlantia) disciplina la gestione delle segnalazioni pervenute all'Ethic Officer, inoltrate da chiunque sia venuto a conoscenza di violazioni del Codice Etico anche in forma anonima e le modalità di gestione della relativa istruttoria, nel rispetto della normativa in materia di privacy e altra normativa applicabile all'oggetto della segnalazione ed al paese dove si è verificato il fatto segnalato.

E.4 AREE A RISCHIO PER I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO - PROTOCOLLI DI CONTROLLO

1. Con riferimento all'Area a rischio "**Gestione degli acquisti di beni**", l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:
 - **Procedura "Acquisizione di beni, prestazioni e servizi"**, che definisce le responsabilità nell'ambito del processo di acquisto, per il quale Giove Clear si avvale, sulla base dei contratti di service in essere, del supporto tecnico/operativo delle competenti strutture di ASPI e SDS. Tale Procedura definisce, inoltre, fra gli altri, i seguenti principi di controllo:
 - i. segregazione delle funzioni nelle diverse fasi di acquisto di beni e servizi;
 - ii. tracciabilità e trasparenza nella definizione dell'esigenza di acquisto e nell'individuazione del fornitore;
 - iii. previsione della clausola relativa all'osservanza da parte del fornitore, oltre che delle norme di legge e dei regolamenti vigenti, delle regole comportamentali contenute nel Codice Etico, con facoltà di Giove Clear di risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto nel caso di comportamenti contrari ai principi etici aziendali.
 - **Procedura "Utilizzo delle carte prepagate aziendali ricaricabili"**, che si applica al personale di Giove Clear che ricopre la funzione di Supervisore, al fine di regolamentare l'utilizzo delle carte di credito ricaricabili prepagate.
 - **Norma Operativa di ASPI "Approvazione delle richieste di pagamento"**³⁹, che definisce il flusso autorizzativo relativo alle richieste di pagamento, con particolare riferimento a quelle riconducibili al "ciclo passivo", e le motivazioni in base alle quali potervi fare ricorso (es.: per ragioni di massima urgenza, normalmente non programmabili, o per particolari necessità improcrastinabili, che non sia stato possibile pianificare in tutto o in parte).

³⁹ Tale Norma si applica alle richieste di pagamento delle Società gestite in service contabile da SDS.

2. Con riferimento all'Area a rischio "**Gestione degli adempimenti fiscali**", l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:
- **Contratto di service ASPI - GIOVE CLEAR**, per le attività di amministrazione, pianificazione, fiscale.
 - **Contratto di service SDS - GIOVE CLEAR** per i servizi contabili e fiscali.
 - **Procedura SDS "Adempimenti fiscali"**, che si applica alle Società⁴⁰ che hanno aderito al consolidato fiscale svolto da SDS.
 - **Per i pagamenti centralizzati di tributi e contributi gestiti da ASPI sulla base del contratto di service di tesoreria**, le attività si conformano al seguente protocollo di controllo:
 - o **Norma Operativa ASPI "Modello F24 on line"**, che fa riferimento alle attività di predisposizione e pagamento, secondo modalità telematiche, del Modello F24.

3. Con riferimento all'Area a rischio "**Gestione dismissioni di automezzi aziendali**", l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:
- **Procedura "Utilizzo delle dotazioni aziendali messe a disposizione dei dipendenti"**, che regola l'iter per l'attribuzione delle dotazioni (beni e strumenti) al personale dipendente per lo svolgimento della propria attività lavorativa e le modalità per il loro utilizzo. Tale Procedura definisce, inoltre, il processo e le relative responsabilità in caso di dismissione di automezzi.

⁴⁰ Giove Clear aderisce al consolidato fiscale per l'IRES.

PARTE SPECIALE “F” - REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001)

F.1 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)

Descrizione dei reati

La Legge 18 marzo 2008 n. 48 ha ratificato ed eseguito la Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, promossa dal Consiglio d'Europa in tema di criminalità informatica e riguardante, in particolare, i reati commessi avvalendosi in qualsiasi modo di un sistema informatico od in suo danno, ovvero che pongano in qualsiasi modo l'esigenza di raccogliere prove in forma informatica. L'art. 1 della stessa Convenzione definisce sistema informatico “qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica di dati”.

L'art. 24-bis contempla la responsabilità degli Enti con riguardo a **tre distinte categorie**:

- a) **reati che comportano un accesso abusivo ad un sistema informatico o il suo danneggiamento** (art. 24-bis, co. 1);
- b) **reati derivanti dalla detenzione o diffusione di codici o programmi o apparecchiature atte al danneggiamento informatico** (art. 24-bis, co. 2);
- c) **reati relativi al falso in documento informatico e frode del soggetto che presta servizi di certificazione attraverso la firma digitale** (art. 24-bis, co. 3).

L'art. 24-bis al primo comma prevede la responsabilità degli Enti in relazione a sette distinti reati che hanno come fattore comune l'intrusione in un sistema informatico o il suo danneggiamento, ossia che determinano l'interruzione del funzionamento di un sistema informatico o il danneggiamento del software, sotto forma di programma o dato. Più in particolare, ricorre il danneggiamento informatico quando, considerando sia la componente hardware che quella software, anche separatamente, si verifica una modifica tale da impedirne, anche temporaneamente, il funzionamento.

Rilevano, in particolare, i reati di:

- **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615 ter c.p.), che ricorre quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Il reato si configura anche per effetto del mero accesso al sistema informatico protetto, senza che vi sia un vero e proprio danneggiamento dei dati. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico di terzi e per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della società stessa;
- **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quater c.p.), che ricorre qualora un soggetto intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o

intercorrenti fra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa le stesse. Il reato è aggravato, tra l'altro, nel caso in cui la condotta rechi danno ad un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica utilità. Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.

- **installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quinquies c.p.), che sussiste nel caso di chi – fuori dai casi consentiti dalla legge – installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. Il reato viene quindi configurato con la mera installazione delle apparecchiature, a prescindere se queste siano poi effettivamente utilizzate per compiere degli illeciti. Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale, al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-bis c.p.) e **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (art. 635-ter c.p.); **danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-quater c.p.) e **danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635-quinquies c.p.). I reati in esame sono caratterizzati dall'elemento comune della condotta di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione e si differenziano in relazione all'oggetto materiale (informazioni, dati, programmi informatici ovvero sistemi informatici o telematici), aventi o meno rilievo pubblicistico in quanto utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Esempi di condotte che potrebbero configurare il reato in questione sono il danneggiamento, commesso a vantaggio della società, per l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato, al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

I reati contemplati dall'**art. 24-bis, secondo comma**, possono considerarsi accessori rispetto a quelli in precedenza presi in esame e riguardano la detenzione o diffusione di codici di accesso o la detenzione o diffusione di programmi (virus o spyware) o dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico.

In particolare, rilevano i seguenti reati:

- **detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** (art. 615-quater c.p.), che sanziona chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. Sono pertanto punite le condotte propedeutiche o funzionali all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi

di accesso necessari per superare i presidi di sicurezza dei sistemi informatici. Il reato si potrebbe configurare, ad esempio, se un dipendente si procuri e diffonda le password di accesso di un sistema o di una banca dati, al fine di consentire alla società di controllare le attività di un altro soggetto, quando ciò possa avere un determinato interesse per la Società.

- **diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615-quinquies c.p.), che sanziona il fatto di chi si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento. Tale delitto potrebbe ad esempio configurarsi qualora un dipendente installi un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento penale a carico della Società.

L'**art. 24-bis, terzo comma**, sanziona infine l'utilizzo del mezzo elettronico finalizzato a minare l'affidabilità di mezzi utilizzati per garantire la certezza nei rapporti tra i consociati: il documento informatico e la firma digitale, la cui disciplina è oggi compiutamente delineata dal Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82 del 2005 e s.m.i.).

In particolare:

- l'art. 491-bis c.p. estende la disciplina posta dal codice penale in materia di **falsità documentali** anche al documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. In virtù di tale estensione, dunque, la falsificazione di un documento informatico potrà dar luogo, tra l'altro, ai reati di falso materiale ed ideologico in atto pubblico, certificati, autorizzazioni amministrative, copie autentiche di atti pubblici, attestati del contenuto di atti (artt. 476-479 c.p.), falsità materiale del privato (art. 482 c.p.), falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.), uso di atto falso (art. 489 c.p.). A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati con una Pubblica Amministrazione o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.
- **frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (art. 640-quinquies c.p.), che sanziona il soggetto che, prestando servizi di certificazione di firma elettronica, viola gli obblighi posti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare ad altri danno. Tale reato è dunque un reato c.d. proprio, in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, dei soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata, e quindi non rilevante per la Società.

F.2 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001)

La Legge 23 luglio 2009 n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia” c.d. Legge Sviluppo-Energia”, in vigore dal 15 agosto 2009, ha apportato un'ulteriore integrazione al corpus legislativo del D.Lgs. 231/2001, introducendo l'art. 25-novies, che estende la responsabilità amministrativa dell'Ente ai reati contemplati dalla Legge 633/41 in materia di “protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, con specifico riferimento a quanto previsto dai seguenti articoli: 171, comma 1, lettera a-bis) e comma 3, L. 633/1941); art. 171-bis L. 633/1941; art. 171-ter L. 633/1941; art 171-septies L. 633/1941; art 171-octies L. 633/1941.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati in oggetto.

-Art. 171, comma 1 lett. a-bis) e comma 3 (L. n. 633/1941)

Descrizione del reato

La norma punisce la condotta di messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione di un sistema di reti telematiche e mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. Tale norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;

-sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 171-bis (L. n. 633/1941)

Descrizione del reato

La norma punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tale norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati. Con il termine “software”, si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore; mentre con “banche dati”, si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: fino a 800 quote;

-sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 171-ter (L. n. 633/1941)

Descrizione del reato

Tale norma è volta alla tutela di una numerosa serie di opere dell'ingegno, sia quelle destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, sia quelle musicali, letterarie, scientifiche o didattiche. Le condizioni di punibilità riguardano l'utilizzo non personale dell'opera dell'ingegno e il dolo specifico di lucro.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: fino a 800 quote;

-sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 171-septies (L. n. 633/1941)

Descrizione del reato

La norma punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; ovvero chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo di comunicazione.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: fino a 800 quote;

-sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 171-octies (L. n. 633/1941)

Descrizione del reato

La norma punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: fino a 800 quote;

-sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tra i reati presupposto di cui all'art 25-novies in materia di violazione del diritto di autore, risulta applicabile alla realtà di Giove Clear l'art. 171-bis, comma 1, della Legge 633/1941.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per il reato in esame si indica la seguente modalità di commissione: duplicazioni abusive di programmi coperti da licenza; acquisto di *software* contraffatti; detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

F.3 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. Utilizzo dei sistemi e delle applicazioni IT.
2. Gestione dei flussi elettronici con la Pubblica Amministrazione.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione della Società dall'OdV.

F.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24-bis del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

In particolare, è fatto divieto di:

- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico, al fine di alterare o cancellare dati o informazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ai sistemi informatici o telematici aziendali, al fine di acquisire informazioni riservate;
- utilizzare gli strumenti, i dati ed i sistemi informatici e telematici in modo da recare danno a terzi, in particolare interrompendo il funzionamento di un sistema informatico o l'alterazione di dati o programmi informatici, anche a seguito dell'accesso abusivo, ovvero dell'intercettazione di comunicazioni;

- detenere o diffondere indebitamente codici o programmi atti al danneggiamento informatico;
- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software, allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- installare software e hardware non pertinenti l'attività lavorativa;
- accedere senza autorizzazione ai luoghi in cui sono collocati i sistemi;
- svolgere attività di danneggiamento, modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti pubblici o privati o comunque di pubblica utilità;
- alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura o utilizzare indebitamente la firma elettronica;
- porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di protezione e sicurezza di dati personali e sistemi informatici (in particolare, Codice in materia di protezione dei dati personali; provvedimenti del Garante della Privacy; Legge n.48/2008; ecc.);
- diffondere ad altri le proprie credenziali di accesso ai sistemi;
- allontanarsi dalla propria postazione hardware senza attivare il salva-schermo protetto da password;
- utilizzare informazioni, applicazioni e apparecchiature aziendali per motivi personali e non di servizio;
- lasciare incustodite le dotazioni aziendali (es. PC portatile, smartphone o altro dispositivo mobile) e le eventuali periferiche assegnate;
- introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che gli stessi siano stati acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvati dalla struttura competente di Autostrade per l'Italia, che eroga il service di ITC;
- trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà di Giove Clear o di altra Società del Gruppo, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- utilizzare strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- utilizzare la connessione a internet per scopi o finalità diversi da quelli lavorativi. Nello specifico:
 - o non è consentito navigare su siti non attinenti allo svolgimento delle attività lavorative;

- è severamente vietato modificare le impostazioni dei sistemi allo scopo di eludere le protezioni di accesso alla rete Internet;
 - è severamente vietato stabilire, a qualsiasi titolo, senza autorizzazione delle strutture competenti, connessioni di tipo peer-to-peer alla rete Internet;
 - non è consentito lo scarico di software anche gratuiti (freeware e shareware) prelevato dai siti Internet se non espressamente autorizzato dalle strutture competenti al fine di evitare il grave pericolo di introdurre virus informatici nonché di alterare la stabilità delle applicazioni;
- utilizzare i pacchetti software che non siano stati forniti dalle strutture competenti come dotazione standard (per esigenze specifiche possono essere installati software aggiuntivi al PC, smartphone o dispositivo mobile, non ricompresi nel pacchetto standard, previa verifica degli stessi da parte Strutture competenti);
 - impiegare sulle apparecchiature della Società prodotti non acquisiti ufficialmente dalla stessa;
 - effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
 - utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
 - disattendere quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

F.5 PARTE SPECIALE F - PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (d'ora in poi SGSI) di Autostrade per l'Italia⁴¹, che fornisce servizi ITC a Giove Clear, ha ottenuto la certificazione ISO/IEC 27001 e prevede aspetti relativi alla sicurezza logica, fisica ed organizzativa con l'obiettivo di una maggiore protezione di dati e informazioni aziendali da minacce di ogni tipo, al fine di assicurarne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.

Il SGSI viene costantemente monitorato al fine di migliorarne l'efficacia; in particolare, vengono misurati e analizzati tutti i processi per pianificare ed attuare le azioni per il miglioramento continuo ritenute necessarie a seguito dell'analisi delle performance.

Nello specifico, con riguardo all'utilizzo e gestione dei sistemi, strumenti, documenti o dati informatici, tutti coloro che operano per conto della società debbono conformarsi ai seguenti principi generali di controllo:

- rispetto delle procedure per la gestione della sicurezza informatica, delle procedure e policy nell'utilizzo degli strumenti informatici e telematici, delle reti aziendali nella gestione delle password, della posta elettronica, ecc.;
- applicazione delle procedure atte a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte degli esponenti aziendali;
- predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano che contempli una puntuale conoscenza dei beni (materiali e immateriali) che costituiscono il patrimonio dell'azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni);

⁴¹ Il perimetro di certificazione comprende i Sistemi Informativi di Autostrade per l'Italia relativamente ai Data Center di Firenze.

- adozione di specifiche misure atte a garantire la separazione dei ruoli nell'ambito del processo di change management (nuovi sviluppi, manutenzione evolutiva, manutenzione correttiva e manutenzione ordinaria) dei sistemi IT (software applicativo o di base, hardware e impianti);
- previsione dell'analisi e documentazione degli impatti che il change potrebbe determinare in termini di attendibilità ed integrità dei dati ex ante ed ex post (a seguito cioè della implementazione della modifica);
- previsione del roll-back alla versione precedente del sistema, nel caso in cui il collaudo operativo del change abbia esito negativo;
- previsione e attuazione di processi e meccanismi di disaster recovery che garantiscono il ripristino di determinati sistemi e dati in caso di indisponibilità dei supporti;
- adozione di specifiche misure a garanzia che l'utilizzo di beni eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale, avvenga in conformità a disposizioni di legge o contrattuali;
- utilizzo degli applicativi relativi ai dati della clientela sottoposto a LOG informatico, al fine di controllare eventuali comportamenti, messi in atto dagli utenti abilitati, non in linea o addirittura in contrasto con le normative interne/esterne;
- attuazione di un sistema di protezione idoneo a identificare e autenticare univocamente gli utenti preventivamente autorizzati che intendono ottenere l'accesso a un sistema elaborativo o trasmissivo;
- predisposizione di strumenti tecnologici e livelli di protezione contro spam, virus spyware e malware atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici;
- attivazione di filtri idonei ad impedire l'accesso a siti non correlati all'attività lavorativa ovvero non visitabili;
- revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di un sistema/applicazione IT a conclusione del rapporto di lavoro, al mutamento di ruolo aziendale oppure in conseguenza del mancato utilizzo per un periodo prolungato;
- predisposizione ed aggiornamento del Manuale adeguamento privacy.

Si evidenzia altresì che, al fine di consentire la trasmissione delle segnalazioni di possibili violazioni, comportamenti, pratiche non conformi a quanto stabilito nel **Codice Etico**, sono stati predisposti e, resi accessibili, specifici strumenti di comunicazione con l'**Ethic Officer**.

A tal proposito, la **Procedura "Segnalazioni all'Ethic Officer"** (accessibile anche dall'esterno sul sito istituzionale di Atlantia) disciplina la gestione delle segnalazioni pervenute all'Ethic Officer, inoltrate da chiunque sia venuto a conoscenza di violazioni del Codice Etico anche in forma anonima e le modalità di gestione della relativa istruttoria, nel rispetto della normativa in materia di privacy e altra normativa applicabile all'oggetto della segnalazione ed al paese dove si è verificato il fatto segnalato.

F.6 AREE A RISCHIO - PROTOCOLLI DI CONTROLLO

1. Con riferimento all'Area a rischio "**Utilizzo dei sistemi e delle applicazioni IT**", si evidenzia che i processi IT di Giove Clear, gestiti in service da ASPI, sono regolamentati da apposite procedure interne, fra cui:

- **Procedura “Gestione utenze informatiche e autorizzazione alle applicazioni software”**, che descrive i criteri di gestione delle utenze informatiche e le richieste di abilitazione alle applicazioni aziendali.
- **Procedura “Gestione dei Cambiamenti dei Sistemi IT”**, che disciplina ruoli, responsabilità e livelli approvativi delle attività di manutenzione evolutiva o di sviluppo delle componenti del Sistema IT.
- **Manuale della Sicurezza delle Informazioni di ASPI**, che ha lo scopo di presentare e formalizzare la politica di ASPI in conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC27001, identificare, analizzare e descrivere adeguatamente i processi e le politiche di controllo che incidono sul SGSI, descrivere la struttura organizzativa del SGSI, fornire i requisiti del SGSI di ASPI, in relazione alle tematiche previste dalla norma tecnica.
- **Istruzioni tecniche sul Portale di ASPI “ITS/Sezione Documentazione ITS”**, che sono rivolte prevalentemente al personale interno della struttura aziendale IT e Sviluppo Tecnologico, ed hanno il fine di definire le modalità operative standard da adottare.
- **Procedura “Norme interne sulla Privacy”**, che regola, tra le altre finalità, la figura dell'Amministratore di sistema con la quale, in ambito informatico, si individuano coloro che effettuano attività di gestione e manutenzione delle infrastrutture di elaborazione o di sue componenti.
- Giove Clear dispone, inoltre, della **Procedura “Utilizzo delle dotazioni aziendali messe a disposizione dei dipendenti”**, che regola l'iter per l'attribuzione delle dotazioni (beni e strumenti) al personale dipendente per lo svolgimento della propria attività lavorativa e le modalità per il loro utilizzo. Tra tali dotazioni figurano anche pc fissi e portatili, dispositivi tablet, sim dati, pacchetti *software* non standard, servizi di accesso a posta elettronica, a internet, ecc.

2. Con riferimento all'Area a rischio “**Gestione dei flussi elettronici con la Pubblica Amministrazione**”, l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura “Rapporti con la Pubblica Amministrazione e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza”**, che stabilisce quanto segue: “per nessun motivo, l'Amministratore Delegato e i Referenti competenti per la trasmissione alla P.A. di dati di tipo amministrativo-contabile, fiscale, societario, previdenziale o di altra natura possono: -alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o di un programma in questo contenuto o a questo pertinente, messo a disposizione dalla P.A. medesima; -oppure intervenire, senza averne diritto e con qualsiasi modalità, sui dati o informazioni, ricevuti o da trasferire alla P.A., di cui abbiano la responsabilità di gestione, procurando un ingiusto profitto a sé o ad altri”.

Per quanto riguarda l'accesso ai sistemi informativi della P.A. e la trasmissione di dati alla stessa, la Procedura prevede che il trasferimento di dati/informazioni alla P.A. attraverso l'accesso ai sistemi informativi della stessa possa avvenire: previa installazione di un

apposito applicativo informatico o telematico fornito dalla suddetta P.A.; via web, attraverso ID Utente e Password messi a disposizione dalla P.A. medesima. La Procedura, inoltre, definisce, sia per l'uno che l'altro caso, le modalità autorizzative ed operative da seguire.

- **Per le procedure che regolamentano i processi IT gestiti in service da ASPI**, si veda il Punto precedente.
- **Contratto di service SDS – GIOVE CLEAR**, per i servizi amministrativo-contabili.
- E' di riferimento, inoltre, l'**Istruzione procedurale** di ASPI "**Gestione Posta Elettronica Certificata**", che si applica ad Atlantia, ASPI e alle Società controllate il cui protocollo è gestito in service da SDS.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO

8 GIUGNO 2001 n. 231

**ALLEGATO “I REATI PRESUPPOSTO E L’EVOLUZIONE
NORMATIVA“**

L'EVOLUZIONE NORMATIVA 231

2001

Il Decreto, nel suo testo originario (artt. 24 e 25), contemplava esclusivamente i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640. co. 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

In seguito, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha introdotto l'art. 25-bis del Decreto, che include i seguenti reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Successivamente, la Legge 23 luglio 2009 n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", ha modificato l'art. 25-bis, inserendo anche i seguenti reati:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.);

- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

2002

L'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 ha introdotto l'art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli enti anche ai seguenti reati societari, successivamente modificati dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., nella nuova formulazione disposta dalla L. n. 262/2005);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 della L. n. 262/2005, che ha contestualmente introdotto l'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 2624 c.c., abrogato, con decorrenza 7 aprile 2010, dall'art. 37, comma 34, del D.Lgs. n. 39/2010 e contestualmente inserito nell'art. 27 del D.Lgs. 39/2010);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ., modificato dalla L. n. 262/2005).

2003

La Legge 14 gennaio 2003, n. 7, rubricata "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*" ha introdotto l'art. 25-quater, con il quale la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa anche alla commissione dei seguenti delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);

- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertita con modificazioni nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15);
- articolo 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999.

La Legge 11 agosto 2003 n. 228 ha introdotto l'art. 25-*quinquies*, che ha esteso la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti alla commissione dei seguenti delitti contro la personalità individuale, in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù e di pornografia minorile:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Il Legislatore ha successivamente apportato con la Legge 6 febbraio 2006 n. 38, recante “*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*”, modifiche ai reati *ex artt.* 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater* c.p. ed ha introdotto, con l'art. 4, l'art. 600-*quater*.1 c.p., in tema di pornografia virtuale.

Infine, la Legge 1 ottobre 2012, n. 172 ha modificato gli artt. 600-*bis* e 600-*ter* c.p., mentre la Legge 4 marzo 2014, n. 39, con decorrenza 22 marzo 2014, ha introdotto la fattispecie incriminatrice di adescamento dei minori, prevista e punita dall'art. 609-*undecies* c.p.

2005

La Legge n. 62 del 2005, c.d. Legge Comunitaria 2004, e la Legge n. 262 del 2005, meglio conosciuta come “Legge sul risparmio”, hanno ulteriormente incrementato il novero dei reati rilevanti ai sensi del Decreto. Nello specifico, la prima ha introdotto l'art. 25-*sexies*, che prevede la punibilità dell'ente per i seguenti reati di “market abuse”:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Testo Unico della Finanza);
- manipolazione del mercato (art. 185 Testo Unico della Finanza).

La Legge n. 262 del 2005, invece, oltre a modificare alcune delle norme previste dall'art. 25-*ter* in tema di reati societari e a raddoppiare l'importo delle sanzioni pecuniarie previste dal medesimo art. 25-*ter*, ha altresì previsto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione al reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.).

2006

Con la L. 9 gennaio 2006, n. 7, recante “*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*”, è stata introdotta nell'art. 25-*quater*.1 la nuova

fattispecie incriminatrice di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

La Legge n. 146 del 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per i seguenti reati transnazionali:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309);
- traffico di migranti (artt. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

La fattispecie criminosa si considera “reato transnazionale” quando:

1. nella realizzazione della stessa sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una pena non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione; e
2. con riferimento alla territorialità:
 - sia commesso in più di uno Stato;
 - ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato;
 - ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

2007

La Legge 3 agosto 2007 n. 123, rubricata “*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*”, successivamente attuata dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ha introdotto l'art. 25-*septies*, che prevede i seguenti reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, recante disposizioni in materia di “*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*”, ha inserito nel *corpus* del Decreto 231 l'art. 25-*octies*, che prevede i seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);

- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

2008

Con la Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante disposizioni in tema di “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno*”, il Legislatore ha esteso la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ai delitti informatici e al trattamento illecito dei dati. In particolare, la citata Legge ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l’art. 24-bis, che prevede i seguenti reati:

- falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

2009

L’art. 2 della Legge 15 Luglio 2009 n. 94 ha introdotto nel Decreto l’art. 24-ter, estendendo la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti delitti di criminalità organizzata:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p. (art. 416, co. 6 e 7, c.p.);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle

previste dall'articolo 2, comma 3, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, let. a), n. 5, c.p.p.).

Quanto al reato di associazione per delinquere, esso si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

I tratti caratteristici di questa fattispecie di reato sono:

- la stabilità dell'accordo, ossia l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo, anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che costituiscono l'attuazione del programma dell'associazione;
- la stabilità del vincolo associativo, che fa assumere al delitto in esame il carattere di reato permanente;
- l'esistenza di un programma criminoso volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti e la presenza di una struttura organizzata sia pure rudimentale.

Il reato di associazione per delinquere che, in sé considerato, non comporterebbe particolari rischi per la Società, potrebbe assumere un diverso rilievo se contestato in via strumentale, allo scopo di perseguire reati non previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 (ad esempio, la turbativa d'asta, i reati tributari), ma che, in via indiretta, vi potrebbero rientrare se considerati esplicitazione delle finalità di un ipotizzato sodalizio criminoso.

L'art 15 della Legge 23 luglio 2009 n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", ha inserito l'art 25-bis.1, rubricato "*Delitti contro l'industria e il commercio*" e l'art 25-novies, rubricato "*Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore*", introducendo, rispettivamente, i seguenti delitti:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- messa a disposizione del pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (art. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma Legge 22 aprile 1941, n. 633);
- duplicazione abusiva di programmi per elaboratore o distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per trarne profitto; riproduzione, trasferimento su supporti non contrassegnati SIAE, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esecuzione, estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di

- cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati al fine di trarne profitto (art. 171-*bis* Legge 22 aprile 1941, n. 633);
- duplicazione abusiva di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento o distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o noleggio di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; riproduzione, diffusione con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, fabbricazione, importazione, o installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinqies*, ovvero opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-*ter* Legge 22 aprile 1941, n. 633);
 - produzione o importazione di supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, senza comunicazione alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi (art. 171-*septies* Legge 22 aprile 1941, n. 633);
 - produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica, sia digitale a fini fraudolenti (art. 171-*octies* Legge 22 aprile 1941, n. 633).

L'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, recante disposizioni in tema di “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*”, ha introdotto l'art. 25-*novies* (numerazione dell’articolo poi corretta con “*decies*” a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121) del Decreto, che prevede il seguente reato:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)

2011

L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, rubricato “*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni*”, ha introdotto l’art. 25-*undecies*, che prevede i seguenti reati ambientali:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 D.Lgs. 152/2006);
- reati in materia di bonifica dei siti inquinati (articolo 257, comma 1 e 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, II periodo, D.lgs 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs 152/2006); Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006);
- reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279 D.Lgs. 152/2006);
- reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge n. 150/1992);
- reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Legge 28 dicembre 1993 n. 549);
- inquinamento provocato dalle navi (Artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 202/2007).

2012

L'art. 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109, rubricato "*Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*", ha introdotto nel Decreto l'art. 25-duodecies, che prevede il seguente reato:

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 286/1998, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione"), rubricata "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" ha previsto le seguenti modifiche:

- la ridefinizione del reato di concussione (art. 317 c.p.), previsto per il solo pubblico ufficiale, quando costringa taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità;
- l'introduzione del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità previsto per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, qualora inducano taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- la modifica del reato di corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.), ricorrente quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio riceva indebitamente la dazione di un'utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

L'art. 1, comma 76, della suddetta Legge ha modificato l'art. 2635 c.c. introducendo il reato di corruzione tra privati. Nello specifico il Legislatore ha aggiunto la lettera s-*bis* all'art. 25-*ter* del Decreto, richiamando la sola condotta attiva del corruttore (art. 2635, comma 3, c.c.). Pertanto, la

responsabilità amministrativa dell'Ente si configura solo nelle ipotesi di "corruzione attiva" di altre Società.

2014

La Legge 15 dicembre 2014, n. 186, rubricata "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*", ha inasprito il trattamento sanzionatorio previsto per gli artt. 648-bis e 648-ter c.p. ed introdotto il reato di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p.

2015

La Legge n. 68 del 22 maggio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 ed entrata in vigore il 29 maggio 2015, dal titolo "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*", ha introdotto nell'ordinamento nuove fattispecie di reati ambientali sotto forma di delitto. La novella si collega a quanto richiesto dalla Direttiva dell'Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla protezione dell'ambiente mediante il diritto penale, il cui Preambolo (art. 5) precisa che "*attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività*".

In particolare, la suddetta Legge ha introdotto nel codice penale il Titolo VI-bis, dedicato ai delitti contro l'ambiente, prevedendo nuovi delitti e ha modificato (art. 8, Legge n. 68/2015) l'articolo 25-undecies del Decreto Legislativo n. 231/2001, al fine di recepire nuove fattispecie tra i reati presupposto, ossia:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

ed ha apportato modifiche ad alcuni reati presupposto già previsti dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01:

- bonifica dei siti (art. 257, D.Lgs. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 152/2006).

La Legge 27 maggio 2015, n. 69, rubricata "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*" ed entrata successivamente in vigore il 14 giugno 2015, ha modificato la disciplina prevista dagli artt. 317 e seguenti del codice penale, inasprendo sostanzialmente il regime sanzionatorio associato alle singole fattispecie incriminatrici e reintroducendo la figura dell'incaricato di un pubblico servizio nella fattispecie incriminatrice della concussione.

La suddetta Legge ha altresì introdotto una nuova disciplina del delitto di falso in bilancio, trasformandolo da reato contravvenzionale a delitto, e prevedendo, oltre all'aumento del massimo della pena edittale per le persone fisiche ad 8 anni di reclusione, l'eliminazione delle

soglie quantitative (5% del risultato economico; 1% del patrimonio; 10% delle stime) in precedenza previste come sbarramento per la sua effettiva commissione/integrazione. Tale novella ha pertanto comportato la modifica dell'art. 25-ter del Decreto.

2016

L'art. 6 della Legge n. 199/2016 modifica l'articolo 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001, prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti per il reato di cui all'articolo 603-bis c.p., perché - come specificato nella relazione al testo di legge - *«lo sfruttamento dei lavoratori ridonda, infatti, sempre a vantaggio delle aziende, che spesso sono costituite in forma societaria o associativa»*.

La novella è volta ad ampliare la tutela dei lavoratori e più in generale del mercato, attualmente limitata all'articolo 25-duodecies del Decreto 231, che include il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Per il nuovo reato di "caporalato" è prevista a carico dell'ente l'applicazione sia della sanzione pecuniaria (da 400 a 1.000 quote) sia delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, del D.Lgs. n. 231/2001.

Nello specifico, la nuova formulazione della fattispecie, punita con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato:

- riscrive la condotta illecita del caporale, ovvero di chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno (è soppresso il riferimento allo "stato di necessità");
- rispetto alla fattispecie previgente, introduce una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori (non compare più il richiamo allo svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione né il riferimento all'organizzazione dell'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento);
- sanziona il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività di intermediazione (ovvero anche - ma non necessariamente - con l'utilizzo di caporalato), con le modalità sopraindicate (ovvero sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno).

2017

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 ha dato attuazione alla delega prevista dall'art. 19 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), al fine di rendere la normativa nazionale conforme alle prescrizioni della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato.

Le novità di rilievo riguardano:

- la modifica del reato di corruzione tra privati ex art 2635 c.c.;
- l'introduzione del nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati ai sensi dell'art. 2635 bis c.c.;
- l'introduzione delle pene accessorie ex art. 2635 ter;
- l'inasprimento del regime sanzionatorio a carico dell'ente, ai sensi del Decreto Legislativo 231/01, nel caso di condanna per il reato di corruzione tra privati di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c. e per il reato di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635-bis c.c.

Il Decreto 38/17 ha modificato l'art 25 ter (relativo ai reati societari), comma 1, lettera s-bis, prevedendo nel caso di condanna per il delitto di corruzione tra privati di cui al terzo comma

dell'art 2635 c.c. un aumento della sanzione pecuniaria che ora va da 400 a 600 quote e, nel caso di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c., primo comma), la sanzione da 200 a 400 quote. Per le fattispecie delittuose in questione, viene altresì prevista per l'ente l'applicazione delle sanzioni interdittive.

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel Decreto, estendendo la responsabilità dell'Ente a nuove tipologie, delle quali sarà cura della Società valutare il potenziale impatto sotto il profilo *ex* D.Lgs. 231/01.